

133.

ALLEGATO AI RESOCONTI DELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AMALFITANO: Sulle valutazioni del Governo e sui provvedimenti che si intendono adottare in relazione alle agitazioni del personale dipendente presso la casa circondariale di Taranto (4-17745) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	9994	BERSELLI: Per un intervento volto a verificare la legittimità dei comportamenti assunti dai magistrati del tribunale di Mondovì (Cuneo) nei confronti dell'imputato Tancredi Falchetto (4-12625) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	9998
ANDREIS: Sulle iniziative intraprese in relazione all'impiego nelle campagne delle province di Cremona e Brescia di concimi derivati da fanghi industriali non inertizzati dalle ditte titolate alla lavorazione (4-18503) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	9994	BERSELLI: Sul giudizio del Governo in ordine alla legittimità delle delibere assunte dal comune di Imola (Bologna) a favore del Combo Jazz club, con particolare riferimento al ruolo svolto dall'assessore Virna Gioiellieri (4-18381) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	9997
ARNABOLDI: Sulle iniziative che il Governo italiano intende assumere in relazione alla questione dell'Eritrea, anche a seguito dei recenti massacri perpetrati dalle forze armate etiopiche (4-20745) (risponde Agnelli, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	9995	BERSELLI: Per un intervento volto a verificare la legittimità dei comportamenti assunti dai magistrati del tribunale di Mondovì (Cuneo) nei confronti dell'imputato Tancredi Falchetto (4-18649) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	9999
BELLOCCHIO: Sul rifiuto opposto dal presidente della USL n. 10 della Campania al rilascio di copia dei verbali dei revisori dei conti relativi all'anno 1987 (4-17532) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	9996	BERSELLI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alla condanna ed alle precarie condizioni di detenzione in Brasile dei cittadini italiani Antonio Piccolo e Domenico Masellis (4-21235) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	10001

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1990

PAG.	PAG.
<p>BIONDI: Sulla mancata registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di nomina a ricercatore adottati fra il 1983 ed il 1986 dal rettore dell'università di Genova, per irregolarità formali poste in essere dalle diverse commissioni giudicatrici (4-14040) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 10002</p> <p>BOGI: Sui procedimenti penali pendenti o conclusi relativi all'impiego di sostanze stupefacenti da parte di atleti nonché alla sperimentazione su di essi di prodotti « dopanti » (4-15128) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10003</p> <p>CAPANNA: Per l'inserimento nel parco del Pollino dei monti dell'Orsomarso (4-17950) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 10004</p> <p>CAPANNA: Per conoscere i tempi reali e le possibilità di intervento più celeri per il completamento del tratto di acquedotto Campania occidentale che potrebbe consentire di risolvere i problemi di inquinamento idrico della città di Napoli (4-19739) (risponde Fiorino, <i>Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 10005</p> <p>CARADONNA: Sui motivi della mancata acquisizione da parte della Fincantieri della commessa per la fornitura alla marina militare greca di quattro fregate, aggiudicata alla RFT (4-06873) (risponde Piga, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 10006</p> <p>CARADONNA: Per un intervento volto ad accertare la regolarità della gestione della Banca Vincenzo Tamborino di Maglie (Lecce), con riferi-</p>	<p>mento al conto corrente intestato alla defunta Giuseppina Tamborino (4-19768) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 10006</p> <p>CARRUS: Sui criteri in base ai quali vengono stabiliti dall'Alitalia i turni di lavoro dei dirigenti dell'aeroporto, in relazione a quanto verificatosi al banco di accettazione n. 10 dello scalo di Fiumicino il 7 luglio 1988 (4-07611) (risponde Piga, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 10007</p> <p>CERUTI: Per il potenziamento dell'organico dei magistrati presso l'ufficio della procura della Repubblica della pretura di Vicenza (4-19624) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10008</p> <p>CHIRIANO: Sulla situazione di crisi degli uffici giudiziari del circondario del tribunale di Catanzaro (4-16247) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10009</p> <p>CIAFARDINI: Sulle cause della caduta di un elicottero di addestramento il 13 novembre a Pescara (4-16768) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 10010</p> <p>CIMA: Per un intervento volto a verificare la rispondenza alla normativa vigente della discarica per rifiuti tossici urbani situata in località Costa Vaccaro nel comune di Villanova Battista (Avellino) (4-19292) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 10010</p> <p>COSTA RAFFAELE: Per l'istituzione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, della commissione di esperti incaricata di fissare i criteri in base ai quali do-</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1990

PAG.	PAG.
<p>vranno essere valide ed idonee le scuole private di formazione postuniversitaria alla psicoterapia in relazione alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, che ha istituito l'ordine professionale degli psicologi (4-19038) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 10011</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sull'inopportunità dell'attuazione del progetto relativo alla sede della pretura di Serravalle Scrivia (Alessandria), stante la soppressione della stessa a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema processuale penale (4-19508) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10011</p> <p>COSTA RAFFAELE: Per un intervento volto a fornire notizie dettagliate in merito alle adozioni di bambini italiani e stranieri nel periodo 1986-1989 nella regione Piemonte (4-20433) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10013</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sulle presunte ispezioni condotte dal provveditorato agli studi di Torino in merito al comportamento di presidi e di docenti (4-20898) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 10014</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sui provvedimenti che si intendono adottare per eliminare le discriminazioni derivanti dall'applicazione della legge 25 gennaio 1990, n. 8 sulla partecipazione alla spesa sanitaria (4-21375) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10014</p> <p>CRISTONI: Per la predisposizione di indagini volte ad accertare le cause dell'arresto, da parte delle autorità</p>	<p>somale, del cittadino italiano Giuseppe Salvo, trovato morto in una caserma a Mogadiscio (4-20337) (risponde Agnelli, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 10016</p> <p>d'AMATO LUIGI: Sulla veridicità delle notizie di un prossimo trasferimento all'IMI della proprietà della Banca nazionale delle comunicazioni (4-18736) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 10016</p> <p>GABBUGGIANI: Per l'adozione di misure volte ad accertare le cause e le responsabilità dell'affondamento della nave turistica <i>Nubia</i> durante il quale morirono numerosi italiani in crociera sul Nilo (4-21128) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 10017</p> <p>GALANTE: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la funzionalità degli uffici del tribunale di Foggia (4-18275) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10020</p> <p>GALANTE: Per l'assunzione di iniziative volte a garantire il funzionamento della commissione incaricata del giudizio di idoneità per l'avanzamento di grado per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (4-20312) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10021</p> <p>GELPI: Sul giudizio del Governo in merito alla ristrutturazione attuata dal CREDIOP (4-20362) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 10022</p> <p>LEONI: Sulla mancata attivazione presso l'aeroporto di Albenga (Savona) del rilevamento radio NDE (4-20566) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 10023</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1990

PAG.	PAG.
MACERATINI: Per l'arruolamento di Francesco Di Gregorio nel corpo degli agenti di custodia (4-19875) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10024	NICOTRA: Per un intervento volto a consentire la sollecita copertura dei posti di vicedirettore rimasti vacanti negli istituti di prevenzione e pena, nonostante l'espletamento del recente concorso (4-20234) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10030
MARTINAT: Per un intervento volto a far luce sulla morte di Giorgio Angelelli, tesoriere del collegio geometri di Torino (4-18327) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10024	NUCARA: Per un intervento presso l'E-FIM affinché gli investimenti previsti in Calabria siano decisi sulla base di fattori economici (4-10928) (risponde Piga, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 10031
MARTINI: Per la sollecita definizione della pratica di indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia relativa a Giuseppe Zorzi (4-20475) (risponde Foti, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 10025	PALMIERI: Sui nominativi delle aziende considerate ad alto rischio situate in provincia di Vicenza e sulla mappa dell'inquinamento delle falde acquifere della provincia suddetta (4-16132) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10031
MATTIOLI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione al grave fenomeno di inquinamento provocato dagli scarichi fognari nelle contrade di Fondo Rotondo e Lama dell'Aglio nel comune di Molfetta (Bari) (4-14512) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10027	PALMIERI: Sulle iniziative che si intendono assumere al fine di garantire lo smaltimento del consistente arretrato accumulatosi presso la Corte dei conti in materia di pensioni di dipendenti pubblici e di pensioni di guerra (4-16532) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 10034
MENSURATI: Per un intervento volto a consentire alla regione Lazio di procedere alla sollecita attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 che prevede l'istituzione di strutture alternative alle sopresse strutture manicomiali (4-17643) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10028	PALMIERI: Sui dati del censimento del 22 settembre 1985 relativo alle industrie ad alto rischio, con particolare riferimento alla provincia di Vicenza (4-16561) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10035
MONTANARI FORNARI: Sullo stato dell'apparato produttivo dello stabilimento De Rica di Podenzano (Piacenza), e sulle misure adottate per garantire l'incolumità e la tutela della salute dei lavoratori (4-05197) (risponde Piga, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 10030	PALMIERI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione all'inquinamento delle falde acquifere situate nell'alto vicentino (4-19459) (risponde Marinucci, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10036

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1990

PAG.	PAG.
<p>PARLATO: Sulla realizzazione del parco naturale del Pollino a cavallo delle regioni Basilicata e Calabria (4-02047) (risponde Ruffolo, <i>Ministrò dell'ambiente</i>) 10037</p> <p>PARLATO: Sui criteri in base ai quali la SIP decide in merito alle proprie inserzioni pubblicitarie su periodici o emittenti libere, con particolare riferimento a quelle che compaiono nella rivista <i>Iniziativa</i> (4-03550) (risponde Piga, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 10038</p> <p>PARLATO: Sull'esclusione del MSI-DN dalla partecipazione alla manifestazione denominata « Il regno del possibile » indetta a Napoli dalla società Studi centro storico di Napoli il 12 dicembre 1986 (4-07281) (risponde Piga, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 10038</p> <p>PARLATO: Per un intervento volto a verificare la legittimità delle operazioni intercorse tra la Banca popolare dell'alto Lazio ed il CNR (4-17102) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 10039</p> <p>PARLATO: Sul piano di ammodernamento della Manifattura del Matese di Piedimonte Matese (Caserta) (4-17921) (risponde Fiorino, <i>Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 10041</p> <p>PARLATO: Per un intervento volto a garantire condizioni di efficienza igienico-sanitaria presso il macello comunale di Napoli e ad eliminare il regime di monopolio delle società cooperative che ivi agiscono in concessione a trattativa privata (4-18840) (risponde Bruno, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10042</p>	<p>PARLATO: Sulle iniziative adottate a seguito dell'illegittima esclusione, da parte della Confindustria, del MSI-DN dal convegno, organizzato da detta Confederazione e svoltosi a Capri (Napoli) il 22 e 23 settembre 1989 sul tema « Imprese, partiti, istituzioni » (4-20174) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 10043</p> <p>PIRO: Per un intervento volto a consentire una adeguata qualificazione dei docenti da assegnare all'insegnamento di sostegno, in relazione al caso della professoressa Lombardi, responsabile del sostegno scolastico dell'alunna M. Cristina Ciccarelli, presso la scuola media statale di Formello (Roma) (4-19247) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 10044</p> <p>POLI BORTONE: Sulla gestione della USL LE/6 di Nardò (Lecce), in particolare sulla legittimità dell'attività medica esercitata dal dottor Elvino Oliva, privo del requisito della residenza (4-16484) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10046</p> <p>POLI BORTONE: Sulla illegittimità dell'assunzione di oltre 30 appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 482 da parte delle ferrovie sud-est (4-18302) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 10047</p> <p>RIVERA: Sulle azioni persecutorie poste in essere dalla dirigenza dell'ENI nei confronti dello avvocato Luigi Giordano (4-17791) (risponde Piga, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 10048</p> <p>ROSSI DI MONTELERA: Per un intervento volto a potenziare l'operatività dell'aeroporto di Torino Caselle (4-18077) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 10049</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1990

PAG.	PAG.
<p>RUSSO FERDINANDO: Per l'immissione in ruolo in Sicilia dal 1° settembre 1989 degli insegnanti di educazione musicale beneficiari del combinato disposto dall'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dall'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (4-19361) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 10049</p> <p>RUSSO SPENA: Per un intervento a favore di Francesco Murrone, dipendente dalla Alfacavi di Battipaglia (Salerno) (4-17893) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10051</p> <p>SAPIENZA: Sul progressivo disimpegno del gruppo Selenia nei confronti dello stabilimento di Misterbianco (Catania) impegnato nel campo delle telecomunicazioni via satellite (4-17157) (risponde Piga, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 10051</p> <p>SERAFINI MASSIMO: Sullo stato del procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione relativo alla istanza di ricusazione del pretore di Firenze, Deidda, avanzata dall'imprenditore Graziano, rinviato a giudizio per violazione delle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro (4-17381) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10052</p> <p>SERVELLO: Per un intervento volto a garantire il regolare funzionamento degli uffici della motorizzazione civile di Milano (4-07512) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 10052</p> <p>SERVELLO: Per un intervento volto a garantire il regolare funzionamento degli uffici della motorizzazione civile di Milano (4-15798) (risponde Bernini, <i>Ministro dei trasporti</i>) 10053</p>	<p>SERVELLO: Per l'assunzione di iniziative volte a risolvere lo stato di crisi che attraversano gli enti lirici ed i teatri stabili di prosa (4-20162) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 10054</p> <p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sul seguito dato dalla Corte d'appello di Firenze alla sentenza della Corte di cassazione relativa ad illeciti commessi nella gestione della Banca Toscana (4-15879) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 10056</p> <p>TAMINO: Sulle irregolarità emerse nella pratica della vivisezione presso l'Istituto di fisiologia umana dell'università di Milano (4-18227) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 10056</p> <p>TASSI: Per la predisposizione di controlli in merito ai tassi d'interesse applicati dalle società finanziarie, con particolare riferimento alla Fa-sterfin Leasing di Fidenza (Parma) (4-13044) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 10058</p> <p>TASSI: Per la predisposizione di controlli in merito ai tassi d'interesse applicati dalle società finanziarie, con particolare riferimento alla Fa-sterfin Leasing di Fidenza (Parma) (4-13065) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 10058</p> <p>TASSI: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la corretta archiviazione degli atti e fascicoli che riguardano i cittadini, con particolare riferimento a quelli giudiziari (4-13181) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10059</p>

	PAG.		PAG.
UMIDI SALA: Sulla presunta responsabilità di Matteo Ruggeri e Giuseppe Mancini, detenuti in permesso, in ordine all'omicidio di Antonio Mastro-matteo, commesso a Muggiò (Milano) durante una rapina (4-18075) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	10060	VESCE: Sui motivi per i quali a Domenico De Simone, tossicodipendente detenuto a seguito della coraggiosa denuncia del padre, non è stato concesso di vedere il genitore prima che questi morisse (4-17334) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	10062
VAZZOLER: Sul mancato rispetto da parte del provveditore agli studi di Venezia delle norme della legge 27 dicembre 1989, n. 417, riguardanti il superamento del precariato di sostegno nella scuola elementare (4-20705) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	10061	VITI: Per un intervento volto a garantire l'attuazione dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che proroga gli incarichi universitari dei professori incaricati stabilizzati (4-16938) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	10064

AMALFITANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesse le agitazioni del personale dipendente presso la casa circondariale di Taranto — quali sono le valutazioni e le eventuali iniziative nonchè i provvedimenti che si intendano prendere. (4-17745)

RISPOSTA. — *A seguito di quanto rappresentato dall'interrogante, il direttore della casa circondariale di Taranto, dottoressa Caterina Cirasino, è stata comandata in missione continuativa presso la casa circondariale di Potenza. La direzione della casa circondariale di Taranto è stata affidata, con decreto ministeriale del 20 gennaio 1990, al dottor Francesco Paolo Sagate.*

Con decreto ministeriale in corso di perfezionamento, la dottoressa Caterina Cirasino è stata trasferita presso l'ispettorato distrettuale adulti di Firenze.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

ANDREIS e MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nelle campagne delle province di Cremona e Brescia sono avvenuti spandimenti di liquami che, pur presentati come concimi derivati da fanghi industriali trattati, in realtà erano residui industriali non inertizzati dalle ditte titolate alla lavorazione;

a seguito di accertamenti e denunce operate dal corpo forestale dello Stato, è stato aperto un procedimento giudiziario;

le ditte autorizzate allo smaltimento « corretto » di rifiuti tossici inviarono all'USSL 43 e alla provincia uguale avviso su quando e dove sarebbe avvenuto lo smaltimento, a cui però venivano allegate analisi false di ciò che veniva smaltito —:

quali accertamenti siano stati fatti per determinare la dimensione del fenomeno, che potrebbe riguardare anche le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, e le ripercussioni sui prodotti della terra, sulle falde acquifere, sulla salute dell'uomo e come si intenda intervenire sugli effetti accertati;

quale istruttoria sia stata fatta al momento della concessione delle autorizzazioni, in particolare per verificare l'idoneità delle strutture delle ditte preposte al trattamento dei rifiuti industriali;

quali verifiche siano state effettuate per quanto riguarda: 1) l'idoneità dei fanghi al trattamento come fertilizzanti; 2) lo stoccaggio provvisorio; 3) l'idoneità dei terreni a ricevere tali tipi di fertilizzanti;

se intendano fornire la mappa dettagliata dei terreni su cui è avvenuto lo spandimento di prodotti pericolosi, in modo da tutelare correttamente la salute dei consumatori in base alla provenienza degli alimenti. (4-18503)

RISPOSTA. — *I rifiuti speciali (ancorché non rientranti nella categoria dei tossici nocivi), in base alle vigenti disposizioni regionali e nazionali, possono essere utilizzati comè fertilizzanti in agricoltura. Il recupero dei rifiuti, in quanto attività di smaltimento, deve essere autorizzato dalla regione articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.*

Lo smaltimento dei rifiuti sul suolo agricolo, è ammesso (articolo 3 della regione Lombardia n. 94 del 1980) solo quando si tratti di rifiuti, inclusi i liquami ed i fanghi, direttamente utili alla produzione agricola e non suscettibili di danneggiare le falde acquifere, nei casi nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento regionale.

La regione Lombardia, in attesa del regolamento, ha disciplinato, con prescrizioni transitorie, l'attività di impiego dei rifiuti in agricoltura.

I rifiuti che possono essere utilizzati sono i seguenti:

a) fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione urbani ed industriali (con esclusione dei fanghi primari), che devono comunque risultare stabilizzanti;

b) i rifiuti provenienti da industrie agroalimentari che trattano esclusivamente materie prime naturali;

c) rifiuti aventi composizione analoga a quella dei fertilizzanti.

Per il rilascio dell'autorizzazione, la regione richiede preventivamente di conoscere la tipologia e il quantitativo dei rifiuti attraverso relazioni ed analisi, da mandarsi, ogni sei mesi ed ogni qualvolta venga cambiata la composizione dei rifiuti trattati, alla provincia competente per territorio.

Altre prescrizioni, poi, impongono il divieto all'impiego di rifiuti contenenti le sostanze tossiche ovvero metalli pesanti in valori superiori a quelli fissati dalle norme. La regione Lombardia ha inoltre, individuato i siti e le aree in cui non possono essere smaltiti detti rifiuti.

Per quanto attiene all'attività di controllo della provincia essa si può estrinsecare in via preventiva, mediante una verifica degli aspetti amministrativi (accertamento del possesso o meno dell'autorizzazione regionale e del rispetto di quanto ivi prescritto; se lo smaltimento non è già avvenuto, si procede al prelevamento di campioni dei rifiuti da far sottoporre poi all'analisi al laboratorio dell'unità sanitaria nazionale).

Finché non pervengono i risultati analitici (i cui tempi medi di risposta sono purtroppo non brevi) la provincia si trova impossibilitata ad adottare alcun provvedimento.

Qualora in seguito si riscontri qualche inosservanza, oltre ai provvedimenti sanzionatori, la provincia può diffidare la ditta dal porre in atto le opportune cautele, informando, nel contempo, la regione perché proceda alla revoca dell'autorizzazione.

Dalle informazioni avute dalle autorità locali, risultano responsabili di aver riciclato, senza sottoporli ad alcun procedimento di trasformazione, rifiuti appartenenti alle categorie dei rifiuti speciali e tossico nocivi, le seguenti ditte Casalchimica di Casalmaggiore, la Ecoprogram di Scaldasole (Pavia), la Ducoil di Milano e la Vedril di Rho (Milano).

La regione Lombardia ha sospeso, in data 15 febbraio 1990 con delibera n. 51620, l'autorizzazione concessa alla Casalchimica per il recupero dei rifiuti, e il relativo trattamento come fertilizzanti, poiché non sono state rispettate le condizioni poste nelle autorizzazioni stesse (rapporto del corpo forestale di Brescia del 14 dicembre 1989, n. 18852).

Si informa, infine, che gli uffici competenti del Ministero dell'ambiente hanno predisposto una bozza di decreto per regolamentare l'uso dei fertilizzanti derivanti da rifiuti (così detto compost). Attualmente tale bozza è all'esame, per il parere di competenza, del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 15 della legge n. 441 del 1987.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

da fonti dirette si è appreso che soldati di Menghistu hanno massacrato gruppi di donne eritree, anziane, ammalate che si erano rifugiate nelle chiese;

di fronte a questi fatti che denotano l'inosservanza delle regole minime di di-

ritto internazionale e di rispetto dei diritti umani, occorre un intervento autorevole e rappresentativo di tutti gli organismi della comunità internazionale;

in questo contesto suscita perplessità l'atteggiamento del Governo italiano di completo disimpegno nei confronti di una guerra che dura da circa trent'anni, e sulla quale non è più procrastinabile un atteggiamento chiaro e risoluto —

quali azioni intraprenderà il Governo italiano affinché della situazione vengano investiti urgentemente il Parlamento italiano, il Parlamento europeo, l'ONU;

se il Governo non ritenga urgente riconoscere il diritto all'autodeterminazione del popolo eritreo, e l'organizzazione di una conferenza internazionale sul problema;

se non sia necessario condizionare ogni forma di aiuto e di collaborazione con il Governo etiope alla garanzia e al rispetto dei diritti umani fondamentali.

(4-20745)

RISPOSTA. — *Pur non disponendosi di specifiche informazioni sui fatti indicati nell'interrogazione, è da rilevare che la situazione di guerra che da molti anni insanguina l'Etiopia dà luogo a continue, gravi violazioni dei diritti umani che l'Italia e i Dodici non hanno mancato di condannare. In ambito comunitario, su iniziativa italiana, è stato ribadito l'impegno dei Dodici per porre fine all'opzione militare ed indurre le parti a perseguire la strada del negoziato.*

Sul piano bilaterale, sono stati effettuati in più occasioni, in Italia e in Etiopia, interventi anche al più alto livello, al fine di favorire una soluzione politica della guerra nel nord del paese e rilanciare il negoziato avviato sotto gli auspici del Presidente Carter. Da parte italiana si è tra l'altro attivamente operato affinché il governo di Addis Abeba accettasse, come poi ha fatto, le Nazioni unite quale osservatore della trattativa. Inoltre, nel quadro di un approccio concertato tra i paesi influenti in

Corno d'Africa, è stata sostenuta l'azione di quei governi volta a promuovere la ripresa del negoziato.

Conformemente all'orientamento degli altri principali donatori, e in particolare dei paesi comunitari, da parte italiana si ritiene che un'eventuale sospensione generalizzata degli aiuti arrecherebbe un grave pregiudizio alle popolazioni civili dell'area beneficiarie di interventi di cooperazione, sviluppati in parte d'intesa con i fronti di opposizione e realizzati anche per il tramite di autorevoli organismi internazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Agnelli.

BELLOCCHIO e FERRARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che il presidente della USL n. 10 della Campania, ha opposto un formale diniego al rilascio di copia dei verbali dei revisori dei conti, relativi al 1987 avanzate dai rappresentanti dell'opposizione e ciò in aperta violazione sia dell'articolo 24 della legge n. 816 del 1985 che degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 29 del 1986;

che a seguito di tale rifiuto i signori Vernoni e Gagliardi sono stati costretti a presentare in data 29 giugno 1989 al pretore di Teano (CE) regolare denuncia per violazione dell'articolo 328 del codice penale —:

se ed a quale stadio trovasi l'istruttoria della denuncia. (4-17532)

RISPOSTA. — *Il 21 novembre 1988 il gruppo del PCI ha presentato denuncia contro il presidente della unità sanitaria locale n. 10 per il mancato rilascio di copie degli atti relativi ai conti dell'anno 1987.*

Per tale fatto il pretore di Santa Maria Capua Vetere — sezione distaccata di Teano — ha pronunciato sentenza di archiviazione poiché il fatto non costituisce reato.

Non risultano presentate denunce in data 29 giugno 1989 per i medesimi fatti e,

comunque, presso la citata sezione distaccata non vi sono più fascioli penali pendenti che riguardino il presidente della unità sanitaria locale n. 10.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 febbraio 1990 Enrico Gu-rioli, consigliere comunale del MSI-DN di Imola, inoltrava al sindaco di quel comune l'interpellanza che qui di seguito integralmente si trascrive:

« Alcune sedute fa di Consiglio comunale è stata revocata la delibera del Consiglio stesso n. 784 del 14/12/1989: "Approvazione convenzione tra il Comune di Imola, il Combo Jazz Club e la società Tag Snc, per la realizzazione di una rassegna di concerti Jazz presso il locale Cap Creus ubicato in Imola". La revoca è venuta a seguito di una lettera dell'Assessore Virna Gioiellieri che in ritardo si è accorta di aver votato questa delibera che vede direttamente interessato il fratello responsabile locale del PCI e presidente del Combo. La delibera è quindi stata revocata e poi rivotata con l'assenza di Virna Gioiellieri. Perché Virna Gioiellieri non può votare una delibera che vede direttamente interessato il fratello? Lo prevede l'art. 290 del T.U.L.C.P. (Testo Unico Legge Comunale e Provinciale) n. 148 del 1915 che così recita: "I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi". Il sottoscritto Consigliere comunale, facendo una piccola ri-

cerca ha spulciato 12 delibere riguardanti rapporti fra il Comune di Imola ed il Combo Jazz Club rilevando delle votazioni che ritiene in contrasto con il sopra citato articolo 290 TULCP 1915 n. 148. Il giorno 25 settembre 1986 la Giunta comunale, con voti unanimi ha approvato la seguente delibera: "Istituzione per l'anno scolastico 1986/1987, di corsi di insegnamento musicale di base teorico-pratico, convenzione tra il comune di Imola e il Combo Jazz Club". Era presente l'Assessore Virna Gioiellieri. La delibera sopra riportata veniva integrata da un'altra, la n. 1078 dell'undici giugno 1987 che "su proposta dell'Assessore alle Attività Giovanili, Sig.a Virna Gioiellieri", «con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese» deliberava l'integrazione ecc. Era presente l'assessore Virna Gioiellieri. Con delibera della Giunta Municipale n. 1604 del 24/9/87 "su proposta dell'Assessore al Piano Giovani, Sig.ra Virna Gioiellieri", si deliberava di acquistare le attrezzature musicali indicate per il corso Music/Action convenzionato fra il Comune ed il Combo. Era presenta Virna Gioiellieri.

Il giorno 7/10/88 con delibera Consiliare n. 388 veniva ratificata la deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale 1386 avente per oggetto "Istituzione corsi MUSIC/ACTION scuola per l'apprendimento dei linguaggi musicali (Rock, Blues, Fusion, Jazz)". Virna Gioiellieri era presente, la ratifica passava con il voto di tutti i comunisti presenti e l'astensione delle minoranze. Con delibera della G.M. n. 1704 del 27/10/88 "Assunzione di spesa per il noleggio di un pianoforte e di una batteria per i corsi musicali MUSIC/ACTION per il periodo novembre 1988/Ottobre 1989", "su proposta dell'Assessore Virna Gioiellieri, con voti unanimi espressi in forma palese", si noleggiavano come in oggetto una batteria e un pianoforte. Al voto era presente Virna Gioiellieri. Con la delibera 1196 della G.M. del 20/7/89 si erogava un contributo al Combo con voti unanimi espressi in forma palese. Presente Virna Gioiellieri. La delibera 1196 veniva ratificata con la

delibera consiliare n. 485 del 8 sett. 1989 che riportava la seguente votazione 17 favorevoli (i comunisti), 3 astenuti (PSI), 9 contrari (MSI-DC-PRI). Era presente Virna Gioiellieri. Con delibera di Giunta n. 1512 veniva modificata la precedente 1196 ed era votata alla unanimità dei presenti (tutti gli assessori, quindi anche Virna Gioiellieri). La delibera 1512 veniva poi ratificata con la delibera di Consiglio n. 623 del 17/11/89 e col voto favorevole di tutti i comunisti. Questa volta Virna Gioiellieri era assente. Alla luce di tutto ciò sono a chiederLe se ritiene che le votazioni delle delibere sopra riportate debbano ritenersi regolari. Voglio ricordare che il testo "Disposizioni comuni alle amministrazioni" circa l'art. 290 legge 1915 n. 148 al secondo capoverso riporta: È illegittima la deliberazione comunale se il consigliere che avrebbe dovuto astenersi per incompatibilità, abbia, pur senza esprimere il proprio voto partecipato alla discussione sull'affare rispetto al quale sussisteva l'incompatibilità. (Cons. St., Sez. VI, 6 dicembre 1961, n. 1039, in Foro it., 1962, III, 182). Con la presente sono anche ad evidenziarLe che riterrei inopportuno per una amministrazione a guida PCI, intrattenere rapporti con una organizzazione il cui presidente è l'attuale segretario della federazione imolese del PCI. »;

aldilà della risposta che il consigliere comunale Enrico Gurioli avrà dal sindaco di Imola, appare evidente la responsabilità penale dell'assessore Virna Gioiellieri, quantomeno sotto il profilo del reato di interesse privato in atti di ufficio -:

se risulti se e presso quale ufficio giudiziario ed in che fase e grado e per quale reato sia pendente un procedimento penale a carico dell'assessore del comune di Imola, Virna Gioiellieri, in riferimento ai fatti di cui sopra. (4-18381)

RISPOSTA. — *Non risultano iscritti procedimenti penali nei confronti dell'assessore del comune di Imola, Virna Gioiellieri, né alla procura della Repubblica presso il tri-*

bunale né alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Bologna.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 aprile 1988 fu già presentata l'interrogazione n. 4-05835, relativa al fatto che il 26 gennaio 1988 il pretore di Mondovì, dottor Bausone, aveva respinto una istanza proposta dalla difesa dell'imputato Tancredi Falcetto per la sospensione del procedimento penale n. 761/87 R.G. della pretura di Mondovì, prima di aver letto o potuto leggere il ricorso che la difesa dichiarava sospensivo, interrogazione cui il ministro rispose il 12.9.88;

poiché su detta questione è stato chiamato a pronunciarsi il tribunale di Mondovì, nell'ambito del procedimento incidentale di ricusazione, ed ha affermato che, essendo l'istanza del difensore ispirata a fini dilatori, il pretore aveva tutto il diritto di respingerla senza leggerla, scrivendo testualmente che: « in particolare, in relazione al fatto di avere il dottor Bausone obliterato il ricorso per cassazione presentato al pretore di Torino il 25 gennaio 1988, che tale comportamento appariva legittimo ed opportuno, non essendo dato comprendere, se non in chiave dilazionatoria, il motivo per il quale detto atto sia stato presentato a quell'ufficio il giorno suddetto, anziché direttamente alla pretura di Mondovì il giorno successivo, alla ripresa del dibattimento cui sono risultati presenti sia l'imputato che il difensore, con la consapevolezza che a tale ufficio esso sarebbe così pervenuto solo successivamente, a distanza di giorni, e con la possibilità, quindi, che il dibattimento subisse un nuovo rinvio. Da così grave affermazione questo tribunale intendeva esimersi. A tanto è stato invece indotto dalla pressante richiesta del difensore suddetto »;

poiché nel frattempo allo stesso imputato, ingegner Tancredi Falcetto, giungeva una comunicazione giudiziaria per calunnia dal procuratore della Repubblica di Mondovì dottor Allegri, il quale aveva vistato l'archiviazione di una querela dello stesso Falcetto;

per spiegare come mai il fatto denunziato dal Falcetto non costituirebbe reato in sede di archiviazione e costituirebbe invece reato per procedere a titolo di calunnia contro il Falcetto, il pubblico ministero ha sostenuto che la comunicazione giudiziaria era stata inviata al fine di archiviare, in vista di « un'archiviazione *in pectore* », scrivendo testualmente che « ci si deve allora ricondurre alla deliberazione di archiviazione del pretore, che, sia pure con riguardo al reato addebitato al calunniato ebbe proprio *prima facie* a ritenere incomprensibile la calunnia pur offrendone la delibazione al pubblico ministero presso il giudice superiore.

A questo pubblico ministero (e cioè al sottoscritto) non è stata possibile la delibazione immediata perché anche nel caso di richiesta di archiviazione *in pectore*, doveva precedere la stimolazione procedimentale delle parti a partecipare alla prova (comunicazione giudiziaria) istituendo il presidio difensivo quanto meno in favore della parte offesa, soggetto maggiormente interessato a contrastare la richiesta.

Fu il giudicabile per calunnia a far valere invece, proprio in forza della ricezione dell'avviso di procedimento, il suo diritto alla scelta del rito, trasformandosi così in accusato a livello di formale istruzione, con la conseguente non proponibilità, anche per la calunnia, della richiesta di archiviazione »;

poiché sulla base di tale nuovo concetto dell'esercizio dell'azione penale in vista di un'archiviazione *in pectore* il pubblico ministero ha chiesto ed ottenuto il proscioglimento istruttorio del Falcetto perché il fatto non sussiste;

che detto proscioglimento non è stato impugnato dalla procura generale di

Torino ed è quindi divenuto definitivo, procedimento penale 32/88 del giudice istruttore di Mondovì contro Falcetto Tancredi (sentenza istruttorio del 15 febbraio 1989 vistata dalla procura generale di Torino) —:

se non ritenga che una serie di comportamenti processuali così anomali e così sfavorevoli sempre allo stesso imputato e sempre da parte di un gruppo di giudici della stessa città, che lavorano nel medesimo palazzo di giustizia, meriti un'indagine globale ed urgente di carattere disciplinare. (4-12625)

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 aprile 1988 fu già presentata una interrogazione relativa al fatto che il 26 gennaio 1988 il pretore di Mondovì, dottor Bausone, aveva respinto una istanza proposta dalla difesa dell'imputato Tancredi Falcetto per la sospensione del procedimento penale n. 761/87 R.G. della pretura di Mondovì, prima di aver letto o potuto leggere il ricorso che la difesa dichiarava sospensivo, interrogazione cui fu data risposta il 12 settembre 1988;

su detta questione è stato chiamato a pronunciarsi il tribunale di Mondovì — nell'ambito del procedimento incidentale di ricsuzione — ed ha affermato che, essendo l'istanza del difensore ispirata a fini dilatori, il pretore aveva tutto il diritto di respingerla senza leggerla, scrivendo testualmente che: « in particolare, in relazione al fatto di avere il dottor Bausone obliterato il ricorso per cassazione presentato al pretore di Torino il 25 gennaio 1988, che tale comportamento appariva legittimo ed opportuno, non essendo dato comprendere, se non in chiave dilazionatoria, il motivo per il quale detto atto sia stato presentato a quell'ufficio il giorno suddetto, anziché direttamente alla pretura di Mondovì il giorno successivo, alla ripresa del dibattimento cui sono risultati presenti sia l'imputato che il suo difensore, con la consapevo-

lezza che a tale ufficio esso sarebbe così pervenuto solo successivamente, a distanza di giorni, e con la possibilità, quindi, che il dibattimento subisse un nuovo rinvio. Da così grave affermazione questo tribunale intendeva esimersi. A tanto è stato invece indotto dalla presente richiesta del difensore suddetto »;

nel frattempo allo stesso imputato, ingegner Tancredi Falcetto, giungeva una comunicazione giudiziaria per calunnia dal procuratore della Repubblica di Mondovì, dottor Allegri, il quale aveva vistato l'archiviazione di una querela dello stesso Falcetto;

per spiegare come mai il fatto denunziato dal Falcetto non costituirebbe reato in sede di archiviazione e costituirebbe invece reato per procedere a titolo di calunnia contro il Falcetto, il pubblico ministero ha sostenuto che la comunicazione giudiziaria era stata inviata al fine di archiviare, in vista di « un'archiviazione *in pectore* », scrivendo testualmente che « ci si deve allora ricondurre alla delibazione di archiviazione del pretore che, sia pure con riguardo al reato addebitato al calunniato, ebbe proprio *prima facie* a ritenere incomprensibile la calunnia pur offrendone la delibazione al pubblico ministero presso il giudice superiore. A questo pubblico ministero (e cioè al sottoscritto) non è stata possibile la delibazione immediata perché, anche nel caso di richiesta di archiviazione *in pectore*, doveva precedere la stimolazione procedimentale delle parti a partecipare alla prova (comunicazione giudiziaria) istituendo il presidio difensivo quanto meno in favore della parte offesa, soggetto maggiormente interessato a contrastare la richiesta. Fu il giudicabile per calunnia a far valere invece, proprio in forza della recezione dell'avviso di procedimento, il suo diritto alla scelta del rito, trasformandosi così in accusato a livello formale di istruzione, con la conseguente non proponibilità, anche per la calunnia, della richiesta di archiviazione »;

sulla base di tale nuovo concetto dell'esercizio dell'azione penale in vista di

un'archiviazione (*in pectore*) il pubblico ministero ha chiesto ed ottenuto il proscioglimento istruttorio del Falcetto perché il fatto non sussiste;

detto proscioglimento non è stato impugnato dalla procura generale di Torino ed è quindi divenuto definitivo: procedimento penale 32/88 del G.I. di Mondovì contro Falcetto Tancredi (sentenza istruttoria del 15 febbraio 1989 vistata il 20 febbraio 1989 dalla procura generale di Torino) —

se non ritenga che una serie di comportamenti processuali così anomali e così sfavorevoli sempre allo stesso imputato e sempre da parte di un gruppo di giudici della stessa città, che lavorano nel medesimo palazzo di giustizia, meriti una iniziativa urgente, anche di carattere disciplinare. (4-18649)

RISPOSTA. — Nel corso del dibattimento relativo al processo penale a carico dell'ingegner Tancredi Falcetto, imputato di diffamazione, il difensore dello stesso, all'udienza del 26 gennaio 1988, proponeva istanza di sospensione del dibattimento, adducendo tra l'altro di aver proposto ricorso in Cassazione avverso taluni atti dello stesso procedimento.

Il pretore di Mondovì, dottor Riccardo Bausone, con provvedimento adottato nella stessa udienza, rigettava l'istanza e disponeva procedersi oltre nel dibattimento, sul presupposto che l'impugnazione proposta avverso atti dello stesso procedimento da parte della difesa dell'imputato non fosse motivo di sospensione, tanto più che eventuali doglianze contro taluni atti del procedimento sarebbero state assorbite dall'eventuale impugnativa avverso il provvedimento che avrebbe definito il giudizio.

L'imputato presentava quindi dichiarazione di riconsunzione del dottor Bausone che, rimessa al tribunale di Mondovì, veniva dallo stesso respinta con provvedimento emesso in data 2 febbraio 1988. Avverso detto provvedimento il Falcetto ha proposto ricorso per Cassazione che è stato respinto con sentenza in data 5 luglio 1989.

Quanto sopra premesso, si ritiene che nell'operato del dottor Bausone non emergano comportamenti disciplinarmente rilevanti e che quindi nessuna iniziativa debba essere adottata nei confronti del predetto magistrato.

Quanto al procedimento per calunnia instaurato nei confronti del suddetto Tancredi Falchetto, si osserva che la comunicazione giudiziaria è un atto dovuto e che lo stesso procedimento si è svolto in istruttoria formale dietro espressa richiesta dell'indiziato. Non sembrano quindi sussistere comportamenti processuali anomali e sfavorevoli posti in essere dai giudici di Mondovì, tenuto anche conto che, in esito allo stesso procedimento il Tancredi Falchetto è stato prosciolto del reato di calunnia con formula ampia (perché il fatto non sussiste).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

BERSELLI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

dal 6 luglio scorso l'avvocato Antonio Piccolo, di 35 anni, ed il nipote Domenico Masellis, di 22 anni, entrambi di Bologna, sono rinchiusi nell'Agua Santa, il peggior carcere di Rio de Janeiro, dividendo la cella di pochi metri con una ventina di detenuti, dovendo per dormire attendere il turno in quanto lo spazio non consente a tutti di sdraiarsi nello stesso momento. Da un rubinetto, per mezz'ora al giorno, viene erogata l'acqua per lavarsi, per sciacquare i piatti e fare il bucato. I bisogni corporali si fanno in un angolo, davanti agli altri, dentro al bugliolo. Il cibo è sempre lo stesso e solo una volta la settimana la cella viene aperta ed i detenuti usufruiscono di qualche ora d'aria in cortile;

L'avvocato Piccolo, come cittadino di istruzione superiore, avrebbe avuto diritto a scontare la condanna in regime carcerario differenziato con cella singola, ma per non lasciare solo il nipote ha rinunciato a tale privilegio;

l'avvocato Piccolo ed il nipote sono stati condannati, rispettivamente, a tre anni e mezzo ed a tre anni di reclusione, per aver spacciato una banconota da cento dollari falsa in circostanze poco chiare e tali comunque da far ritenere che gli stessi, probabilmente vittime di una truffa, possano aver agito in assoluta buona fede —:

quali iniziative urgenti intenda porre in essere per accertare in base a quali elementi ed a quali prove concrete l'avvocato Piccolo ed il nipote siano stati condannati dall'autorità giudiziaria brasiliana;

quali iniziative altrettanto urgenti intenda porre in essere per assicurare all'avvocato Piccolo ed al nipote condizioni di vita carceraria compatibili con la dignità di essere umani, assicurando altresì ai due nostri connazionali il necessario sostegno materiale, morale e di assistenza legale;

quali ulteriori urgenti iniziative intenda infine porre in essere per assicurare il pronto rientro in Italia dell'avvocato Piccolo e del nipote, facendoli beneficiare della sospensione della pena o di altri diversi istituti giuridici anche eccezionalmente applicabili. (4-21235)

RISPOSTA. — L'avvocato Antonio Piccolo e il signor Domenico Masellis sono stati arrestati il giorno 9 aprile 1990 presso l'aeroporto internazionale di Rio de Janeiro con l'accusa di detenzione e spaccio di banconote false (2.600 dollari USA per un totale di 26 banconote).

I suddetti sono stati rinchiusi, in attesa di giudizio, presso il carcere della polizia federale di Rio de Janeiro e successivamente alla loro condanna di primo grado, rispettivamente a 3 anni e 6 mesi e a 3 anni di reclusione, sono stati trasferiti presso il carcere di Agua Santa della suddetta città. Da tale struttura carceraria sono stati di recente nuovamente trasferiti ad altro istituto di pena, il carcere Ferreira Neto della città di Niteroi, nel quale godono di un miglior trattamento, essendo

stati sistemati in una cella a due letti e avendo la possibilità di usufruire, durante il giorno, di varie ore d'aria.

Le condizioni di vita all'interno del carcere di Agua Santa erano in effetti difficili. Nonostante ciò, l'avvocato Piccolo ed il signor Masellis godevano di particolare attenzione e considerazione da parte del direttore dell'istituto di pena che, a quanto riferito dagli stessi imputati, ha sempre dimostrato comprensione per il loro caso e fornito assistenza in caso di necessità.

Il consolato generale d'Italia a Rio ha prestato e continua a prestare l'assistenza del caso ai connazionali in questione ed è in continuo contatto con il loro attuale avvocato, il dottor Soares Brandao Martins, penalista presso un noto ufficio legale della città. D'intesa con il suddetto avvocato, il nostro console si sta adoperando affinché presso il tribunale di Rio il processo d'appello possa essere fissato quanto prima — il magistrato incaricato del processo avrebbe assicurato che esso avrà luogo entro il mese di novembre — auspicando nel contempo una soluzione favorevole del caso.

Purtroppo, nonostante i passi esperiti, non è stato possibile ottenere, dato il particolare rigore della legislazione brasiliana in materia di reati valutari — che i due connazionali beneficiassero di un eventuale provvedimento di riduzione della pena. Tali provvedimenti, infatti, sono previsti per pene restrittive inferiori ai due anni di carcerazione. Qualora, però, la sentenza di appello confermi la sentenza di primo grado e sopravvenga, quindi, la condanna definitiva, sarà possibile sollecitare l'emanazione di un provvedimento di espulsione nei confronti dei due connazionali. È da segnalare, infine, che questa amministrazione si mantiene in continuo contatto con i familiari dei suddetti, ai quali fornisce notizie sull'evoluzione del caso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

BIONDI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

un gruppo di ricercatori dell'università di Genova risultano essere penalizzati da una delibera (n. 2020 del 1988) della sezione di controllo della Corte dei conti che ha ricusato il visto a 31 decreti di nomina a ricercatore adottati fra il 1983 ed il 1986 dal rettore dell'università di Genova;

detti decreti sono stati censurati per il mancato rispetto dell'articolo 7, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, volto a garantire l'anonimato dei concorrenti al pubblico concorso sino a che tutti gli elaborati non siano stati esaminati;

risulta che le commissioni giudicatrici avrebbero verbalizzato nel senso censurato dall'organo di controllo sulla base di un *fac-simile* di verbale predisposto dai competenti uffici dell'amministrazione universitaria. Sembra essere quindi fuori discussione la regolarità sostanziale dell'operato delle diverse commissioni giudicatrici, mentre la regolarità formale è risultata inficiata per aver seguito un modello di procedimento preparato dalla stessa amministrazione —:

se non ritengano necessario proporre al Consiglio dei ministri una richiesta di registrazione con riserva dei citati decreti di nomina, per ovviare una situazione che vede ricercatori in servizio anche da sei anni, improvvidamente penalizzati nel loro status giuridico ed economico.

(4-14040)

RISPOSTA. — La Corte dei conti a sezioni riunite, nella adunanza del 29 novembre 1989, ha disposto la registrazione con riserva degli stessi.

In data 15 febbraio 1990 questo ministero ha provveduto a comunicare quanto sopra al rettore dell'università di Genova.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

BOGI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il *doping* rappresenta un grave offuscamento dell'etica sportiva, ma le sue pratiche più moderne assumono ormai i caratteri di rischio per la salute dell'uomo e per la sua integrità biologica;

la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, in materia di tutela sanitaria delle attività agonistico-sportive dispone l'accertamento obbligatorio dell'idoneità a svolgere attività sportive ed istituisce un articolato sistema di ammende nei confronti degli atleti partecipanti a competizioni sportive che impieghino, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possano risultare nocive per la salute e di chiunque somministra loro sostanze a tal fine;

i medici incaricati dei prelievi sono ufficiali di polizia giudiziaria e il dirigente del laboratorio ha l'obbligo di denunciare al medico provinciale le analisi risultate positive per l'avvio di una procedura che si conclude con la denuncia all'autorità giudiziaria;

dall'indagine conoscitiva della XII Commissione affari sociali è emerso che questa legge è largamente inapplicata: anche il rappresentante del Ministero dell'interno è giunto a definire la legge n. 1099 « una specie di legge fantasma »;

la normativa che disciplina la sperimentazione clinica di prodotti farmaceutici sull'uomo appare largamente carente e attività sperimentale di questo genere potrebbe essere stata svolta per migliorare il rendimento di chi compie attività sportiva anche con rischio per l'atleta;

appare invece presumibile l'esistenza di un mercato clandestino di prodotti « dopanti », in particolare per quanto riguarda l'ingresso in Italia di farmaci steroidei e non steroidei anabolizzanti;

il Ministero dell'interno ha comunicato che risulta solo un caso di intervento da parte della polizia di Stato che ha eseguito accertamenti sull'uso di steroidi anabolizzanti da parte di frequen-

tori anche minorenni di una palestra di Modena ed uno da parte dei carabinieri, che hanno sequestrato presso una palestra di Brescia prodotti in parte di origine statunitense sprovvisti della registrazione e dell'autorizzazione del Ministero della sanità, denunciando il titolare della palestra al pretore di Brescia per commercio ed impiego nel settore sportivo di prodotti a base di steroidi anabolizzanti;

non risultano interventi da parte dell'autorità giudiziaria —

quali e quanti sono i procedimenti penali pendenti o conclusi relativi all'impiego da parte di atleti o alla sperimentazione su di essi di sostanze dirette a modificare artificialmente le loro energie naturali. (4-15128)

RISPOSTA. — *Nel circondario del tribunale di Savona risulta pendente un procedimento penale contro un direttore tecnico, un allenatore ed un medico sportivo della Federazione italiana lotta pesi e judo (FILPJ) per i reati di violenza privata continuata (ai danni di alcuni atleti), commercio e importazione illegale di medicinali (steroidi), abusivo esercizio della professione medica; e ciò in relazione ad una denuncia, dapprima anonima, poi confortata da puntuali dichiarazioni di alcuni atleti, relativa appunto all'uso massiccio di anabolizzanti da parte di moltissimi atleti iscritti alla FILPJ, uso in parte spontaneo e in parte indotto dai suddetti imputati, comunque sempre dagli stessi consigliato. Uno solo dei tre imputati, raggiunto da ordine di comparizione, si è presentato e ha respinto gli addebiti. Le prove a carico tuttavia sembrano, allo stato, univoche e inducono a ritenere che in effetti, almeno fino allo scorso anno, era vasto e diffuso l'uso da parte degli atleti iscritti alla FILPJ di medicinali vari tra cui steroidi e anabolizzanti. Alcuni di tali atleti hanno subito danni irreversibili, e comunque gravi, al loro fisico.*

Lo stesso procuratore della Repubblica, inoltre, ha precisato che non risulta alcun procedimento per violazione alla legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, a sua volta, ha comunicato che la denuncia indicata nell'interrogazione sembra riferirsi (in mancanza di altri dati identificativi del procedimento penale) a quella inoltrata dal NAS di Brescia in data 3 maggio 1989, con cui due persone venivano denunciate al pretore di Brescia. Il procedimento veniva archiviato in data 23 ottobre 1989.

Il procuratore della Repubblica di Brescia ha comunicato, inoltre, che né presso quell'ufficio né presso le altre preture del circondario, risultano iscritti procedimenti penali relativi all'oggetto dell'interrogazione. Si fa presente, infine, che presso tutti gli altri distretti non si sono verificati casi di procedimenti penali per fatti analoghi a quelli di cui trattasi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

CAPANNA e SCALIA. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per conoscere — premesso che:*

la Commissione Ambiente del Senato il 3 luglio 1989 approvava in sede deliberante la istituzione di nove Parchi Nazionali tra cui quello interregionale del Pollino;

la Commissione nominata da questo ministero per la delimitazione del Parco del Pollino, ha registrato pareri diversi tra i rappresentanti delle regioni interessate: la Calabria e la Lucania;

i rappresentanti regionali della Calabria si esprimono per una delimitazione « allargata » del parco in quanto, così come rilevato da studiosi, nel versante calabro del parco del Pollino sarebbe opportuno includere i monti dell'Orsomarso perché oltre all'indiscussa omogeneità del paesaggio naturalistico, vi è una geomorfologia orogenetica del territorio montuoso altrettanto omogenea;

le montagne dell'Orsomarso presentano le più consistenti foreste di tutta la Calabria settentrionale e conservano nella

fauna esemplari di capriolo autoctono, specie in via di estinzione, nonché, per la flora, il pino loricato che da decenni è oggetto di attenzione dei botanici in luogo della protezione e conservazione della flora di tipo Mediterraneo;

una delimitazione « restrittiva » che non tenga cioè conto delle premesse sopra esposte, oltre che ad esprimere una visione « miope » dal punto di vista ambientale, porterebbe elementi di divisione nella comunità, colà fortemente presente e, complessivamente in una realtà omogenea dal punto di vista sociale, economico e culturale —:

quale sia il parere del Ministro in indirizzo sulla vicenda e se non si intenda intervenire a freno di politiche spesso solo campaniliste che non terrebbero presente la realtà geologica e ambientale, lì dove anche i sindacati, gli enti locali interessati, le Associazioni ambientaliste, la giunta regionale calabra e le popolazioni cittadine interessate al progetto hanno già espresso parere favorevole a ciò. (4-17950)

RISPOSTA. — *La commissione paritetica Stato-regioni si è costituita con decreto ministeriale 15 giugno 1989 ed ha iniziato i lavori relativi alla perimetrazione e alle norme di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino il 26 ottobre 1989. Il Ministero dell'ambiente ha sempre sostenuto l'inclusione dei monti Orsomarso e Verbicaro nella perimetrazione del parco, poiché trattasi di aree non solo con alto valore naturalistico ma anche morfologicamente integrate col Pollino stesso.*

Nel decreto, attualmente alla firma del Sottosegretario del Ministero dell'ambiente, onorevole Angelini, è contenuta la soluzione, emersa in seno alla commissione a conclusione dei lavori, che prevede:

per il territorio pertinente alla Regione Calabria, una perimetrazione, una zonizzazione e norme di salvaguardia in linea con la legge-quadro sulle aree protette, in discussione al Parlamento:

per il territorio pertinente alla Regione Basilicata, una perimetrazione rispettosa del parco regionale già esistente e del piano territoriale regionale e come norme di salvaguardia, quelle già esistenti, in vigore con il PTRC della regione Basilicata.

Una definitiva soluzione sarà raggiunta al momento dell'emanazione delle direttive per la redazione del piano parco, a cura dell'ente gestore, in cui ci saranno paritetivamente rappresentati: lo Stato, la regione Basilicata e la regione Calabria.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CAPANNA, CIMA e FILIPPINI ROSA.

— Al Presidente del Consiglio dei ministri.

— Per conoscere — premesso che:

nell'aprile scorso durante un vertice di gabinetto sulla questione dell'inquinamento idrico nell'area della città di Napoli, il Governo annunciò lo stanziamento di circa 80 miliardi per il completamento del pezzo di acquedotto detto « Campania Occidentale » in attesa di essere ultimato da ben 20 anni;

dagli studi eseguiti dai tecnici risulta che il completamento di questo ramo dell'acquedotto avrebbe risolto questa grossa emergenza potendo esso immettere ben 11 mila litri al secondo e quindi permettere di bloccare e bonificare quello del Lufrano;

ancora si deduce dai dati dei tecnici che quanto stia oggi avvenendo, altro non sia che il solito scandalo annunciato —:

quali siano i tempi reali e le possibilità di intervento più celeri per attuare quanto dai Ministri stabilito in quanto gli interroganti ravvedono che un ritardo ulteriore sarebbe un'ulteriore grave negligenza inspiegabile e che individuerrebbe altre gravi responsabilità in chi governa lo Stato;

se gli interventi di cui si stanno già riscontrando i ritardi non siano dovuti ai soliti motivi circa l'indizione delle gare di

appalto e le diverse competenze degli enti locali, dimenticando perciò la salute di ben oltre 3 milioni di cittadini italiani.

(4-19739)

RISPOSTA. — *I lavori dei primi cinque lotti concernenti la realizzazione dell'acquedotto della Campania occidentale furono consegnati dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno nel settembre 1982.*

I lavori successivi, a causa dell'avvenuta soppressione della Cassa, sono passati alla competenza e responsabilità della Regione Campania, che può contare sulla collaborazione delle amministrazioni statali competenti. In particolare, il Ministero dei lavori pubblici sottolinea due recenti iniziative che dovrebbero consentire a breve la esecuzione delle opere di captazione delle sorgenti del Gari nel comune di Cassino e di San Bartolomeo nel comune di Venafro per il convogliamento della portata complessiva di circa 3.500 litri al secondo nel citato acquedotto. È stato infatti emanato da quel dicastero il decreto 10 gennaio 1990, n. 11, col quale si è autorizzato l'immediato inizio dei lavori di captazione delle sorgenti del Gari (ai sensi dell'articolo 13 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775) per una portata di circa tremila litri al secondo, così come previsto dal vigente piano regolatore generale degli acquedotti, mentre, con protocollo di intesa, sottoscritto tra i rappresentanti delle regioni Campania e Molise in occasione della riunione tenutasi presso quel ministero in data 20 dicembre 1989, è stata raggiunta l'intesa sulla ripartizione della portata della sorgente San Bartolomeo, che prevede la riserva di 200 litri al secondo per le esigenze potabili ed industriali molisane e 300 litri al secondo per assicurare il minimo deflusso, vitale nell'alveo, lasciando così le portate in eccedenza a beneficio del territorio campano.

In materia, infine, altri recenti provvedimenti sono stati emessi dal ministro per il coordinamento della protezione civile per l'accelerazione delle procedure relative alla esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto di cui trattasi e/o connessi al-

l'emergenza idrica in genere dell'area campana (ordinanze 22 maggio 1990, n. 1910, 4 giugno 1990, n. 1929 e 6 giugno 1990, n. 1935).

Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Fiorino.

CARADONNA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero.* — Per conoscere — premesso che

la Germania Federale si è aggiudicata recentemente una commessa per la fornitura alla marina militare greca di quattro fregate, vincendo una annosa competizione con le industrie navalmeccaniche olandesi ed italiane, rappresentate queste ultime dalla Fincantieri;

i cantieri tedeschi sono riusciti inoltre ad ottenere l'assegnazione di altre due unità e ad elevare il valore della prima commessa da mezzo miliardo di dollari ad oltre un miliardo includendo nella fornitura vecchi aerei; carri armati di modello superato ed un prestito a lungo termine di 100 milioni di marchi;

il notevole successo tedesco è stato reso possibile dalla articolata cooperazione di più dicasteri ellenici e tedeschi, nonché dalla duttilità manifestata dalla parte tedesca nella preparazione di un pacchetto di offerta conveniente per ambedue i contraenti —:

come viene giustificato l'insuccesso della Fincantieri che pure, sul piano strettamente navale, aveva da giocare carte molto valide, ma non ha ottenuto nel corso di questa vicenda la cooperazione plurilaterale a livello governativo italiano che era necessaria per avere successo. (4-06873)

RISPOSTA. — *Alla gara indetta dalla marina militare greca per la fornitura di fregate, la Fincantieri ha dovuto affrontare la più qualificata concorrenza internazionale rappresentata dai cantieri inglesi, statunitensi, olandesi e tedeschi. L'offerta della so-*

cietà ha riguardato tipi di unità, da realizzarsi in parte in Italia e in parte in Grecia, sperimentate con successo ed attualmente in servizio presso la Marina militare italiana ed altre marine estere.

Nella fase finale della trattativa il ministero della difesa greco ha ritenuto di privilegiare nell'assegnazione della commessa i cantieri tedeschi avendo gli stessi, tramite intervento governativo, aggiunto alla propria offerta sia crediti di aiuto sia soprattutto la fornitura di ulteriori mezzi militari non navali.

Va comunque precisato che il Ministero del commercio con l'estero ha a suo tempo rilasciato alla Fincantieri l'affidamento previsto dalla normativa vigente per ogni tipo di fornitura con pagamento dilazionato, che avrebbe consentito, in caso di aggiudicazione del contratto, l'attribuzione dei benefici previsti dalla legge n. 227 del 1987.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Piga.

CARADONNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

se non ritenga opportuno indagare, attraverso gli organi di controllo, sulla attività quantomeno irregolare della Banca Vincenzo Tamborino di Maglie per i seguenti motivi:

1) ha incassato dall'ufficio della tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Lecce un mandato AIMA con il numero 233 per lire 16.475.950, pagato il 13 settembre 1974 e intestato a Giuseppina Tamborino, dopo la morte della suddetta, senza averne alcuna autorizzazione e tacendo il fatto agli eredi;

2) ha aperto un conto corrente a nome di Giuseppina Tamborino a firma di traenza di un tale Oronzo Selleri senza richiesta della suddetta e senza che Oronzo Selleri avesse alcun mandato. Ha inoltre ammesso che su detto conto prelevasse il Selleri con assegni a se stesso, pretendendo di indebitare con esosi interessi la signora Giuseppina Tamborino;

3) ha falsificato il cartellino del suddetto conto corrente aggiungendo alla firma di traenza di Oronzo Selleri quella di Antonio Tornesello quando dopo la morte della signora Giuseppina Tamborino a seguito della richiesta del notaio Brucculeri (incaricato dell'inventario dagli eredi) dovette esibire il cartellino medesimo;

4) si è appropriata illegalmente del deposito sul libretto di oltre un milione della suddetta signora Giuseppina Tamborino senza dare comunicazione alcuna agli eredi;

5) si è appropriata dopo la morte di Giuseppina Tamborino di tutte le costose attrezzature di una fabbrica di tabacco esistente in Corigliano d'Otranto intestata alla suddetta Giuseppina Tamborino senza darne notizia agli eredi;

6) ha aperto il conto corrente di cui all'interrogazione presente senza alcuna autorizzazione, come già detto, di Giuseppina Tamborino continuando ad accumulare interessi per poi guadagnare illecitamente sui beni della Giuseppina Tamborino che erano amministrati da Antonio Tornesello, presidente del collegio dei revisori dei conti della banca stessa.

L'interrogante chiede, altresì, qualora tali fatti risultassero veritieri, quali provvedimenti intenda far prendere dagli organi competenti nei confronti della banca suddetta. (4-19768)

RISPOSTA. — *La Banca d'Italia segue l'andamento di tutte le aziende di credito, sia sotto il profilo patrimoniale, economico e di liquidità, sia sotto quello organizzativo e di funzionalità degli organi, al fine di conseguire una valutazione complessiva della situazione tecnica e gestionale volta al perseguimento degli obiettivi propri dell'attività di controllo, attinenti alla stabilità e all'efficienza delle istituzioni creditizie.*

In relazione a tali finalità, non rientra tra i compiti dell'organo di vigilanza creditizia interferire in questioni che attengono alla sfera dei rapporti intercorrenti tra ban-

che e clienti nell'ambito dell'ordinaria operatività, la cui tutela si realizza, in caso di controversie, mediante ricorso all'autorità giudiziaria. Risulta, infatti, che in ordine ai fatti segnalati sono stati promossi giudizi nelle competenti sedi giudiziarie.

Il Ministro del tesoro: Carli.

CARRUS. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

all'aeroporto di Fiumicino il giorno 7 luglio 1988 l'addetta al banco di accettazione n. 10, alle ore 21,20 precise, abbandonava il suo posto di lavoro, dichiarando che, poiché era dalle ore 14 che non mangiava, il banco di accettazione era da considerarsi chiuso;

fino a quel momento almeno 10 passeggeri avevano fatto la fila convinti che il banco funzionasse;

il comportamento dell'impiegata Alitalia ha creato nervosismo e reazioni nei passeggeri fino a quel momento in fila —:

1) con quale criterio l'Alitalia stabilisce i turni degli addetti ai servizi con il pubblico;

2) se le 21,20 sia un orario di chiusura dei turni di servizio;

3) se la signora Cepolino, così si è qualificata l'impiegata Alitalia al banco n. 10, alle 21,20 o prima dovesse smontare dal servizio;

4) se l'Alitalia non ritenga di organizzare meglio i lavori dei suoi addetti a contatto con il pubblico. (4-07611)

RISPOSTA. — *I turni di servizio sono stabiliti in base agli impegni operativi e sono costruiti in modo da garantire il regolare svolgimento delle operazioni secondo uno standard di attesa stabilito dall'Alitalia ed in linea con le migliori compagnie europee.*

Per consentire un'adeguata copertura operativa ed una migliore utilizzazione delle risorse nelle fasce orarie di maggiore con-

centrazione di passeggeri, la presenza è più massiccia e gli orari degli impiegati sono modulari ed articolati, su 11 turni di lavoro in modo tale da garantire, tra un turno e l'altro, un riposo fisiologico di almeno 11 ore. È possibile pertanto che nel turno 13/21,30 un impiegato possa lasciare il servizio. In questo caso è compito del capoturno, garantire la continuità del banco accettazione, sostituendo la persona uscente.

Nel caso specifico, riportato dall'interrogazione, la signorina Pedalino (e non Cepolino) dopo circa 7 ore di ininterrotto servizio, tranne una breve pausa, alle ore 21,20 circa, e dopo aver soddisfatto tutte le esigenze dei passeggeri presenti presso il banco n. 8, si apprestava ad interrompere l'attività per usufruire della cena, già rinviata per la particolare affluenza di viaggiatori. Correttamente informava i passeggeri in coda che quella posizione sarebbe stata chiusa una volta soddisfatte le loro esigenze; a tale proposito inseriva, come previsto, la scritta « chiuso ». Rimanevano comunque aperti altri otto banchi con scarsa presenza di traffico.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Piga.

CERUTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

presso la Procura della Repubblica addetta alla Pretura circondariale di Vicenza sono pendenti 21.000 procedimenti penali assegnati attualmente alle cure di due soli magistrati: il capo dell'ufficio ed un sostituto;

da uno studio eseguito per conto del Consiglio superiore della magistratura si evince che il rapporto ottimale fra i componenti dell'ufficio del pubblico ministero e i pretori penali, compreso il giudice per le indagini preliminari, è rappresentato dal pari numero;

poiché nel circondario di Vicenza esercitano le funzioni giudiziarie penali sei pretori oltre a due giudici delle indagini preliminari, la Procura della Repub-

blica in parola, stando al rapporto ottimale individuato dal Consiglio superiore della magistratura, dovrebbe essere composta da otto magistrati;

l'organico di codesto ufficio giudiziario è invece attualmente previsto in quattro magistrati, compreso il dirigente;

in una recente intervista al quotidiano *Il Giornale di Vicenza* il Procuratore Capo consigliere Giuseppe Palatella denunciava all'opinione pubblica lo stato di paralisi in cui si trova il proprio ufficio, dovuto sia alla carenza di magistrati (ancorché siano state presentate ben quattro domande di trasferimento a Vicenza), sia alla mancanza di personale ausiliario, sia alla inadeguatezza dei mezzi, essenziali alle attività istituzionali della sezione investigativa;

la situazione fotografata dal consigliere Giuseppe Palatella è tale da non garantire l'amministrazione della giustizia penale in una provincia come Vicenza, che è tra le maggiori aree industrializzate del nostro Paese —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato, con l'urgenza che il caso impone, affinché all'ufficio della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Vicenza siano destinati quantomeno i magistrati previsti dal vigente organico. (4-19624)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 29 maggio 1990, la pianta organica della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Vicenza è stata ampliata in ragione di un posto di assistente giudiziario.

Le ulteriori esigenze dell'ufficio in oggetto, come quelle delle altre procure circondariali, sono attualmente all'esame di questo ministero e saranno tenute in considerazione non appena si farà luogo ad un piano generale di revisione delle attuali piante organiche. I due posti vacanti di sostituto procuratore sono stati pubblicati uno sul Bollettino ufficiale n. 18 del 1989 e l'altro con telex 30 aprile 1990.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

CHIRIANO e TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

vista la grave situazione in cui versa l'Amministrazione della giustizia sia a livello nazionale che a livello locale, ed in particolare la preoccupante situazione che si registra negli uffici giudiziari del circondario del tribunale di Catanzaro;

la suddetta situazione interessa sia la giustizia civile che quella penale ed amministrativa;

la crisi denunciata minaccia di paralizzare l'attività giudiziaria con grave ed irreparabile danno per la collettività e discredito dei poteri dello Stato, che rischiano di perdere ogni credibilità;

la classe forense avverte in modo particolare i disagi di cui sopra, fungendo da tramite fra cittadini e potere giudiziario;

la situazione è divenuta insostenibile come mai prima d'ora, al punto da richiedere immediati e risolutivi interventi di carattere eccezionale;

la causa principale della crisi di cui sopra deve ravvisarsi nella inadeguatezza dell'organico dei magistrati, il cui numero è rimasto immutato dal secolo scorso, nonostante il proliferare del contenzioso civile ed amministrativo e dei procedimenti penali e nonostante l'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

peraltro, il suddetto organico presenta numerose scoperture, tanto che il solo tribunale di Catanzaro è allo stato privo di ben sette magistrati;

l'ufficio istruzione, da parte sua, a causa del trasferimento di uno dei giudici istruttori, è rimasto affidato ad un solo magistrato;

nelle preture del circondario la situazione è, se possibile, peggiore, in quanto gran parte di esse è priva addirittura da anni di un magistrato titolare;

l'assemblea degli avvocati e procuratori ha deciso di proclamare lo stato di agitazione della categoria, con la costituzione di un apposito comitato e lo sciopero con astensione da tutte le udienze civili, amministrative e penali, queste ultime anche se con imputati detenuti —:

quali iniziative intende assumere il Governo per assicurare e garantire, in modo sollecito ed urgente, il funzionamento dell'Amministrazione della giustizia in una delle zone più disagiate del Paese. (4-16247)

RISPOSTA. — *Non è ancora stata pubblicata la vacanza di un posto di giudice presso il tribunale e di un posto di pretore presso la pretura circondariale.*

Va tuttavia precisato che, in attuazione della richiesta di copertura urgente di posti vacanti nel distretto della Calabria, indirizzata da questo ministero al Consiglio superiore della magistratura con nota del 15 novembre 1989, sono stati pubblicati, sul Bollettino ufficiale n. 18 del 1989, un posto di magistrato di sorveglianza presso il tribunale di sorveglianza di Catanzaro, un posto di sostituto presso la procura della Repubblica per i minori e un posto di consigliere pretore presso la pretura circondariale di quella città, oltre alle vacanze pubblicate in relazione alle altre sedi giudiziarie del distretto, diverse da quella oggetto della interrogazione. Le successive richieste di copertura urgente di posti vacanti nel distretto della corte di appello di Catanzaro ineriscono a quattro posti di giudice del tribunale di Paola e a due posti di giudice presso il tribunale di Vibo Valentia.

Con missiva in data 7 novembre 1989 questo ministero ha inoltre richiesto al Consiglio superiore della magistratura di anticipare a data precedente il 31 dicembre 1989 la conclusione del periodo di tirocinio per gli uditori giudiziari nominati con decreto ministeriale 25 febbraio 1989, già fissata per il 30 giugno 1990 ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1988, n. 116.

Nella seduta del 23 novembre 1989 il Consiglio ha deliberato in conformità alla citata richiesta, fissando al 10 marzo 1990 il termine finale del tirocinio mirato per gli uditori giudiziari nominati con decreto ministeriale 25 febbraio 1989. Pertanto, a seguito della delibera, veniva fissato il termine per la presa di possesso delle funzioni tra il 12 e il 17 marzo 1990.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

CIAFARDINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali iniziative siano state messe in atto per accertare cause e responsabilità del grave incidente che, nella giornata di lunedì 13 novembre ha visto con la caduta di un elicottero di addestramento a Pescara la morte dei due occupanti il velivolo. (4-16768)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale del 30 marzo 1990, n. 190/44 è stata nominata una commissione d'inchiesta tecnico-formale incaricata di accertare le cause dell'incidente occorso il 13 novembre 1989 all'elicottero I-BUBO in addestramento a Pescara.*

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Villanova del Battista (AV), in località Costa Vaccaro è localizzata una discarica per RSU utilizzata da tempo dal comune di Zungoli;

tale discarica si trova nelle immediate vicinanze di una fattoria e sovrasta, da un'altura, un'ampia zona agricola e la falda idrica che alimenta una sorgente che si sospetta inquinata;

esiste un costante pericolo di diffusione degli incendi che vengono frequentemente appiccati alla discarica la quale, inoltre, emana un odore nauseabondo che si diffonde nell'area circostante;

il 28 gennaio 1987 il comune di Villanova del Battista ha deliberato l'ampliamento e l'adeguamento della discarica, per ora non ancora realizzato, allo scopo di conferirvi anche i RSU provenienti dal proprio territorio comunale;

le richieste di revisione del progetto e di spostamento della discarica in luogo più adatto non hanno avuto altro esito che la ventilata ipotesi di uno spostamento di circa 50 metri, assolutamente inutile dal punto di vista del miglioramento della situazione attuale —;

se sia a conoscenza di quanto in premessa;

se non ritenga opportuno intervenire per verificare la rispondenza della discarica ai requisiti previsti dalle norme vigenti e, in particolare, per verificare l'eventuale inquinamento delle acque sotterranee a causa del percolamento nel terreno sottostante la discarica;

se siano stati disposti controlli allo scopo di verificare la veridicità delle segnalazioni relative agli incendi appiccati ai rifiuti e, nel caso, se intenda adottare i conseguenti provvedimenti sia in ordine all'accertamento delle responsabilità, sia in ordine all'individuazione di eventuali sostanze tossiche e nocive prodotte dalla combustione. (4-19292)

RISPOSTA. — *Le amministrazioni comunali di Villanova del Battista e di Zungoli hanno deciso di procedere all'adeguamento della discarica di rifiuti solidi urbani di Costa Vaccaro, al fine di renderla idonea ed adeguata alla recente normativa ed alle esigenze di entrambi i comuni.*

Il progetto, che prevede solo l'adeguamento di cui all'articolo 1-bis della legge n. 441 del 1987 e nessuno spostamento, è stato approvato, previo regolare studio geologico dalla giunta regionale il 29 luglio 1988 e poi trasmesso, il 3 agosto 1988, al Ministero dell'ambiente per i previsti finanziamenti. L'adeguamento della discarica è stato progettato in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 915 del 1982, e prevede la realizzazione di una vasca di circa 11 mila metri cubi per lo stoccaggio dei rifiuti. Sono previste, inoltre, la completa impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica, la creazione di una rete di drenaggio e captazione del percolato, nonché delle vasche di raccolta dello stesso in cemento armato. La discarica sarà, inoltre, completamente recintata con muretti e rete metallica e fornita di camini per la dispersione del biogas.

I lavori sono stati regolarmente appaltati all'impresa Raduazzo Aldo, mediante licitazione privata in data 13 gennaio 1990 e sono iniziati in data 10 febbraio 1990.

Si fa presente, poi, che il centro abitato più vicino è posto a circa un chilometro di distanza e che la fattoria, menzionata nell'interrogazione, è a circa 200 metri. Nelle immediate vicinanze non è previsto alcun insediamento residenziale.

Si precisa che nello stabilire le dimensioni e le caratteristiche costruttive si è tenuto conto, oltre, che dei parametri previsti dalla normativa vigente anche delle risultanze di uno studio geologico fatto. Quanto al pericolo di incendi, risulta, per il momento scongiurato, poiché la discarica è attualmente custodita.

Per l'inquinamento delle acque sotterranee si fa presente che lo studio geologico e geotecnico eseguito, ha escluso l'esistenza di falde idriche nella zona, stabilendo che esiste lungo la parte sud dell'area, soltanto una linea di impluvio naturale che drena gran parte delle acque superficiali.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso:

che con l'approvazione della legge n. 56 del 1989, che istituisce l'ordine professionale degli psicologi, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avrebbe dovuto istituire una commissione di esperti per fissare i criteri in base ai quali dovranno essere va-

lide ed idonee allo scopo le scuole private di formazione postuniversitaria alla psicoterapia;

che attualmente l'università statale non è di fatto in grado di assicurare tale formazione;

quando il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intenda provvedere alla nomina dei commissari esperti di psicoterapia e quali criteri si ritiene di adottare per la nomina degli stessi membri della commissione.

(4-19038)

RISPOSTA. — Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, istitutiva dell'Ordine professionale degli psicologi, è stata costituita con decreto ministeriale 20 febbraio 1990 apposita commissione di studio formata da esperti di alta qualificazione accademica e professionale.

Si ritiene altresì opportuno precisare che già esistono presso le università degli studi numerose scuole di specializzazione in psicologia clinica (Bologna, Genova, Messina, Milano, Pavia, Roma, Siena) ed altre sono attualmente in corso di istituzione.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la direzione generale degli affari civili di codesto ministero, in data 13 ottobre 1989 approvava la ricostruzione di un edificio denominato « Palazzo Ferrari » da destinare a sede della pretura in Serravalle Scrivia (AL), autorizzando nel contempo l'accensione di un mutuo di 800 milioni presso la Cassa depositi e prestiti;

a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema processuale penale la pretura di Serravalle Scrivia è stata soppressa, ed è ora sede distaccata della pretura circondariale di Alessandria e, per-

tanto, il costruendo edificio giudiziario — sempre secondo le disposizioni della stessa direzione generale — sarebbe stato conseguentemente adibito a sede dell'ufficio di conciliazione e di quello costituendo del giudice di pace;

le obiezioni sollevate dal tribunale di Alessandria in ordine ad una possibile rinuncia alla nuova sede, considerata ormai superflua, non sono state recepite dal ministero che autorizzava l'appalto per l'esecuzione dell'opera;

anche da parte dell'amministrazione comunale di Serravalle e delle forze politiche locali sono state espresse motivate riserve in merito all'attuazione del progetto, in considerazione anche della sensibile lievitazione dei costi che allo stato attuale rende insufficiente lo stanziamento inizialmente stabilito —:

se non ritenga quantomeno discutibile ed ingiustificata, oltreché naturalmente onerosa la realizzazione di tale progetto, stante il venir meno dei presupposti di necessità alla base dell'attuazione dell'opera;

quali provvedimenti intenda adottare in proposito. (4-19508)

RISPOSTA. — Con nota 26 aprile 1988 questo ministero espresse parere favorevole su un progetto, predisposto dal comune di Serravalle Scrivia, relativo alla costruzione di un edificio da destinare a sede della pretura e dell'ufficio di conciliazione con una previsione di spesa di lire 800 milioni. Con la nota sopracitata questo ministero autorizzò altresì il comune ad utilizzare per l'esecuzione dell'opera un mutuo del corrispondente importo di lire 800 milioni già concesso in data 23 giugno 1984 dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un altro edificio per gli uffici giudiziari, alla cui realizzazione il comune aveva rinunciato. Si precisa che il progetto di che trattasi era corredato delle approvazioni del presidente del tribunale, del procuratore della Repubblica e del pretore. Anche il pre-

sidente della corte d'appello con nota 16 novembre 1987 aveva manifestato parere favorevole alla costruzione in Serravalle Scrivia di un nuovo edificio giudiziario.

Con nota 30 agosto 1988 diretta al sindaco di Serravalle Scrivia e per conoscenza anche a questo ministero, il presidente del tribunale di Alessandria esprimeva l'avviso che in vista della trasformazione della pretura di Serravalle Scrivia in sezione distaccata della pretura circondariale di Alessandria fosse venuta meno la necessità della costruzione di un nuovo edificio giudiziario. In effetti, con la legge 1° febbraio 1989, n. 30 la pretura di Serravalle Scrivia è stata trasformata in sezione distaccata della pretura circondariale di Alessandria, continuando tuttavia a permanere come ufficio pienamente funzionante. Pertanto, il comune aveva proceduto all'acquisto dell'area destinata alla costruzione, alla demolizione di un edificio esistente sull'area medesima ed ai lavori relativi allo scavo di sbanca-

mento. Come si è appreso direttamente dalla Cassa depositi e prestiti, la cassa medesima ha erogato sul mutuo predetto al comune di Serravalle Scrivia nel novembre 1988 lire 252.329.825 per l'acquisto dell'area e per il compenso ai progettisti, nel gennaio 1989 lire 20.624.522 per i predetti lavori di demolizione e di scavo.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1989 la predetta sezione distaccata di Serravalle Scrivia è stata trasformata in sezione distaccata senza presidio.

Con nota 22 agosto 1989 il sindaco di Serravalle Scrivia, prima che il comune desse corso alla costruzione dell'edificio, manifestava al riguardo delle perplessità, ritenendo che l'opera non presentasse quei caratteri di necessità che ne avevano sollecitato l'attuazione e pertanto richiedeva a questo ministero di esprimere parere ai fini di una definitiva e ponderata decisione dell'amministrazione comunale. In relazione a detta nota, veniva espresso l'avviso che si dovesse procedere alla realizzazione del

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1990

nuovo edificio giudiziario, soprattutto in considerazione del fatto che la Cassa depositi e prestiti aveva già provveduto all'erogazione di una parte di mutuo; facendosi altresì osservare, relativamente alla ridotta attività della sezione distaccata, che l'edificio in discorso doveva essere destinato a sede, oltre che della sezione distaccata medesima, anche dell'ufficio di conciliazione e del costituendo ufficio del giudice di pace.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

quante siano state in Piemonte (distinte per provincia) nel quadriennio 1986-1989, le domande proposte per l'adozione di bambini italiani e di bambini stranieri ai sensi della legge n. 184 del 1983;

quante di dette pratiche (distinte per provincia) alla data del 31 maggio 1990 risultavano concluse con adozione o con affidamento preadottivi, quante risultavano in corso, quante annullate per decorrenza dei termini. (4-20433)

RISPOSTA. — In riferimento all'oggetto dell'interrogazione si trasmette il seguente prospetto:

Domande di adoz. naz.	1986	1987	1988	1989	Totale
Torino	170	209	253	252	884
Asti	8	10	6	18	42
Cuneo	40	39	39	49	167
Vercelli	13	23	25	21	82
Alessandria	18	20	31	35	104
Novara	17	33	37	26	113
Aosta	2	3	5	5	15
Fuori regione	29	29	19	15	92
Totale ...	297	366	415	421	1.499

Domande di adoz. intern.	1986	1987	1988	1989	Totale
Torino	186	166	205	159	716
Asti	12	12	20	14	58
Cuneo	34	36	45	36	151
Vercelli	19	22	24	21	86
Alessandria	23	10	16	26	75
Novara	21	26	26	30	103
Aosta	6	5	5	6	22
Fuori regione	2	3	—	—	5
Totale ...	303	280	341	292	1.216

Adozione nazionale
situazione al 31 maggio 1990

	N. pratiche concluse come adozione	N. pratiche in corso come aff. pread.	Vario titolo	N. pratiche ann. X dec. term. o rinuncia
Torino ...	92	71	297	424
Asti	1	—	16	25
Cuneo	21	16	49	81
Vercelli	10	7	26	39
Alessandria ...	12	8	41	43
Novara	12	10	24	67
Aosta	—	2	6	7
Fuori regione	5	1	20	66

	N. pratiche concluse come adozione	N. pratiche in corso come aff. pread.	Vario titolo	N. pratiche arch. X inid. rinuncia o rinuncia id.
Torino	55	134	306	221
Asti	3	11	26	18
Cuneo	15	35	63	38
Vercelli	8	20	37	21
Alessandria ..	5	8	38	24
Novara	9	17	51	26
Aosta	4	2	7	9
Fuori regione	—	—	—	5

Si aggiungono le seguenti precisazioni.

Adozione nazionale:

1) Sono da considerarsi pratiche concluse solo quelle con il decreto di adozione. Le stesse non possono, quindi, essere indicate fra quelle in corso o in scadenza termini.

2) Gli affidi preadottivi sono pratiche in corso e, quindi non possono essere indicate tra quelle concluse.

Adozione internazionale:

1) Vedasi i punti 1) e 2) per l'adozione nazionale.

2) Non essendo prevista la decadenza biennale, della domanda né dell'eventuale decreto di idoneità, per l'adozione internazionale le procedure vengono definite con l'eventuale inidoneità, con la revoca dell'idoneità o con NDP per rinuncia, da parte dei coniugi, alla domanda.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che un grave fatto viene denunciato dai presidi di alcune scuole medie di Torino, secondo i quali vi sarebbe un accordo tacito tra le organizzazioni sindacali della scuola ed il provveditorato agli studi di quella città, il quale condurrebbe inchieste ed ispezioni su presidi e professori relativamente a fatti di rilevanza anche civile e penale, e non puramente amministrativa, senza preventivo esame di indizi minimi sugli addebiti ma su semplice segnalazione sindacale, con anonimato dei denunciati —:

quali iniziative intenda assumere nell'immediato per verificare la veridicità della suddetta notizia che, se vera, rappresenterebbe un aspetto da chiarire dell'amministrazione scolastica a tutela di tutta una categoria, quella dei presidi, che non merita certo accuse gratuite;

quali provvedimenti intenda adottare, in questo caso, nei confronti dei responsabili.

(4-20898)

RISPOSTA. — *Le indicazioni contenute nell'interrogazione — circa presunte inchieste ed ispezioni a carico dei presidi di alcune scuole medie di Torino — in quanto non suffragate da precisi e concreti riferimenti, non hanno consentito di accertare se ed in quali circostanze, i fatti segnalati si sarebbero verificati.*

Dal proprio canto, il provveditore agli studi di Torino al riguardo interessato, mentre ha categoricamente escluso che tra quell'ufficio scolastico e le locali organizzazioni sindacali sarebbe intervenuto un qualsivoglia accordo nel senso riferito, ha precisato peraltro che nessuna ispezione è stata da lui disposta sulla base di esposti anonimi.

Lo stesso provveditore agli studi ha, in particolare, aggiunto che ove eventuali comportamenti, disciplinarmente rilevanti, siano stati riscontrati o segnalati a carico di personale della scuola, le relative ispezioni sono state sempre precedute da un'attenta e scrupolosa valutazione degli specifici elementi acquisiti. Al momento, questo ministero non può quindi che prendere atto di quanto affermato dal suindicato dirigente, fermo restando che più approfonditi accertamenti potranno essere ovviamente condotti solo se l'interrogante vorrà indicare casi concreti in luogo di generici riferimenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, recante « Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria » prevede, al comma 1 dell'articolo 3, l'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria dei:

a) « cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo

comma, della Costituzione » comprendenti « i nuclei di convivenza di tipo familiare con reddito lordo complessivo, riferito a tutti i componenti il nucleo stesso, non superiore ai limiti di seguito indicati:

per nuclei di convivenza di tipo familiare di una persona lire 7.348.000;

per nuclei di convivenza di tipo familiare di due persone lire 9.792.000;

per nuclei di convivenza di tipo familiare di tre persone lire 12.236.000;

per nuclei di convivenza di tipo familiare di quattro persone lire 14.680.000;

per nuclei di convivenza di tipo familiare di cinque persone lire 17.124.000;

per nuclei di convivenza di tipo familiare di sei persone lire 19.568.000;

per nuclei di convivenza di tipo familiare di sette persone lire 22.013.000 »;

b) « titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico »;

alla luce dei dati riportati originano anomale ed abnormi situazioni di cui si riportano, a continuazione, alcuni casi.

A fronte, infatti, di nucleo familiare costituito da marito e moglie entrambi titolari di pensione di vecchiaia annua di lire 16.000.000, con reddito complessivo lordo di lire 32.000.000, e quindi esonerati dal pagamento dei *tickets*, oppure di nucleo costituito da titolare di pensione di lire 22.100.000 e quindi soggetto alla partecipazione alla spesa sanitaria con moglie a sua volta con pensione non superiore al limite di lire 16.000.000 e quindi avente diritto all'esenzione dai *tickets*, si registrano il caso del pensionato a cui viene erogata pensione annua di lire 22.100.000 con moglie a carico, perché priva di trattamento pensionistico, i quali

non possono usufruire entrambi dell'esonero dal pagamento dei *tickets* oppure quello del nucleo familiare i cui componenti, riconosciuti indigenti, rappresentati da marito, moglie e cinque figli, avendo un reddito lordo complessivo che supera, anche di poco, il limite di lire 22.013.000, sono esclusi, per effetto della normativa citata, dal beneficio dell'esenzione —:

quali siano i provvedimenti che intenda adottare al fine di porre rimedio ad una normativa che non risponde in modo equo alle esigenze degli utenti del servizio sanitario nazionale che pretendono giustamente efficienza e funzionalità anche in materia di partecipazione alla spesa sanitaria. (4-21375)

RISPOSTA. — Il problema di equità nei criteri previsti per la partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria sancito dall'articolo 3 — comma 1) del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, come convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, pur se obiettivamente prospettato nell'interrogazione dovrebbe risultare — in prospettiva — superato dall'evolversi della situazione normativa del settore.

Infatti, nell'ambito della manovra finanziaria per il triennio 1991-1993, la riduzione di spesa, in particolare, prevista nel settore sanitario, da 88 mila a 82.250 miliardi, presuppone l'adozione e l'efficacia di alcune misure fondamentali di razionalizzazione, fra cui risulta particolarmente significativa, per l'indispensabile contenimento della spesa farmaceutica, una drastica revisione delle esenzioni dal cosiddetto ticket.

In questo senso il relativo disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, recante: Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993, presentato alla Camera dei deputati il 29 settembre 1990 (atto Camera n. 5107) prevede nell'articolo 4 — comma 3 la completa abrogazione dal 1° gennaio 1991 proprio dell'articolo 3, comma 1 — lettera a) del citato decreto-legge n. 382 del 1989, convertito con legge n. 8 del 1990, con conseguente venir meno

di tutte le attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni in base ai limiti di reddito familiare da esso finora previsti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

CRISTONI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — in relazione:

alla non attendibile versione circa la tragica fine del ricercatore dell'Istituto superiore di sanità professor Giuseppe Salvo, avvenuta in una caserma dell'esercito somalo a Mogadiscio a seguito di un inspiegabile suicidio, perché trattenuto per un accertamento, fornita dalle autorità di polizia somale;

alle dichiarazioni rilasciate sia dai familiari che dai diretti superiori ministeriali che descrivono il malcapitato ricercatore soggetto mite, riservato, tranquillo e sotto il profilo professionale quanto mai motivato —:

quali tempestive iniziative sul piano diplomatico s'intendano prendere, se non si ravvisi l'opportunità di riprocedere ad un esame medico-legale tramite professionisti italiani e di avviare, compatibilmente con le disposizioni della reciprocità diplomatica, una indagine parallela da parte dei funzionari dell'ambasciata italiana per accertare le cause del fermo o arresto del ricercatore italiano;

nel contempo, se non si ritenga pertinente formulare una vibrata protesta per un incidente che è costato la vita ad un cittadino italiano, momentaneamente residente per motivi scientifici in un Paese scosso da particolari tensioni politiche, da una repressione che, purtroppo, molto spesso non rispetta i diritti umani e che, di contro, da lungo tempo è fermamente sostenuto con i vigenti aiuti dalle nostre autorità. (4-20337)

RISPOSTA. — Da parte italiana, sin dal giorno della scomparsa del professor Salvo, sono stati effettuati vari interventi ufficiali, anche al più alto livello, sia a Mogadiscio

sia a Roma, per sollecitare più precise informazioni sulla vicenda, per esprimere forti perplessità circa la prima ricostruzione degli avvenimenti secondo la quale il professor Salvo si sarebbe tolto la vita e per ribadire la inderogabile necessità e la viva aspettativa di conoscere con urgenza i risultati cui perverrà la commissione d'inchiesta istituita dalle autorità somale. Nei passi svolti è stata sottolineata l'esigenza, fortemente sentita anche dal Parlamento e dall'opinione pubblica italiani, di un accertamento completo delle responsabilità affinché i responsabili siano rapidamente processati e giustamente puniti. Da parte somala, insieme all'ammissione di negligenze e inadempienze, sono state fornite assicurazioni circa il massimo impegno delle competenti autorità nel seguire lo svolgimento delle indagini e per garantirne una sollecita e corretta conclusione. Nelle scorse settimane è stato formalmente incriminato per l'omicidio un colonnello somalo.

L'Italia continua a seguire con grande attenzione gli sviluppi della situazione in Somalia, per esercitare nelle forme opportune la sua influenza a favore del processo di democratizzazione e del rispetto dei diritti umani. In questo ambito è stata accolta con soddisfazione l'emanazione il 13 ottobre 1990 della nuova costituzione somala, mentre prosegue l'azione italiana diretta a favorire la riconciliazione nazionale e l'instaurazione di un sistema di democrazia rappresentativa. Sul piano dell'attività di cooperazione svolta da parte italiana nei confronti della Somalia si è comunque in questa fase convenuto di limitare le iniziative del triennio 1990-1992 ad alcuni interventi particolarmente urgenti — a beneficio diretto della popolazione — nei settori della sanità, della formazione e delle infrastrutture idriche ed energetiche. Ogni ulteriore decisione sarà presa in funzione degli sviluppi nella situazione generale del paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Agnelli.

d'AMATO LUIGI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se risultino corrispon-

denti a verità le notizie circa un prossimo trasferimento all'IMI della proprietà della Banca nazionale delle comunicazioni;

per conoscere, altresì, in caso affermativo, a quali condizioni l'istituto di credito verrebbe ceduto e in base a quale valutazione;

per sapere infine se la vendita della Banca nazionale delle comunicazioni sia collegata ad una più ampia trattativa da parte dell'IMI per acquisire forti partecipazioni in altre banche di interesse nazionale o di diritto pubblico. (4-18736)

RISPOSTA. — L'assunzione di partecipazioni da parte di istituti e sezioni di credito speciale è determinata da autonome decisioni dei competenti organi aziendali e non richiede interventi autorizzativi dell'organo di vigilanza.

La materia degli investimenti in immobili ed in partecipazioni degli istituti di credito speciale è disciplinata, infatti, dal decreto ministeriale 22 novembre 1982, emanato in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 23 del 1981 che ha esteso agli enti creditizi di cui trattasi le disposizioni previste dai titoli V, VII e VIII della legge bancaria, ad eccezione degli articoli 33 e 35, sui quali si basa il potere autorizzativo in materia.

Pertanto, gli interventi degli istituti specializzati, sempreché previsti nei singoli statuti, possono essere autonomamente attuati, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale e delle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia, le quali stabiliscono che il complesso delle partecipazioni, unitamente al valore degli investimenti in immobili, deve essere contenuto in un ammontare pari al patrimonio e riguardare enti che abbiano per scopo la prestazione di servizi funzionali all'attività creditizia degli istituti partecipanti, ovvero strumentali al conseguimento delle loro finalità.

Per quanto concerne, in particolare, gli specifici quesiti posti nell'interrogazione, l'organo di vigilanza ha precisato che non risulta alcun progetto di acquisizione di partecipazioni nella Banca nazionale delle

comunicazioni da parte dell'IMI. La Banca d'Italia ha, altresì, riferito che le trattative avviate, nel corso del 1989, dall'IMI con il Banco di Roma e con il Banco di Napoli, per eventuali accordi di integrazione patrimoniale ed operativa, non sono pervenute ad alcuna intesa concreta.

Il Ministro del tesoro: Carli.

GABBUGGIANI, CAPRILI, MATULLI, MACCHERONI, QUERCINI, MARRI, BISAGNO, CASTAGNOLA, BULLERI, COSTA ALESSANDRO, GASPAROTTO, FILIPPINI, FAGNI, BALESTRACCI, CRIPPA, BRUZZANI e SERAFINI ANNA MARIA. — Ai Ministri degli affari esteri e del turismo e spettacolo. — Per sapere — premesso che:

una impenetrabile cortina di silenzio mantenuta sulle eventuali responsabilità della terribile tragedia che avvenne l'8 agosto 1988 sul fiume Nilo tra Assuan e Luxor, nella quale per il naufragio della nave da crociera Nubia persero la vita anche diciassette italiani di cui sette toscani, alcuni della Lombardia, della Liguria e di altre regioni;

la sciagura non potesse essere attribuita soltanto ad uno scatenamento insostenibile della natura sembrò apparire subito chiaro dall'analisi delle circostanze in cui essa maturò ed avvenne, dal precedere e dal susseguirsi di alcuni acclarati fatti, dai pareri espressi al momento da esperti italiani quali ingegneri navali e membri del Collegio dei capitani di lungo corso sui parametri di sicurezza e sulla stabilità delle navi da crociera che solcano il fiume Nilo, aventi le stesse caratteristiche tecniche della Nubia e dalle stesse denunce formulate e dagli interrogativi espressi da autorevoli organi di informazione egiziani;

sembra accertato, invero, che nonostante torrenziali piogge verificatesi nel Sudan alcuni giorni avanti il naufragio della Nubia avessero reso estremamente violenta la corrente del Nilo e che nel medesimo giorno in cui poi si verificò il

rovesciamento del battello nell'alto Nilo stesso imperversassero fortissimi temporali che rendevano insicura la navigazione, la crociera non venne sospesa dalle autorità navali egiziane preposte e che, inoltre, il comandante della Nubia non accostò per tempo a riva, per un attracco alla banchina di Edfu, come la stessa capitaneria di porto di Luxor, con proprio bollettino, aveva consigliato ai natanti presenti sul fiume a causa delle avverse condizioni meteorologiche e la pericolosità del fiume;

per far defluire la piena proveniente dal Sudan fu aperta la gigantesca diga di Assuan. Non si è ancora accertato il livello di responsabilità dei tecnici della diga — se le griglie furono aperte troppo e troppo in fretta — per l'onda anomala di piena che si formò lungo il fiume ed il colpo di vento che questa sollevò. Dell'apertura della diga furono comunque avvisati i comandanti delle navi di crociera e quindi, verosimilmente anche il comandante della Nubia, il quale, evidentemente, non ne trasse alcuna conseguente decisione;

un dato certo che ravvisa una vasta sfera di responsabilità fra quanti in Italia e in Egitto sono a vario titolo apparsi sulla scena della tragedia qualora ne fossero stati consapevoli o che avessero trascurato colposamente di accertarsene, sono le caratteristiche tecniche delle navi che sia in estate che in altre stagioni dell'anno solcano le acque del Nilo portando in crociera migliaia di turisti italiani, descritte dagli esperti già citati: la loro chiglia piatta (un pescaggio di poco più di un metro); fiancate altissime (nel caso della Nubia tredici metri) che corrono da prua a poppa; un baricentro molto alto per cui l'altezza metacentrica (ossia la differenza tra il baricentro ed il metacentro) ridottissima; nelle stive non esistono compartimenti stagni da zavorrare perché ogni metro cubo viene utilizzato per cabine e saloni, per cui questo tipo di natanti divengono molto sensibili al vento sulle fiancate; la Nubia, battello di gran lusso, era privo di attrezzatura

per il rilevamento dei mutamenti della pressione atmosferica e non aveva i mobili fissati al pavimento (si fa risalire a quest'ultimo fatto il gran numero di vittime che si dovuto registrare pur essendosi il battello rovesciato in un fondale relativamente modesto a circa 50 metri dalla riva); un fattore destabilizzante inoltre rappresentato dalla massa d'acqua della piscina, pur piccola, situata al livello più alto della nave.

In sostanza, hanno affermato, inascoltati, gli esperti, i parametri di sicurezza di queste navi sono troppo limitati: ci si fida delle condizioni ambientali normali, cioè dell'acqua calmissima, dell'assenza di pioggia e di vento e da questa sicurezza presunta si fanno derivare anche i dati tecnici di costruzione, anche quelli della Nubia, la cui stabilità perciò era affidata a limiti strettissimi come dimostra il fatto che il battello non è affondato, ma si è rovesciato in pochissimi secondi;

risulterebbe, da testimonianze dei sopravvissuti, che al momento dell'onda anomala che rovesciò la Nubia (investita sulla fiancata sinistra: forse fu un errore nel tentativo di attracco) di fianco ad essa si trovassero altre imbarcazioni: una nave francese e barche di pescatori (presumibilmente quelle dei soccorritori) che non furono travolte, presumibilmente perché non erano così alte come il battello del disastro;

le stesse fonti di informazioni egiziane, fra le più autorevoli, affermarono che molti dei suddetti battelli sono fuori legge e che si concederebbero licenze di navigazione con troppa facilità; che i permessi di navigazione vengono concessi sulla base dei progetti di costruzione e non sempre si farebbero collaudi per accertare se queste imbarcazioni possono affrontare la violenza del vento e delle acque; che le partenze avverrebbero senza una visita tecnica (come invece avviene in Italia). Le stesse fonti di informazione attribuiscono questo pericoloso lassismo al fatto che ormai da queste navi di crociera sul Nilo si ricavano vasti affari.

Tutto ciò in presenza di numerose tragedie sul fiume nel corso dei decenni e addirittura, quattro, prima dell'ultima del 1988, fra il 1981 e il 1987, ove, in quest'ultima, morirono 250 passeggeri; del rapporto conclusivo della magistratura egiziana sul disastro della Nubia che l'Italia chiese ufficialmente di conoscere, non si è avuta sinora alcuna notizia;

il sinora mancato accertamento delle eventuali e diverse responsabilità dell'avvenuto naufragio della Nubia (che per molti versi assomiglia anch'esso ad una tragedia annunciata) ha trattenuto finora i familiari delle vittime dal compiere atti certi nelle giuste direzioni per il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in base anche alla Convenzione internazionale sul contratto di viaggio - legge 27 dicembre 1977 n. 1984 (CCV) e ai sensi e per gli effetti degli articoli 1681, 2043, 2947, 2951, 2952 del codice civile —:

se non ritengano di dover dare comunicazione dell'avvenuta consegna all'Italia o meno, del rapporto conclusivo della magistratura egiziana sulla tragedia della Nubia e se, nel caso che ciò sia avvenuto, di renderne il contenuto di pubblica conoscenza;

se non sembri loro doveroso attivare propri strumenti per l'accertamento delle eventuali responsabilità di ogni ordine e grado per l'avvenuta suddetta tragedia sul Nilo, per il rispetto che si deve alla memoria dei diciassette nostri connazionali che vi perirono e per dare corso - se dovessero apparirne gli estremi - agli adempimenti della giustizia civile (ed eventualmente di quella penale) come giustamente reclamano anche i congiunti delle vittime;

se sia stata accertata la natura del rapporto intercorrente - cointeressenza o meno - fra la compagnia organizzatrice del viaggio (Best tours SrL - International tour operator - Milano) e la società armatoriale proprietaria della Nubia (Panorama Niles Cruises) e se vi siano cointeressenze di compagnie assicurative ita-

liane o altri tour operators o con la stessa proprietà armatoriale;

se risulti loro che ancora oggi vi siano nel nostro paese tour operators che offrono crociere sul Nilo su natanti aventi caratteristiche di costruzione eguali o simili a quelle della naufragata nave Nubia;

se per giungere a tali suddetti accertamenti non ritengano che siano da ascoltare le dirette testimonianze dei superstiti ed i pareri espressi a suo tempo da ingegneri navali e da esperti di navigazione;

se non concordino sulla necessità che, a prescindere da quelle contenute nella convenzione internazionale sul contratto di viaggio cui l'Italia ha aderito col menzionato atto di legge, il nostro paese venga presto dotato di proprie adeguate norme tese a garantire la sicurezza dei cittadini circa i mezzi usati nei viaggi a scopo turistico, nella attuale fase che vede una diffusa moltiplicazione di offerta di viaggi turistici rivolta ad un crescente potenziale di utenti da parte di una vasta pluralità di organizzazioni turistiche di altro tipo e natura, prive spesso di esperienza e di regolamentazioni, con rischi per coloro che se ne avvalgono.

(4-21128)

RISPOSTA. — *Nel 1988, subito dopo il naufragio sul Nilo del battello da crociera Nubia, la procura di Aswan ha aperto un'inchiesta, incaricando il ministero dei trasporti egiziano di istituire una commissione che indagasse sulle cause del disastro. Dal rapporto finale della suddetta commissione risultava che non erano emerse responsabilità penali e che l'incidente sarebbe occorso per mera fatalità dovuta ad un cumulo di circostanze sfortunate.*

Su tale base anche la procura di Aswan archiviava il caso con il non luogo a procedere in data 16 novembre 1988.

Il rapporto della commissione del ministero dei trasporti egiziano veniva trasmesso al Ministero degli esteri italiano e da questo inviato, in data 14 dicembre

1988, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero dell'interno ed alla procura della Repubblica di Roma, organi competenti a valutare l'opportunità di aprire un'eventuale inchiesta in Italia. Nella stessa data si provvedeva altresì a trasmettere il rapporto all'avvocato Franco Di Leo, legale dei familiari delle vittime, nell'ipotesi che intendesse adire le autorità giudiziarie per l'accertamento delle responsabilità in vista di un risarcimento.

Per ciò che concerne la sicurezza delle attuali crociere sul Nilo offerte dagli operatori turistici italiani e, più in generale, la sicurezza dei mezzi usati nei viaggi a scopo turistico è in corso di elaborazione, a livello governativo, uno schema di disegno di legge di riforma della legge-quadro sul turismo n. 217 del 1983 che prevede una dettagliata regolamentazione per le agenzie di viaggio al fine di assicurarne la professionalità e di fornire all'utente/turista adeguate informazioni sul viaggio nonché garanzie per i danni derivanti da eventuali inadempienze delle agenzie stesse, ferme restando le competenze regionali in materia di turismo, compresa la regolamentazione dell'attività delle agenzie di viaggio.

Si segnala, inoltre, che in data 13 giugno 1990 è stata adottata dal Consiglio delle comunità europee una direttiva concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso (direttiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 62, II serie speciale, del 9 agosto 1990). Tale direttiva si pone come specifica finalità, oltre quella di regolamentare il mercato all'interno della Comunità in vista del 1992, anche la tutela dell'utente, prevedendo forme di responsabilità dell'agente di viaggio, con relativo indennizzo al turista in caso di danni, sia corporali che patrimoniali, derivanti da una cattiva esecuzione del contratto di viaggio tutto compreso. Entro il 31 dicembre 1992 l'Italia, al pari degli altri Stati membri, dovrà mettere in atto le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva: per tale ragione nel progetto di riforma della legge-quadro sul turismo dovrebbe essere introdotta apposita analoga norma che disciplini compiutamente la materia.

Per quanto attiene alla natura del rapporto intercorrente fra la compagnia organizzatrice del viaggio (agenzia Best tours di Milano) e la società armatoriale proprietaria della nave da crociera Nubia (Panorama Nile cruises), il competente servizio della Regione Lombardia, con nota del 7 maggio 1990, ha comunicato di non essere in possesso di elementi atti a chiarire la natura di tale rapporto. Occorre, comunque, tener presente che l'elenco delle motonavi usate dall'agenzia Best tours nel 1989 è stato trasmesso dall'ambasciata d'Italia al Cairo con nota del 2 febbraio 1989.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

GALANTE, BARGONE, CANNELONGA, CIVITA e PERINEI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

gli avvocati e procuratori del tribunale di Foggia sono scesi in sciopero nei giorni 12, 13 e 14 febbraio, ponendo a base della loro protesta una serie di richieste, delle quali le principali sono:

a) l'adeguamento del numero dei magistrati, da tempo fortemente carente, con gravi riflessi sul complesso delle attività giudiziarie e con danni non soltanto per i cittadini — imputati e non —, ma anche per i magistrati presenti costretti a sobbarcarsi un carico di lavoro molto oneroso;

b) una migliore funzionalità della struttura del nuovo tribunale, nel quale finora non possono trovare ospitalità né l'ufficio di conciliazione né quello del giudice di sorveglianza e nel quale grandi difficoltà logistiche incontra la pretura circondariale;

c) l'istituzione a Foggia di una sezione staccata della corte di appello di Bari in considerazione del fatto che dall'intera provincia di Foggia arriva oltre la metà delle cause che vi vengono trattate, numero che tende a crescere per la diffusione in Capitanata dei fenomeni di mala-

vita organizzata e comune, la cui pericolosità mina la sicurezza dei cittadini e dei loro beni;

l'inefficienza delle strutture giudiziarie, oltre a determinare fenomeni di denegata giustizia, rischia di favorire l'impunità delle bande criminali;

nonostante la forte denuncia operata dalla Commissione parlamentare antimafia da parte del Governo pochissimo è stato fatto per far fronte alle gravi carenze e ai rischi di vera e propria paralisi delle strutture giudiziarie accentuatasi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale —

se sia a conoscenza della situazione esistente nel tribunale di Foggia;

quali urgenti e non più differibili provvedimenti intenda adottare per assicurare la piena funzionalità degli uffici oggi carenti (in particolare quelli del G.I.P. e della procura della repubblica);

se non ritenga di dover procedere all'ampliamento della struttura del tribunale onde consentire di ospitare gli uffici che oggi ne sono fuori, così come richiesto anche dagli enti locali. (4-18275)

RISPOSTA. — *Per la costruzione in Foggia di un nuovo palazzo di giustizia la Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole di questo ministero sul progetto relativo, concesse in data 30 novembre 1981 al comune un mutuo con ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119. L'opera è stata ultimata nel novembre 1987 ed il trasferimento degli uffici giudiziari nel nuovo edificio è stato effettuato nell'ottobre-novembre 1989.*

Relativamente alle maggiori esigenze degli uffici giudiziari derivanti dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si fa presente che nessuna particolare carenza di locali è stata segnalata a questo ministero per la procura della Repubblica presso il tribunale, per gli uffici del GIP e per la procura circondariale. Per via telefonica si è appreso dal tribunale di Foggia

che detti uffici hanno potuto sopperire alle maggiori esigenze utilizzando locali ceduti dal tribunale.

Quanto alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale, si comunica che la commissione per la manutenzione del palazzo di giustizia, cui spetta deliberare in ordine all'assegnazione di locali, nella seduta del 6 ottobre 1989 ha assegnato alla procura circondariale i locali già destinati all'ufficio di sorveglianza ed all'ufficio di conciliazione. L'ufficio di sorveglianza ha quindi continuato ad aver sede nei locali già occupati.

Con nota 21 aprile 1989 il presidente del tribunale ha proposto a questo ministero un ampliamento del palazzo di giustizia ed ha trasmesso una relazione dell'ufficio tecnico comunale nella quale veniva illustrata la necessità del predetto ampliamento e la soluzione ritenuta attuabile.

Questo ministero, essendo il palazzo di giustizia di recente costruzione e realizzato con spesa notevole, prima di decidere sulla proposta suddetta ha ritenuto di fare effettuare delle indagini sulla distribuzione dei locali in relazione alle effettive necessità di ciascun ufficio. All'esito di tali indagini si è ritenuto di poter consentire un ampliamento dell'edificio correlato ad un ridimensionamento di ambienti all'interno dell'edificio medesimo.

Il comune, quindi, con deliberazione della giunta municipale 13 marzo 1990, n. 748, ratificata dal consiglio comunale con delibera 21 marzo 1990, n. 670, ha affidato l'incarico per la progettazione dell'opera alla stessa società EDIL-PRO che ha predisposto il progetto per la costruzione del palazzo di giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

GALANTE, BARGONE, PEDRAZZI CIPOLLA, CANNELONGA, CIVITA, RECHIA, GASPAROTTO e PERINEI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 59 del 1° febbraio 1989, riguardante « modifiche alle norme sullo

stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato», prevede all'articolo 22 l'avanzamento di grado per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia previo giudizio di idoneità della Commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 —:

se e quando e con quali esiti sia stata riunita la suddetta commissione;

nel caso ciò non sia ancora avvenuto quali provvedimenti urgenti intenda adottare per garantire il suo pieno funzionamento ed assicurare il soddisfacimento delle legittime aspirazioni degli agenti di custodia, tra l'altro da anni frustrate anche dalla mancata riforma del Corpo.

(4-20312)

RISPOSTA. — *La commissione centrale prevista dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si è riunita e ha deliberato, finora, di giudicare idonei all'avanzamento di grado, ex articolo 22 della legge 1° febbraio 1989, n. 59, 3.014 appuntati scelti, 3.157 appuntati e 7.175 guardie scelte.*

Ha ritenuto, inoltre, non idonei 156 appuntati, 210 guardie scelte e 706 guardie. Il giudizio risulta sospeso per 36 appuntati, 63 guardie scelte e 130 guardie.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

GELPI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche — CREDIOP (redatto nel 1981 dopo l'incorporazione dell'ICIPU nel CREDIOP a seguito del tracollo dell'ICIPU per i finanziamenti concessi alla « Chimica », e rivisto successivamente nel 1986) ha ampliato le possibilità operative dell'Istituto mettendolo in

condizione di porsi con efficacia e flessibilità nell'ambito del mercato creditizio nazionale ed internazionale;

recentemente il CREDIOP ha costituito con l'Istituto S. Paolo di Torino il primo gruppo polifunzionale, e l'ingresso del S. Paolo nel pacchetto azionario CREDIOP (37,5 per cento 1) ha accentuato notevolmente la possibilità di collegamento con nuovi canali di provvista ed impiego —:

se sia a conoscenza e condivide l'ampia ristrutturazione attuata al CREDIOP, che con l'inserimento di nuove aree, servizi ed uffici sembrerebbe non essere in sintonia con la flessibilità strutturale di cui si dovrebbe dotare un Istituto che ambisca raggiungere gli obiettivi statutari, mentre di contro avrebbe consentito:

a) l'attribuzione di promozioni alla classe dirigente;

b) l'attribuzione di premi di 70 milioni alla classe dirigente che, tra l'altro, già gode di trattamenti retributivi che si collocano notevolmente al di sopra delle medie di settore;

c) il discutibile riutilizzo di un dirigente da anni inattivo, al quale la direzione dell'Istituto aveva proposto nei mesi passati il prepensionamento.

Nel rilevare che i suddetti provvedimenti sono stati adottati dai vertici dell'Istituto a discapito del restante personale (i premi concessi ai dirigenti ammontano a 304 milioni, di cui 220 milioni a 6 alti dirigenti, mentre 179 milioni sono stati erogati a 64 dipendenti del personale impiegatizio).

Si chiede inoltre, se la gestione del personale, attuata dagli attuali vertici aziendali risponda a criteri di correttezza e trasparenza propri di un Istituto pubblico.

(4-20362)

RISPOSTA. — *I poteri attribuiti dalla legge agli organi preposti al controllo sul sistema creditizio sono preordinati al rag-*

giungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie. Non rientra, pertanto, tra i compiti degli stessi intervenire in questioni, come quelle segnalate, attinenti a materie in ordine alle quali ogni scelta è rimessa all'autonomia decisionale dei responsabili organi aziendali. La Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare la citata azienda di credito, che in proposito ha riferito quanto segue.

Il comitato esecutivo del CREDIOP, il 17 gennaio 1990, ha approvato la nuova struttura organizzativa dell'istituto, completando un progetto già avviato nel gennaio 1989, inteso a soddisfare le nuove esigenze operative e strategiche dell'istituto, che non prevedono, peraltro, sviluppi di carriera per i dirigenti. Il CREDIOP ha, infine, precisato che il considerevole incremento di attività conseguito nel 1989 e gli ulteriori sviluppi in corso richiedono il massimo impegno e la completa utilizzazione di tutti i dirigenti.

Il Ministro del tesoro: Carli.

LEONI e MOTETTA. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

domenica 1° luglio 1990 l'aeromobile S. 205 Marchetti-Siae, decollato da Vergiate (VA) con destinazione Genova e quindi Albenga, con tre persone a bordo, è andato a schiantarsi sul monte Acuto nell'entroterra di Borghetto S. Spirito, causando la morte di tutti i componenti dell'aeromobile;

tale zona è al di fuori dalla rotta Genova-Albenga e si presume che l'S. 205 abbia avuto difficoltà nel rilevare l'aeroporto di destinazione, anche per la mancanza di un rilevamento radio come l'NDB di Albenga inspiegabilmente inoperante da dieci mesi:

come sia possibile che un mezzo di rilevamento come NDB, indispensabile per la sicurezza del volo, rimanga inattivo per 10 mesi di continuo;

se non si pensi di adottare tutte le stazioni di NDB e VOR di doppi sistemi dove le trasmissioni siano garantite in qualsiasi modo. (4-20566)

RISPOSTA. — Il velivolo di cui trattasi aveva pianificato un volo in VFR (regola del volo a vista) da Varese per Genova ed Albenga. Anche se sono ancora in corso i lavori della commissione di inchiesta ministeriale, nominata per accertare le cause della sciagura, gli elementi finora in possesso permettono di stabilire che al momento dell'impatto l'aereo viaggiava nelle nubi in pieno contrasto con le regole previste per un volo VFR che prescrive al pilota di volare a vista evitando assolutamente di entrare in nube; il volo a vista deve essere condotto a continuo contatto con il terreno e con una visibilità di volo di almeno cinque chilometri.

La chiusura dell'NDB di Albenga, il 29 dicembre 1989, è avvenuta per avaria del sistema d'antenna e a seguito della sua disattivazione è stato emesso il NOTAM (notizie agli aeronaviganti), classe A n. 2573 del 1990, come previsto dalle procedure operative. Si evidenzia che è fatto obbligo a tutti i piloti di prendere visione, prima del decollo, dei NOTAM che interessano la rotta prevista in modo da conoscere le radioassistenze delle quali si possono eventualmente servire. Si riferisce altresì che nei voli in VFR le stesse possono essere un ausilio in quanto il volo deve essere condotto esclusivamente con riferimento a punti visibili sulla terra o sull'acqua durante la rotta.

L'Azienda autonoma di assistenza al volo fa sapere che allo scopo di reperire le parti di ricambio necessarie a ripristinare l'operatività del radiofaro di Albenga, è stata avviata una ricerca di mercato che però non ha avuto buon esito in quanto il sistema è di tipo antiquato e fuori produzione da diversi anni. Pertanto, secondo quanto comunicato dall'azienda medesima è in programma la sostituzione dell'apparato con un NDB di tipo più moderno.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

MACERATINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giovane Francesco Di Gregorio, nato a Castelvetro il 13 luglio 1965, in data 3 aprile 1990 è stato sottoposto agli accertamenti per l'idoneità fisica all'arruolamento nel corpo degli agenti di custodia;

tale accertamento ha avuto esito negativo avendo la commissione medica ritenuto il Di Gregorio sofferente di « disturbi cardiaci tali da non renderlo idoneo »;

tale accertamento medico è evidente frutto di un errore se non addirittura di uno scambio di persona posto che il Di Gregorio non ha mai sofferto di tali disturbi e posto che la USL n. 4 di Mazara del Vallo in data 11 aprile 1990 lo ha sottoposto ad ogni tipo di accertamento cardiologico ed ha escluso l'esistenza di ogni e qualsiasi disturbo cardiaco;

il Di Gregorio ha proposto rituale ricorso avverso l'esclusione dall'arruolamento —:

quali urgenti iniziative intenda assumere perché al giovane Di Gregorio sia consentito di entrare a far parte, come è suo diritto e sua viva aspirazione, nel corpo degli agenti di custodia. (4-19875)

RISPOSTA. — *La direzione del centro di reclutamento, formazione ed aggiornamento di Roma Casal del Marmo ha rappresentato che la commissione medica di cui all'articolo 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 ha espresso parere favorevole alla riconvocazione a visita medica del signor De Gregorio Francesco.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

MARTINAT. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

1) il 20 dicembre 1987, Giorgio Angelieri, tesoriere del collegio geometri di Torino, è trovato morto nella propria autorimessa:

2) il presidente del collegio produce denuncia contro ignoti per la sparizione di ingente somma di danaro dalle casse del collegio. La pratica sta per essere archiviata;

3) il 16 febbraio 1989 vengono presentati i primi esposti in procura relativi alla questione geometri che eviteranno l'archiviazione del caso;

4) il 23 marzo 1987, solo dopo quattro mesi i geometri del collegio di Torino sono informati dell'accaduto nella riunione presso la sede dell'unione industriali. Durante la seduta il presidente del consiglio comunica anche l'ammancio dalle casse di 646 milioni, cifra questa verificata dalla società Nielsen che dopo brevi nostre indagini risulterà essere controllata dallo stesso presidente. Tutta la responsabilità dell'ammancio viene scaricata sul defunto tesoriere il quale avrebbe sottratto a poco a poco il danaro riuscendo ad eludere i controlli dello stesso consiglio a detta del presidente.

In realtà da una sommaria valutazione degli ammanchi dalla cassa, effettuata sulla scorta del numero degli iscritti, delle spese presumibili dei fondi lasciati dalla precedente gestione, il tutto capitalizzato con interesse composto, valutazione depositata in procura, risulterebbe un buco ben superiore, di circa quattro miliardi.

Risulta inoltre dalla relazione dell'avvocato Pia Fabrizio curatore dell'eredità giacente dell'Angelieri, che il patrimonio del defunto ammonterebbe a poca cosa, tanto che la moglie sarebbe costretta ai lavori di pulizia scale per tirare avanti.

Tutto il consiglio si rifiuta di dimettersi nonostante la mozione d'ordine in questo senso del dottor geometra Romualdo Cerato.

Il presidente esorta al contrario l'uditorio a mantenere il silenzio sull'accaduto per non pregiudicare il buon nome della categoria;

5) il giorno seguente la stampa si interessa al caso proponendo le tesi del

presidente. In seguito modificherà la propria posizione pubblicando contro il collegio;

6) continuano i depositi di memorie aggiuntive presso la procura sulle diverse questioni poco chiare del collegio che a poco a poco vengono a galla (revoca di conti presso le banche, situazione INPS grave, forte debito del collegio verso la tipografica Bono, mancanza del geometra Siviero tra gli inquisiti nonostante la sua appartenenza al consiglio);

7) sono svolte indagini patrimoniali sugli inquisiti presso la conservatoria dei registri immobiliari I, II e III e presso la Camera di commercio di Torino. Da essa risulteranno aspetti transattivi poco chiari;

8) il 17 maggio 1989, il geometra Vincenzo Quaglia e Giuseppe Bianco, avendo invano richiesto le dimissioni del consiglio di Torino, si recano a Roma presso il consiglio nazionale dei geometri dove espongono l'accaduto e lasciano documentazione autorizzata dalla procura della repubblica di Torino;

9) in seguito a tale comunicazione il consiglio nazionale sollecita le dimissioni del collegio di Torino;

10) il 31 maggio 1989, il consiglio torinese si dimette costretto dal Consiglio di Roma;

11) il 26 giugno 1989, per il Ministro di grazia e giustizia, il sottosegretario senatore Francesco Cattanei nomina attraverso decreto ministeriale il geometra Paolo Corazza commissario straordinario per il collegio di Torino;

12) il decreto entra in vigore solamente dopo essere stato: a) registrato presso la Corte dei conti; b) pubblicato sul GURI. Entrambe queste formalità essenziali per la vigoria del decreto non sono mai state espletate e conseguentemente il geometra Paolo Corazza non è mai divenuto commissario. Anche nel caso in cui il decreto fosse entrato in

vigore, la sua vigoria sarebbe cessata dopo 90 giorni; non è mai stato emesso decreto ministeriale di proroga;

13) nel Collegio è stata rinvenuta documentazione relativa a riti massonici —

se intenda fornire esaurienti ed urgenti risposte agli interrogativi posti in premessa. (4-18327)

RISPOSTA. — *La procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, in data 7 gennaio 1989, ha aperto procedimento penale di cui al n. 29/89/B.*

Successivamente ai primi accertamenti e alle prime investigazioni, il procedimento penale de quo è stato rubricato sotto il n. 2264/89/A e, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con il n. 3269/90. Da parte della predetta procura sono state emesse una serie di comunicazioni giudiziarie nei confronti di talune persone già appartenenti all'organo amministrativo del collegio dei geometri di Torino.

È stato disposto il sequestro di documentazione contabile rinvenuta nel corso di perquisizione presso l'abitazione di Angeleri Giorgio, presso istituti bancari e presso il collegio dei geometri; è stata quindi ordinata una complessa perizia tecnico-contabile volta ad accertare l'effettiva entità degli ammanchi di denaro evidenziati, in via generale, in sede di denuncia-esposto dal presidente del collegio dei geometri di Torino. Successivamente al deposito della perizia (che dovrebbe avvenire in tempi brevi) è ipotizzabile che si procederà ad interrogatorio delle persone sottoposte alle indagini.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

MARTINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi delle leggi 9 dicembre 1977, n. 961 e 26 gennaio 1980, n. 16, sono state presentate al Ministero del tesoro domande da parte di cittadini italiani corredate di documentazioni, atti notori e

dichiarazioni sostitutive di atti notori, per ottenere la corresponsione di indennizzi per i beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia;

ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, articolo 9, lettera *b*) (gravi infermità e menomazioni), taluni integrarono la propria documentazione con certificati probatori dello stato di malattia;

in particolare, relativamente alle pratiche di cui alle posizioni ministeriali n. 865 e 866, intestate a Giuseppe Zorzi, le cui documentazioni sono sempre state accompagnate da memorie esplicative, il Ministero del tesoro nel provvedimento prot. n. 90068 del 9 gennaio 1987 rigettò le relative domande di indennizzo; tale notifica perveniva agli interessati con ritardo, talché l'unica via perseguibile avverso tale provvedimento fu quella del ricorso al Capo dello Stato;

avverso tale decisione fu presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1987 per: violazione dei principi emergenti dalle leggi di cui sopra in tema di procedura per l'esame delle richieste di indennizzo, eccesso di potere per permessità e per errore, illogicità e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà;

il Presidente della Repubblica, visto il ricorso presentato, udito il parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione III, adunanza del 14 giugno 1988, decretò il 2 novembre 1988 l'accoglimento del ricorso stesso;

a distanza di 16 mesi dalla notifica dell'accoglimento del ricorso, gli interessati, in assenza di qualunque notizia, recatisi alla divisione XX del Ministero del tesoro, venivano a conoscenza che, in data 28 maggio 1989, prot. n. 597413, era stata inviata ad indirizzo non rispondente al domicilio eletto dagli interessati e dunque a tutt'oggi ad essi non pervenuta, una richiesta siffatta: « Per aderire al parere espresso dalla commissione intermi-

nisteriale di cui alla legge n. 1050 del 29 ottobre 1954, si invita la S.V. a produrre la sottoindicata documentazione:

1) qualsiasi documento atto a definire ed accertare la situazione patrimoniale delle soc..... *omissis*;

2) ogni documento in ordine alla titolarità consistenza e perdita delle soc..... *omissis*;

3) certificati di cittadinanza italiana alle date specifiche 1 gennaio 1975 e 1 gennaio 1978;

4) dichiarazione notarile di surroga resa nei modi di cui all'allegato modello » -:

se non ritenga, a quindici anni dalla presentazione delle prime documentazioni probatorie delle limitazioni e delle perdite subite ed in base a quanto sopra specificato, di dovere intervenire presso gli uffici preposti in difesa dei diritti del cittadino Giuseppe Zorzi, gravemente danneggiato nei suoi diritti. (4-20475)

RISPOSTA. — *Il signor Giuseppe Zorzi, in data 12 giugno 1978, ha presentato domanda per la corresponsione di indennizzi per la perdita in Etiopia di un'officina meccanica, di un'impresa di costruzioni, di denaro contante depositato in banche e presso l'ufficio delle imposte libiche, di mobilio, di armi da caccia, nonché di beni lasciati ad un procuratore etiopico (macchinari, attrezzature e denaro).*

In data 9 giugno 1980, lo stesso signor Zorzi ha presentato una nuova domanda chiedendo l'indennizzo per i danni subiti a causa della svendita dei macchinari delle suddette aziende, il pagamento di tasse non dovute e per la cancellazione del « contratto Mettu - Gore - Gumero ». Nella stessa data del 9 giugno 1980, il signor Zorzi ha presentato una terza domanda, denunciando la perdita per svendita dei macchinari e attrezzature di una terza società denominata Lavori esteri D.V.D. Srl.

Infine, il 22 maggio 1985, è pervenuta al tesoro una istanza di indennizzo in via equitativa. Il fascicolo è stato ripetutamente

esaminato dalla apposita commissione interministeriale e, su parere della stessa, sono state esperite istruttorie volte ad acquisire elementi di prova sulla titolarità, consistenza e perdita dei beni denunciati.

Le richieste di documentazione, rivolte agli interessati — indirizzate al domicilio eletto indicato nelle domande di indennizzo — non hanno consentito a tutt'oggi di acquisire elementi di prova apprezzabili. Per tale motivo sono state interessate le autorità diplomatiche italiane in Etiopia, le quali si sono dichiarate non in grado di fornire valutazioni in ordine ai danni denunciati dal signor Zorzi.

Sulla base dell'istruttoria svolta, in data 9 gennaio 1987 è stato emesso decreto con il quale, su conforme parere della commissione interministeriale, sono state respinte, allo stato degli atti, le domande di indennizzo presentate « mancando la prova del danno risarcibile ».

A seguito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, accolto, peraltro, per motivi di ordine formale, questa amministrazione, al fine di consentire alla commissione interministeriale di formulare un nuovo parere sulla base di più concreti elementi, ha richiesto all'interessato, eventuali, ulteriori documenti atti a provare le titolarità, le perdite e la consistenza dei beni per i quali è stato richiesto l'indennizzo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Foti.

MATTIOLI, SCALIA e ANDREIS. — Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

le contrade del comune di Molfetta Fondo Rotondo e Lama dell'Aglio sono interessate da un grave fenomeno di inquinamento del suolo e del sottosuolo; in particolare, centinaia di metri di terreno agricolo si sono trasformati in paludi infestate da insetti di notevoli dimensioni e alcuni pozzi di acqua per l'irrigazione sono risultati completamente inquinati;

il detto fenomeno è causato dalla circostanza che i luoghi dell'agro molfet-

tese indicati raccolgono le acque nere di scolo dei comuni di Terlizzi e Ruvo di Puglia, le acque fognanti dei suddetti comuni percorrono decine di chilometri in canali artificiali e naturali, la maggior parte dei quali a cielo aperto;

una relazione sull'analisi dell'acqua effettuata dal laboratorio chimico per analisi agrarie di Lavello su richiesta del consulente tecnico, nominato dal tribunale di Trani attesta che l'acqua analizzata, per gli indici idrosalini riscontrati, per la presenza di ammoniaca, nitriti, sostanze organiche, coliformi totali e fecali in elevate quantità, risulta fortemente inquinata da sostanze di origine cloacale. Pertanto non è idonea per l'uso potabile ed irriguo (specie per il consumo del prodotto allo stato fresco e non di cottura come gli ortofrutticoli);

altra parte dei liquami, invece, fuoriesce dai canali a cielo aperto ed invade le campagne circostanti, infatti altre analisi del laboratorio di igiene e profilassi di Bari, eseguite su alcuni campioni di cicorie raccolte nelle campagne molfettesi interessate dalle inondazioni delle acque fognanti, si sono espressi nel modo seguente: « prodotto non commestibile per la presenza di salmonella del tipo « Montevideo »;

il grave fenomeno di inquinamento non è certamente occasionale, in quanto dura da decenni in palese violazione della legge n. 319 del 1976 e delle altre norme in materia di igiene e salubrità ambientale, senza che gli organi competenti alla manutenzione della fogna (EAAP) ed al risanamento della zona (comuni) si siano attivati, nonostante siano a conoscenza del disastro ecologico provocato dalla loro incuria —:

quali provvedimenti immediati intendano adottare per avviare a risanamento la zona, e tutelare da subito la salute delle popolazioni interessate nonché se si reputi doveroso avviare un'indagine onde accertare e denunciare all'autorità giudiziaria le responsabilità attive ed omissive connesse ai gravissimi fatti sovraesposti. (4-14512)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti attraverso il competente commissariato del Governo nella Regione Puglia si è potuto ricostruire un quadro abbastanza completo della situazione prospettata con l'interrogazione summenzionata.*

Investito del problema da un dettagliato esposto inviatogli da numerosi coltivatori della zona, nel dicembre 1985 il pretore di Molfetta incaricava i carabinieri della compagnia di quella città di compiere indagini con ogni necessario rilevamento sul territorio in merito ai lamentati inquinamenti. Fu allora accertato che l'intera zona, di circa ottanta ettari, era allagata da liquami di fogna e fu possibile, in particolare, ricostruire che la voragine carsica denominata Lama dell'Aglio, entro cui venivano riversati da oltre un quarantennio i liquami di fogna provenienti dal comune di Ruvo di Puglia, non era più in grado di smaltirli, forse anche perché intasata dalle acque di morchia sversatevi, a loro volta, dai frantoi oleari. Analogo fenomeno si era verificato per l'altra voragine carsica denominata Lama Lioy, sita nella vicina contrada Fondo Rotondo, entro cui risultavano da decenni sversate le acque nere del comune di Terlizzi. Si spiegava, così, perché tali allagamenti risultassero più accentuati in inverno e durante i mesi piovosi dell'anno, per poi attenuarsi sino a scomparire nel corso della stagione estiva.

Concluse le indagini di polizia giudiziaria ed espletata la conseguente istruttoria, il pretore di Molfetta rinviava a giudizio il presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese ed i sindaci dei comuni di Terlizzi e di Ruvo di Puglia, quali responsabili di violazioni agli articoli 81 e 635 del codice penale.

Il susseguente processo penale ha condotto all'assoluzione degli amministratori dei due comuni ed alla condanna del presidente di detto ente, vincolato anche al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni a favore delle parti civili (Ministero dell'ambiente e comune di Molfetta, fra le altre) e gravato anche della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, perché ritenuto responsabile di omissione di atti di Ufficio, danneggiamento e di altro.

Ciò che nel caso si rileva, comunque, è il fatto che la Regione Puglia abbia già finanziato, frattanto, la costruzione di un indispensabile impianto di depurazione collettivo a servizio degli abitati di Ruvo di Puglia e di Terlizzi, non disgiunta dalla realizzazione di una cosiddetta savanella, cioè di un canale in terra lungo la Lama dell'Aglio, dallo sbocco del collettore emissario fino al mare.

L'avvio in esercizio, previsto in tempi ravvicinati, del nuovo impianto di depurazione dovrebbe eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari lamentati nelle zone circostanti, a salvaguardia della popolazione residente, della salubrità dei prodotti orticoli ivi coltivati e dell'ambiente.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

MENSURATI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 180 del 1978 prevede la chiusura delle strutture manicomiali e la destituzione dei malati di mente;

la stessa legge prevede la istituzione di varie strutture alternative (case famiglia, comunità protette eccetera), oltre alla costituzione di dipartimenti di salute mentale (ex CIM);

la regione Lazio ha maturato notevoli ritardi nel porre in essere delle strutture alternative, tanto che, a tutt'oggi sono stati realizzati soltanto alcuni modesti interventi;

i dipartimenti di salute mentale, ancora carenti delle previste figure professionali, non sempre sono adeguati ai compiti loro assegnati dalla normativa in vigore;

i malati di mente nel Lazio e le loro famiglie hanno dunque trovato risposta ai loro problemi prevalentemente attraverso il ricovero in case di cura convenzionate;

la giunta regionale del Lazio, con delibera del 27 dicembre 1989, ha interrotto il convenzionamento con tali case di

cura, chiudendo dal 1° gennaio 1990 le accettazioni e stabilendo le dimissioni di tutti i ricoverati entro il 30 giugno;

tale decisione, anche se in linea con l'attuale legislazione, appare poco opportuna visti i ritardi esistenti nell'attuazione della legge n. 180 del 1978 —:

se ritenga di prendere iniziative al fine di:

consentire alla regione Lazio di procedere all'attuazione della legge senza che questo comporti gravi ripercussioni sulla situazione dei malati di mente e sulle loro famiglie;

mantenere, comunque, fino alla realizzazione di strutture alternative, la possibilità di accettazione presso le cliniche convenzionate dei ricoveri volontari, previo rigoroso accertamento da parte dei dipartimenti di salute mentale delle USL, che non trovassero accoglimento nelle strutture pubbliche;

accelerare la completa attuazione della legge n. 180 del 1978, sollecitando la regione Lazio a procedere alla costituzione di strutture alternative atte ad evitare il completo abbandono dei malati di mente, con ripercussioni gravissime sulle loro famiglie e sulla intera collettività.

(4-17643)

RISPOSTA. — Come forse già noto, detta situazione è frattanto radicalmente mutata. Risulta, infatti, che la delibera della giunta regionale del Lazio del 27 dicembre 1989 dopo essere stata sospesa per chiarimenti dalla commissione di controllo in data 5 gennaio 1990, con conseguente richiesta alla giunta regionale, sopravvenute le controdeduzioni di quest'ultima con nota al commissario del Governo in data 28 febbraio 1990, è stata poi definitivamente annullata per « violazione di legge » dalla stessa commissione con atto del 16 marzo successivo.

Ha ritenuto, infatti, l'organo di controllo — dopo aver rilevato che la competenza in materia di indirizzi programmatici spetta al consiglio regionale, restando alla

giunta i relativi compiti di attuazione — che il deliberato in contestazione risultava comunque sprovvisto della necessaria dimostrazione della reale, concreta ed attuale possibilità di assicurare l'assistenza neuropsichiatrica nel territorio regionale, sia dal punto di vista quantitativo sia per quanto riguarda l'effettiva disponibilità, sotto il profilo delle varie tipologie, delle strutture e dei servizi preordinati a tali compiti, risultava confermato anche dalle note inadempienze di molte unità sanitarie locali della regione in materia, all'origine degli incarichi specifici appositamente conferiti a commissari ad acta con deliberazioni della giunta approvate dalla stessa commissione di controllo appena il 5 gennaio 1990.

Ciò premesso, sotto il profilo generale questo ministero esprime l'avviso che, in prospettiva e nell'ambito dell'attuazione del progetto-obiettivo della salute mentale previsto nel Piano sanitario nazionale a livello regionale dovrebbero ricevere impulso prioritario la costituzione di organismi di coordinamento che, sulla base di attendibili rilevazioni statistiche sull'entità dei ricoveri dei pazienti psichiatrici, si facciano promotori della realizzazione di servizi di assistenza articolati in strutture intermedie e flessibili, tali da risultare commisurate alla tipologia delle affezioni psichiatriche riscontrabili ed alla presumibile entità numerica di tali pazienti. Ciò perché non v'è dubbio che il reale problema da risolvere sia quello dell'effettivo superamento del tradizionale ricovero dei pazienti psichiatrici, risultando certo inadeguato che la sola risposta ospedaliera si sostituisca di fatto alle nuove strutture alternative di assistenza e di recupero, molto spesso inadeguate a soddisfare le esigenze di protezione, di accoglienza e di progressivo reinserimento di questi malati nel corpo sociale.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente propositivi inerenti alle prospettive attuali di più concreta attuazione della legge n. 180 del 1978 nel territorio regionale in esame, sarà tempestiva cura di questo ministero inviare ogni opportuna integrazione alla presente risposta non appena

acquisite le indispensabili valutazioni di competenza dell'assessorato alla sanità della Regione Lazio.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

MONTANARI FORNARI, TRABACCHI e PELLEGATTI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che

il 4 marzo 1988 presso lo stabilimento DE RICA (Podenzano, Piacenza) complesso facente parte del gruppo CIRIO-BERTOLLI si è verificato un infortunio sul lavoro in cui due lavoratori hanno riportato ustioni gravissime;

da tempo le organizzazioni sindacali, il consiglio di fabbrica denunciano il clima di tensione e di stress fisico al quale i dipendenti sono sottoposti, a causa degli accresciuti ritmi di lavoro e conseguentemente al rischio di infortuni;

la direzione aziendale risulta abbia sempre contrapposto esigenze di migliore competitività dei prodotti; di riduzione dei costi del lavoro; ricerca di mercato e promozione, all'esigenza di maggiore sicurezza e protezione per i lavoratori;

per il conseguimento dei propri obiettivi la DE RICA ha posto il problema di aumentare i ritmi di lavoro in modo contraddittorio ed in mancanza di interventi di ammodernamento degli impianti ad elevata capacità produttiva, sottoposti a continua produzione e conseguente usura da oltre 20 anni —:

se non ritengano di verificare lo stato dell'apparato produttivo dello stabilimento DE RICA, a partecipazione statale, in particolare le condizioni di lavoro a cui sono sottoposti e quali siano le misure poste in essere per la incolumità e la tutela della salute dei lavoratori.

(4-05197)

RISPOSTA. — Nello stabilimento di Podenzano è installato un impianto per la

sterilizzazione dei prodotti in scatola, realizzato nel pieno rispetto della vigente normativa; in particolare esso è dotato di tutti i più moderni sistemi di sicurezza ed era stato sottoposto a positivo controllo della competente unità sanitaria locale in data 2 marzo 1988, due giorni prima dell'infortunio riferito nell'interrogazione in oggetto.

Lo stesso impianto è stato sottoposto ad una nuova visita di controllo, subito dopo l'infortunio, con risultato — anche questa volta — positivo.

Secondo quanto sostenuto dall'IRI, il lamentato infortunio, peraltro avvenuto in fase di sperimentazione e non di funzionamento dell'impianto, è stato causato da un improprio comportamento assunto dall'operatore addetto.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Piga.

NICOTRA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

i risultati del recente concorso a 36 posti di vicedirettore negli istituti di prevenzione e pena hanno fatto registrare un numero di vincitori (16) inferiore ai posti messi a concorso;

un nuovo bando pubblico comporterebbe una ulteriore perdita di tempo per l'espletamento delle prove scritte ed orali non inferiore a 18 mesi —:

se non ritenga opportuno bandire con urgenza un concorso per titoli e colloquio per i posti rimasti liberi riservandolo al personale dipendente nella qualifica inferiore a quella dei posti messi a concorso e con almeno cinque anni di servizio, e ciò allo scopo di assicurare in tempi rapidi la copertura dei posti, di cui vi è lagnanza in tutti gli istituti penitenziari. (4-20234)

RISPOSTA. — Il concorso a 36 posti di vicedirettore dell'amministrazione penitenziaria è stato bandito ai sensi della legge n. 436 del 1987 che prevedeva l'aumento dell'organico del personale direttivo amministrativo.

La normativa vigente prevede che, un terzo dei posti, nei singoli ruoli organici aumentati per effetto di norma di legge, venga conferito nella prima applicazione della norma stessa, con concorso riservato al personale della stessa amministrazione che abbia i requisiti.

Allo stato attuale i posti che rimarrano vacanti, essendosi registrato un numero di vincitori inferiore ai posti messi a concorso, non possono essere nuovamente conferiti al personale dipendente, ma dovranno essere conferiti con concorso pubblico.

Si fa altresì presente che la normativa esclude la possibilità di bandire concorsi di accesso alla carriera direttiva solo per titoli e colloqui.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

NUCARA. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che:*

a) l'EFIM ha in programma alcuni investimenti produttivi nella regione Calabria;

b) il territorio della Calabria ha in sé numerosi agglomerati industriali più o meno infrastrutturali idonei a « ricevere » tali investimenti;

c) tra gli investimenti in programma uno riguarda il settore del vetro;

d) le infrastrutture adatte e richieste perché tale investimento aumenti le economie di scala sono riferite a porti, aeroporti, sistema ferroviario, sistema autostradale, acqua ed energia;

e) non tutte le zone industriali calabresi, per motivi di localizzazione territoriale, hanno o possono avere tali infrastrutture —:

quali determinazioni e quali direttive intendono impartire all'EFIM affinché nella scelta della localizzazione sia prioritaria la considerazione economica e politica evitando scelte puramente « poli-

tiche », che penalizzando aree povere e socialmente regredite contribuiscano, per altro verso, a indicazioni e predeterminazioni per la nascita di industrie obsolete fin da quando sono programmate.

(4-10928)

RISPOSTA. — *La società SIV, nel giugno 1988, mise e punto un programma di intervento nel Mezzogiorno per nuove iniziative nel settore del vetro per specchietti e lenti per fari, per un investimento complessivo stimato in oltre 60 miliardi di lire.*

Nel comitato esecutivo della SIV del 21 giugno 1988 venne deliberato di localizzare le iniziative nella zona di Piano Lago a sud di Cosenza, scelta confermata successivamente dal comitato di presidenza dell'EFIM il 26 giugno 1988 e dal consiglio di amministrazione della SIV l'11 luglio 1988.

Si precisa, inoltre, che le suddette iniziative sono state incluse nel contratto di programma presentato dall'EFIM al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Piga.

PALMIERI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente. — Per sapere:*

l'elenco nominativo delle aziende considerate ad alto rischio e a rischio situate in provincia di Vicenza;

se risulta che tali aziende sarebbero 104;

se sono in corso programmi di risanamento in quelle attività produttive;

la mappa dell'inquinamento esistente nelle falde acquifere della provincia di Vicenza con particolare riferimento alla presenza di cloruri;

la qualità e la frequenza dei controlli che gli organismi competenti effettuano in quelle aziende e nelle acque di falda;

se il personale addetto a questi controlli risulta sufficiente per affrontare tale complessa situazione.

(4-16132)

RISPOSTA. — Questo ministero non è in grado di aderire alla richiesta poiché si ritiene vincolato dal criterio comportamentale, fin dall'inizio seguito in materia, in base al quale i dati e le informazioni relative a tali attività industriali, acquisiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni del relativo articolo 11 si considerano utilizzabili soltanto per gli scopi che ne giustificano l'acquisizione e, come tali, si intendono riservate e non divulgabili fino a quando i relativi dati tecnici risultino sottoposti ad istruttoria da parte delle amministrazioni e degli enti interessati, come nel caso di specie.

D'altra parte, almeno per quanto riguarda le industrie soggette a sola dichiarazione, ex articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è superfluo ricordare come il termine ultimo previsto a loro carico per tale adempimento nei confronti delle regioni e dei prefetti territorialmente interessati scada il 31 dicembre prossimo. Per esse, quindi, l'elaborazione dei relativi elenchi da parte delle competenti amministrazioni potrà, in ogni caso, avvenire soltanto in un momento posteriore a tale data.

Ciò premesso, dagli elementi al riguardo acquisiti, attraverso il commissariato del Governo nella Regione Veneto, sulle concrete iniziative in materia assunte per competenza dalle autorità territoriali direttamente interessate è emerso quanto segue.

Il territorio vicentino presenta ampia variabilità dal punto di vista geomorfologico e idrogeologico, con un sottosuolo sede di un complesso di risorse idriche tra i più cospicui del territorio regionale. A nord-ovest e a nord della provincia sorgono i gruppi prealpini, seguiti da quelli collinari, entrambi di natura prevalentemente calcarea; a sud si apre la pianura, caratterizzata da una notevole rete idrica superficiale e da abbondanti acque sotterranee.

Nella zona pedemontana di pianura il suolo è costituito da un materasso ghiaioso-sabbioso di elevata permeabilità, che ospita una falda acquifera a carattere freatico, da cui si alimentano numerosi ac-

quedotti, che forniscono anche altre province venete. La profondità della falda freatica diminuisce verso sud, fino a permettere l'affioramento nella fascia delle risorgive. Tutta la zona pedemontana, di elevata vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico, è interessata da un'elevata densità abitativa e produttiva e proprio in essa si trovano la maggior parte degli insediamenti produttivi definiti a rischio. Ciò spiega come il pericolo di contaminazione delle falde sia potenzialmente molto elevato.

L'amministrazione provinciale di Vicenza, pur non avendo competenze specifiche e dirette di controllo sulle attività produttive insistenti sul territorio — comprese tra i compiti istituzionali dei comuni ed esercitate attualmente dai settori igiene pubblica delle unità sanitarie locali — si è comunque attivata con una molteplicità di iniziative intese a salvaguardare, da un lato, il patrimonio idrico sotterraneo e, dall'altro, la qualità chimico-fisico-biologica delle acque superficiali.

Innanzitutto, in collaborazione anche con le unità sanitarie locali n. 6 e n. 8 e il CNR, la provincia ha dato il via alla realizzazione di uno studio articolato in cinque anni sugli acquiferi dell'alto vicentino, con i seguenti obiettivi:

1) stima delle quantità di sostanze potenzialmente inquinanti manipolate ed immesse nel sistema acquifero e della loro distribuzione nel territorio considerato;

2) riscontro dello stato qualitativo e sua evoluzione nel tempo;

3) valutazioni dei tempi di percolazione verticale e di trasporto in falda delle sostanze inquinanti, nonché studio delle trasformazioni chimico-fisiche e biologiche.

I risultati emersi dalla realizzazione delle prime due fasi del programma possono desumersi dalla relazione Indagini e misure di tutela dell'acquifero della zona pedemontana a nord di Vicenza, disponibile presso la provincia.

Nella stessa sede, d'altra parte, è stato proseguito il censimento degli insediamenti produttivi, in attuazione dell'articolo 5 della

legge n. 319 del 1976, per conoscerne le caratteristiche, con particolare riguardo alle materie prime usate, alla natura ed alle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti ed alle caratteristiche degli scarichi.

Il lavoro si è concretizzato in diretti sopralluoghi con successiva compilazione di apposite schede. A livello provinciale sono risultati censiti oltre ottomila insediamenti, tra i quali rientrano quasi tutte le aziende elencate nell'interrogazione, sui quali la provincia ha acquisito un'ampia documentazione. La stessa amministrazione, infine, avvalendosi di un gruppo pluridisciplinare di esperti ha dato attuazione al Subprogetto suolo, che consiste nella raccolta e verifica in situ dei dati esistenti presso gli archivi provinciali e comunali relativi a cave e discariche.

Sono, inoltre, in corso di attuazione altre iniziative espressamente intese ad intensificare i controlli già operanti da tempo:

1. — Mappaggio biologico per il controllo dei corpi idrici superficiali.

Constato che le indagini di tipo chimico-fisico e batteriologico comunemente impiegate per il controllo forniscono informazioni sulle sole cause dell'inquinamento, ma non sui suoi effetti sulle popolazioni e comunità acquatiche che possono indicare più completamente lo stato di salute del corso d'acqua, la provincia ha disposto l'esecuzione del censimento biologico dei corpi idrici provinciali attraverso la metodologia EBI, che utilizza quali indicatori i microinvertebrati bentonici.

2 — Controllo della qualità dei corpi idrici: collaborazione con le scuole.

È stata predisposta una collaborazione con dieci istituti scolastici di istruzione secondaria, dotati di laboratorio adeguatamente attrezzato per l'effettuazione di campionamenti e analisi su 50 punti di controllo, individuati ad integrazione dei 29 punti già previsti dal Piano regionale sulla qualità delle acque (PRQA).

3. — Controllo sull'applicazione dei criteri generali per un corretto uso dell'acqua: affidamento di consulenza professionale.

L'indagine si articola nell'individuazione di alcuni tra gli insediamenti produttivi più idroesigenti e nella valutazione della razionalità dei prelievi e dei consumi idrici da parte degli stessi, nonché sull'opportunità di attivare opportuni impianti di riciclo. Inoltre, sarà valutata l'efficienza depurativa di alcuni fra i più rappresentativi impianti pubblici di depurazione.

Tutte le attività ed iniziative descritte rientrano nelle competenze generali della provincia, inerenti:

1) al rilevamento ed all'elaborazione dei dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale (articolo 5, punto primo, della legge regionale n. 33 del 1985);

2) all'esercizio del controllo successivo sull'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua (articolo 5, punto terzo, lettera d);

3) alla formazione ed all'aggiornamento del catasto degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati (articolo 5, punto quarto, lettera a).

Un altro importante compito, attribuito alla provincia dalla legge regionale n. 33 del 1985, è quello del controllo sugli impianti di depurazione di prima categoria — pubblici e privati — che trattano in conto terzi o per tossico-nocivi — e degli impianti di trattamento-rifiuti di prima e seconda categoria per i rifiuti urbani, speciali e tossico-nocivi.

A questo riguardo, quindi, la provincia di Vicenza, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Palmieri, ha ritenuto di precisare che delle imprese elencate nell'interrogazione sono soggette ad un suo diretto e puntuale controllo quelle dotate di detti impianti e cioè:

Zambon Group Spa di Lonigo;

Hoechst Sara di Romano d'Ezzelino;

Fabbrica italiana sintetici di Montecchio Maggiore;

Satef Huttenes Albertus di Vicenza.

Per tali imprese è stata o sta per essere ultimata l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto di depurazione o trattamento.

I controlli effettuati direttamente dal personale della provincia riguardano: la verifica della rispondenza dell'impianto realizzato al progetto approvato; il rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti di approvazione-progetto e di autorizzazione all'esercizio; la corretta tenuta dei registri di carico-scarico e dei quaderni di manutenzione e registrazione.

Per quanto riguarda l'aspetto analitico-tecnico del controllo sulle caratteristiche dei rifiuti in uscita da tali impianti, la provincia si avvale dei settori igiene pubblica delle unità sanitarie locali, ai quali ha affidato l'esercizio dei campionamenti e delle analisi sulla base di un preciso programma di vigilanza e controllo, che, elaborato in collaborazione con unità sanitarie locali e con i presidi multizonali di prevenzione della provincia, prevede sia la periodicità dei campionamenti sia l'elenco dei parametri da analizzare, per tutti gli impianti di trattamento e depurazione della provincia, sia privati che pubblici.

Riguardo, infine, alla conceria Tre effe, sono stati effettuati da parte della provincia ripetuti controlli che ne hanno messo in evidenza numerose inadempienze rispetto alla normativa vigente. Si è provveduto ad informarne la magistratura, che ha instaurato nei confronti di detta impresa un procedimento penale tuttora in corso. Eventuali ulteriori dati sui controlli specifici svolti nelle aziende di cui all'interrogazione potrebbero essere forniti dai comuni, titolari degli effettivi compiti di vigilanza sugli impianti produttivi.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

PALMIERI e POLIDORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

la Corte dei conti è l'organo massimo di controllo dell'amministrazione

centrale e svolge una funzione giurisdizionale per alcune materie attribuite dal legislatore;

tale attività deve essere finalizzata a tutelare gli interessi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, poichè la Corte è competente in materia di pensioni dei dipendenti dello Stato, di alcuni enti pubblici e in materia di pensioni di guerra;

da fonti attendibili risulta che il 31 dicembre 1988 erano giacenti 165.346 ricorsi di guerra, 24.473 ricorsi civili, 43.077 ricorsi militari per un totale di 232.896;

i tempi di definizione di tali ricorsi vanno da quindici a vent'anni e raggiungono punte di ben trentacinque anni;

eminenti esponenti della Corte stessa hanno più volte dichiarato che senza modifiche delle strutture e delle procedure attualmente seguite si deve ritenere che il contenzioso pensionistico attuale potrà essere definito solo entro l'anno 2030;

il Parlamento ha più volte impegnato il Governo ad adottare provvedimenti volti ad una drastica riduzione dell'arretrato esistente —:

quali iniziative il Governo intenda concretamente e urgentemente assumere per recuperare ritardi tanto gravi da costituire un vero e proprio rifiuto di giustizia, per far fronte alla domanda di tutela avanzata da centinaia di migliaia di cittadini e, infine, per garantire la certezza del diritto nell'attività della pubblica amministrazione stessa. (4-16532)

RISPOSTA. — *La Corte dei conti ha da tempo istituito un'apposita commissione incaricata di effettuare un'indagine sullo stato del contenzioso pensionistico, al fine di proporre misure idonee all'incremento della produttività del settore.*

In ordine ai rimedi da proporre per una più accelerata riduzione dell'arretrato di guerra, la Corte ha ritenuto praticabile, per l'immediato, adottare una serie di misure amministrative per una migliore utilizza-

zione del personale di dattilografia, la riduzione dei ritardi nella notificazione delle conclusioni con l'aggiornamento della residenza dei ricorrenti, l'aumento del numero dei ricorsi da iscrivere nel ruolo di ogni udienza e la riduzione al minimo dei casi di rinvio della discussione di ricorsi per assenza del magistrato relatore.

Analogamente, per quanto riguarda i due settori delle pensioni civili e delle pensioni militari, si è evidenziata la necessità di pervenire ad una migliore organizzazione dei fattori operativi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

PALMIERI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere:

i dati del censimento del 22 settembre 1985 relativo alle industrie ad alto rischio e a rischio; e i dati aggiornati dall'ISPESL nell'aprile 1986 e alla fine del 1987;

specificatamente, l'elenco nominativo aggiornato di queste aziende che sono presenti in provincia di Vicenza. Lo stesso ministro dell'ambiente ha dichiarato all'interrogante che il decreto del Presidente della Repubblica 175 prevede un superamento del segreto industriale e che quindi il ministro della sanità non ha impedimenti a rispondere alle richieste di cui sopra;

se le USL della provincia di Vicenza hanno gli organici adeguati per affrontare i controlli necessari nelle aziende e i controlli nel territorio: acque di falda, pozzi, acquedotti, fiumi, aria, prodotti alimentari ecc.;

infine, se, di fronte alla evidente necessità di aumentare gli organici di queste strutture (compresi gli ospedali dove si registra una gravissima carenza di personale infermieristico) il Ministro ritiene di dover intervenire con provvedimenti concreti e urgenti. (4-16561)

RISPOSTA. — In merito al profilo generale del censimento delle industrie ad alto rischio ed a rischio deve rilevarsi che, per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e del relativo obbligo di presentazione (entro l'8 luglio 1989) delle prescritte notifiche per le industrie comprese nel campo di applicazione dell'articolo 4 dello stesso decreto, si è provveduto all'aggiornamento degli elenchi a suo tempo predisposti a seguito del censimento di cui all'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1985. Va ricordato, peraltro, che tali elenchi sono utilizzabili dalle amministrazioni e dai relativi organi tecnici operanti nel settore, ai soli fini per cui sono stati richiesti a norma di legge.

Diverso è, invece, il caso delle industrie soggette a dichiarazione, che, in attuazione dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, sono tenute a farla pervenire alle regioni ed ai prefetti territorialmente interessati entro il 31 dicembre del corrente anno. Ne consegue che i relativi elenchi potranno essere elaborati da parte delle amministrazioni competenti soltanto dopo la scadenza di tale termine.

La Regione Veneto ha, in particolare, reso noto che le aziende a rischio di incidenti rilevanti ubicate nella provincia di Vicenza che hanno presentato nei termini la notifica prescritta da detto decreto, con il relativo rapporto di sicurezza sono due: un'industria di chimica fine insediata nel comune di Trissino ed un'industria chimica di prodotti di largo consumo nel comune di Bassano del Grappa. Per quanto già detto l'elenco delle imprese soggette a dichiarazione potrà esser noto soltanto a gennaio 1991.

Riguardo al problema degli organici del personale delle unità sanitarie locali addetto alla vigilanza nel settore, va detto che sia quello dei relativi servizi di igiene pubblica sia quello dei presidi multizonali di prevenzione viene quantificato sulla base dei parametri predeterminati in rapporto alle risorse disponibili, che vengono applicati a tutte le strutture sanitarie preposte all'esercizio dei compiti di prevenzione.

La regione stessa tiene a sottolineare che l'organizzazione, la dotazione organica e l'articolazione operativa di tali servizi sono stati da tempo e sono tuttora, in sede di programmazione sanitaria regionale, oggetto di peculiare attenzione, tanto da aver potuto beneficiare della completa copertura dei posti previsti in organico in regime palesemente derogatorio.

A questo stesso riguardo, anzi, è importante soggiungere che, in fase d'attuazione del Piano socio-sanitario regionale, approvato con la legge regionale 20 luglio 1989, n. 21, sarà realizzato, pur se nei limiti imposti dalle attuali quote di spesa sanitaria, un ulteriore incremento delle dotazioni organiche sia dei servizi d'igiene pubblica sia dei presidi multizonali di prevenzione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

PALMIERI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sarebbe stato approntato un recentissimo studio del Consiglio nazionale delle ricerche (firmato dal gruppo nazionale difesa catastrofi ecologiche) relativo al « carico inquinante degli acquiferi dell'Alto Vicentino ».

Tale studio sarebbe datato 1990 ed elaborato da un gruppo di esperti tra i quali il dottor Lorenzo Altissimo, responsabile del laboratorio chimico interaziendale delle aziende municipalizzate di Vicenza e Padova, il dottor Bruno Marcolongo dell'Istituto di geologia applicata del CNR e il dottor Righetto responsabile del Servizio Igiene pubblica della USL n. 6 della zona Thiene-Schio.

Anche in questo recente studio si evidenzerebbe un pericoloso carico di sostanze inquinanti situate in territorio dove sono presenti acque di falda, un bacino idrico importante che alimenta gli acquedotti per un milione di persone.

In queste acque sarebbero pericolosamente presenti sostanze quali cromo, ni-

chel, cadmio, zinco, rame, solventi clorurati, diserbanti e nitrati, azoto organico proveniente da allevamenti zootecnici —:

se confermano le valutazioni, e le analisi di tale studio;

i motivi per cui le autorità competenti non sono intervenute prima per prevenire tale grave processo inquinante;

quali iniziative si intendano assumere per avviare urgentemente e concretamente un processo di risanamento;

se non ritengano che quei cittadini abbiano anche diritto ad una corretta e veritiera informazione da parte delle autorità preposte; sul processo inquinante in atto in provincia di Vicenza e le conseguenze sulle falde idriche, l'interrogante evidenzia le interrogazioni, in attesa di risposta, presentate in data: 8/5/1984; 17/12/1986; 18/12/1987; 1/2/1989; 1/3/1989; 18/10/1989; 9/11/1989; 27/3/1990. (4-19459)

RISPOSTA. — *Fino ad oggi risultano soltanto due le imprese che hanno presentato la notifica prescritta dalla legge n. 183 del 1987 — articolo 4: la Miteni srl di Cagliari, con stabilimento in Trissino (Vicenza) località Colombara, e la Società veneta elettrodomestici gas — SVEG SpA di Bassano del Grappa.*

Comunque, la provincia sta attivamente proseguendo, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 319 del 1976, negli adempimenti connessi al censimento degli insediamenti produttivi per porsi in grado di conoscere le caratteristiche, soprattutto sotto il profilo delle materie prime impiegate e della natura e delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti.

Per alcune imprese, quali Zambon group SpA, Hoechst Sara, Fabbrica italiana sintetici Sateh Huettens Albertus, è stata conclusa o sta, comunque, per essere ultimata l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto di depurazione o di trattamento.

Sebbene non siano ancora pervenuti gli elementi conoscitivi di competenza della Regione Veneto e dei relativi servizi sani-

tari, il Ministero dell'ambiente ha potuto confermare che regolari controlli nel settore vengono sistematicamente effettuati dai servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali interessate, che assicurano prelievi di campioni e conseguenti analisi in base ad un preciso programma di vigilanza.

Proprio da tali controlli per l'impresa conceria Tre effe, espressamente considerata in altra interrogazione dello stesso interrogante, sono emerse diverse inadempienze ed infrazioni alla normativa vigente, sulle quali risulta avviata un'inchiesta dell'autorità giudiziaria.

È importante sottolineare che la provincia di Vicenza, ben consapevole della grande rilevanza del problema della salvaguardia degli acquiferi dell'alto vicentino, in stretta collaborazione con le unità sanitarie della zona, con le AIM e con il CNR, sta conducendo su di essi uno studio articolato, in cinque anni, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

stima delle quantità di sostanze potenzialmente inquinanti manipolate ed immesse nel sistema acquifero e della loro distribuzione nel territorio considerato;

riscontro dello stato qualitativo delle acque e sua evoluzione nel tempo;

valutazione dei tempi di percolazione verticale e di trasporto in falda delle sostanze inquinanti, con parallelo studio delle trasformazioni chimico-fisiche e biologiche.

Non si dispone di ragguagli in ordine alle ricerche menzionate nell'interrogazione, ma ove le stesse, considerata l'identità dell'oggetto, fossero comprese nello studio programmato e promosso dalla provincia, sarebbe evidente l'esigenza metodologica di rispettarne i previsti tempi e programmi, che soli possono garantirne la piena attendibilità sotto il profilo scientifico. Ciò non toglie, tuttavia, che i dati progressivamente raccolti ed elaborati possano, in un quadro di giusto raccordo operativo fra la provincia, le proprie unità sanitarie locali e la regione, fornire lo spunto — se del caso —

per indirizzare gli interventi di vigilanza nel settore ed i relativi accertamenti analitici in modo opportunamente mirato.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

PARLATO, ALMIRANTE, VALENSISE, PAZZAGLIA, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MENNITTI, NANIA, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA e TRANTINO. — Ai Ministri dell'ambiente, dei trasporti, per gli affari regionali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere, anche in relazione alla analoga interrogazione n. 4-11134 del 25 settembre 1986, presentata nella IX legislatura, rimasta senza risposta, quali siano le linee programmatiche relative alla realizzazione del parco naturale del Pollino a cavallo delle regioni Basilicata e Calabria;

quali siano i motivi che ritardano tale realizzazione;

se le responsabilità relative risalgano, oltre che al Governo, anche alle regioni Calabria e Basilicata e per quali motivi;

se ci si renda conto che la sollecita realizzazione del parco naturale del Pollino, oltre a consentire la fondamentale salvaguardia dell'ambiente, costituirebbe, in un'area meridionale dove una simile risorsa territoriale può costituire fattore determinante di nuovo sviluppo, un contributo essenziale per il recupero di prospettive sociali ed economiche del Mezzogiorno;

in caso alternativo, quali concrete iniziative si intendano assumere perché il parco, oggetto di numerosi, quanto sinora vani convegni e dibattiti, diventi presto realtà e quali tempi prevedano al riguardo;

quali scelte comunque si intendano compiere onde la «umanizzazione» e l'attrezzatura del territorio siano volte a mantenere intatto, senza condizionarlo

negativamente, il patrimonio naturale del Pollino, già oggetto di pericolose mire speculative mafiose. (4-02047)

RISPOSTA. — *La commissione paritetica Stato-regioni si è costituita con decreto ministeriale 15 giugno 1989 ed ha iniziato i lavori relativi alla perimetrazione e alle norme di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino il 26 ottobre 1989.*

Il Ministero dell'ambiente ha sempre sostenuto l'inclusione dei monti Orsomarso e Verbicaro nella perimetrazione del parco, poiché trattasi di aree non solo con alto valore naturalistico ma anche morfologicamente integrate col Pollino stesso.

Nel decreto, attualmente alla firma del sottosegretario del Ministero dell'ambiente, onorevole Angelini, è contenuta la soluzione, emersa in seno alla commissione a conclusione dei lavori, che prevede:

per il territorio pertinente alla Regione Calabria, una perimetrazione, una zonizzazione e norme di salvaguardia in linea con la legge-quadro sulle aree protette, in discussione al Parlamento;

per il territorio pertinente alla Regione Basilicata, una perimetrazione rispettosa del parco regionale già esistente e del piano territoriale regionale e come norme di salvaguardia, quelle già esistenti, in vigore con il PTRC della Regione Basilicata.

Una definitiva soluzione sarà raggiunta al momento dell'emanazione delle direttive per la redazione del piano parco, a cura dell'ente gestore, in cui saranno pariteticamente rappresentati: lo Stato, la regione Basilicata e la regione Calabria.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PARLATO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni. — Per conoscere — premesso che sul n. 6 dell'anno II della agenzia quindicinale di cultura ed informazione politica e parlamentare Iniziativa compaiono due*

inserzioni pubblicitarie a tutta pagina, una in bianco e nero e l'altra a colori, della SIP (VIDEOTEL) —:

quali precisi criteri e procedure governino la possibilità che analoghi periodici o emittenti libere ottengano dalla SIP uguali inserzioni;

quale sia la tiratura di Iniziativa, come essa sia stata accertata e se la denominazione della agenzia sia la medesima di altre pubblicazioni di altri editori;

quale sia stato il prezzo di tali inserzioni. (4-03550)

RISPOSTA. — *Gli investimenti pubblicitari delle aziende del gruppo STET son effettuati in relazione alle esigenze di informazione e di promozione sia nel settore dei servizi che in quello manifatturiero.*

La ripartizione dei budget pubblicitari avviene con gli ordinari criteri che sono adottati da tutte le aziende nella pianificazione dell'utilizzo dei veicoli di informazione, in funzione cioè della diffusione del media e del budget di investimento.

Per quanto riguarda la presenza SIP sulla rivista Iniziativa si precisa che le inserzioni sono state gratuite in quanto il periodico era interessato ad aprire pubblicamente un discorso che facilitasse l'acquisizione di clientela pubblicitaria e la SIP, dopo una valutazione di opportunità, ha ritenuto di aderire come in altre analoghe occasioni riguardanti altre testate.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Piga.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, del tesoro, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei trasporti. — Per conoscere — premesso quanto ha formato oggetto della interrogazione n. 4-18934 del 4 dicembre 1986 e della sua reiterazione il 17 febbraio 1988 con il n. 4-04468 relativamente alle incredibili sponsorizzazioni*

e contributi dati da enti pubblici, a partecipazione statale, o sovvenzionati dallo Stato, alla manifestazione denominata « Il Regno del Possibile », tenutasi il 12 dicembre 1986 con la partecipazione dei segretari nazionali di tutti i partiti, ad eccezione del Movimento Sociale Italiano e avuto riguardo al contenuto della assai succinta risposta del 2 giugno 1988 del Ministro delle partecipazioni statali che ha affermato che l'Italstat « ha ritenuto doveroso aderire a tale iniziativa » (evidentemente in vista degli spazi di mercato e di profitto che possono aprirsi con gli interventi edilizi di rapina progettati nel centro storico di Napoli), perché — trattandosi di enti statali o a partecipazione statale o le cui attività sono state e sono sovvenzionate con danaro pubblico — l'Italstat, il comitato di coordinamento tra i concessionari ex titolo VIII legge 219/81, l'ente autonomo Mostra d'Oltremare, la Fime, la MN Metropolitana di Napoli, consentendo — nonostante la predetta loro qualità — che si consumasse una discriminazione in danno dell'unica forza politica di opposizione e di alternativa, compiendo quindi una scelta politica nettamente contraria al loro dovere di neutralità e di obiettività, considerato che vivono e prosperano con il denaro di tutti i contribuenti, anche di quelli, dunque, vicini al Movimento sociale. (4-07281)

RISPOSTA. — *La società MEDEDIL partecipa solo con una quota minoritaria alla società consortile p.a. Studi centro storico ed ha contribuito alla realizzazione del convegno denominato Il Regno del Possibile — analisi e prospettive per il futuro di Napoli, svoltosi il 12 dicembre 1986, esclusivamente con un modesto apporto finanziario, motivato, in considerazione dell'articolata presenza nell'area napoletana di società del gruppo Italstat, dall'esigenza di partecipare ad una manifestazione che ha trattato temi di grande attualità e di vasta rilevanza culturale in ordine alle tendenze evolutive della realtà e del risanamento del centro storico di Napoli.*

Dal canto suo l'ente autonomo Mostra d'Oltremare si è limitato a fornire il pro-

prio contributo professionale per la migliore organizzazione logistica del convegno in questione con particolare riguardo agli allestimenti.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Piga.

PARLATO. — *Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

la Banca popolare dell'Alto Lazio (B-PAL) è stata oggetto di negativi rapporti da parte della Banca d'Italia per numerose illegittimità, tra cui la concessione di prestiti anche di importo elevato senza le prescritte garanzie —:

se risulta che l'allora dirigente del CNR Edmondo Mondì sia stato, in forma palese ed occulta, uno dei soci più importanti tanto da essere rappresentato nel collegio sindacale dal ragioniere Irido Morganti da Montebuono (comune di nascita del Mondì e dove lo stesso ha trasferito fittiziamente la residenza anagrafica il 19 febbraio 1983);

se sia stata oggetto di accertamento penale, previa accurata indagine di polizia tributaria e relativi accertamenti incrociati, la circostanza che il CNR abbia acquistato da Anacleto Gianni un immobile sito in Roma, via Cineto Romano per lire un miliardo cinquecento milioni mentre l'ufficio tecnico erariale aveva stimato l'edificio ritenendo congruo il prezzo di lire settecentocinquanta milioni. All'epoca dell'operazione il Gianni era presidente del collegio dei probiviri della BPAL ed il Mondì, nell'ambito del CNR, era dirigente del servizio patrimonio (organo istruttore della pratica), ascoltato consigliere dell'allora presidente dell'ente (Ernesto Quagliariello), autorevole componente della commissione per i pareri di congruità (organo che ha espresso il parere favorevole e presieduto dal magistrato del TAR Bruno Amoroso). In merito alla predetta commissione occorre rilevare i seguenti punti: A) sia il Mondì sia l'allora direttore centrale del personale e della amministra-

zione (Scalzo Valletta) sono stati estraniati dalla commissione a seguito di rilievi del collegio dei revisori dei conti per commistione di posizioni dei predetti funzionari; B) Amoroso era «di casa» presso il CNR tanto da essere nominato componente di altre commissioni tra cui quella per il concorso interno a dirigente vinto dall'attuale moglie del Mondì (Alda De Cesare) e la moglie del predetto magistrato, in data 5 marzo 1981, ha costituito la «International Meeting Consultant» S.r.l. insieme con Flammini Maurizio con il quale Mondì era in affari nella VIP Motors S.r.l. (consigliere di amministrazione e procuratore di affari). Il Flammini è stato regolarmente invitato dal Mondì ad una dozzina di gare tra il 1980 ed il 1982 vincendone un congruo numero; C) il giudice istruttore Rando non interrogando i testi di accusa nell'ambito del procedimento 4591/84 (gare espletate dal Mondì con i signori Maurizio Flammini e Franco Donadio) ha precluso una serie di indagini anche sui rapporti Mondì-Amoroso e Mondì-Scalzo Valletta;

se sia stata accertata l'eventuale presenza di pubblici ufficiali che abbiano avuto a che fare o si siano occupati del CNR tra i beneficiari dei crediti facili concessi dalla BPAL tra il 1979 ed il 1984. (4-17102)

RISPOSTA. — *Presso la citata azienda di credito furono effettuati accertamenti ispettivi dal 19 febbraio al 23 luglio 1986.*

In relazione agli aspetti di problematicità emersi in sede ispettiva, gli esponenti aziendali furono invitati a porre in essere, in via autonoma, un piano di intervento in grado di garantire un pronto ed effettivo risanamento della Banca popolare. Tuttavia, l'ulteriore deterioramento della situazione tecnico-gestionale indusse i vertici della banca a prendere in considerazione, come soluzione adeguata, l'ipotesi di una concentrazione aziendale.

Successivamente, come è noto, si è realizzata l'operazione di fusione tra la Banca popolare dell'Alto Lazio e la Banca popolare dell'Etruria, con la costituzione di una

nuova azienda di credito denominata Banca popolare dell'Etruria e del Lazio. In proposito, si osserva che l'operazione di fusione si colloca nell'ambito di consolidate linee di vigilanza, che sono dirette a ricercare e facilitare soluzioni atte a superare situazioni di difficoltà delle aziende di credito, allo scopo di evitare gli effetti traumatici connessi ai provvedimenti di carattere straordinario, fermo restando, in ogni caso, il perseguimento di eventuali responsabilità.

In ordine poi alla questione relativa alla concessione di prestiti da parte della banca, si fa presente che le scelte in materia di erogazione del credito non sono soggette a regolamentazione amministrativa, ma sono rimesse all'autonoma valutazione dei competenti organi aziendali. Al riguardo, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, interpellata dalla Banca d'Italia, ha, peraltro, precisato che le persone indicate nell'interrogazione intrattengono rapporti bancari di modesta entità con l'azienda stessa e, comunque, non godono di alcun affidamento; inoltre, né la cessata Banca popolare dell'Alto Lazio né il nuovo istituto hanno intrattenuto o intrattengono rapporti con il CNR.

Per quanto concerne, invece, gli specifici quesiti riguardanti il CNR, si precisa, sulla base delle notizie fornite dal rappresentante del tesoro nel collegio dei revisori dei conti del predetto ente, che l'immobile di via Cinetto Romano è stato acquistato dal CNR a seguito di autorizzazione governativa concessa con decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1984. La documentazione relativa al contratto di compravendita è stata consegnata, in data 2 febbraio 1988, alla guardia di finanza su richiesta della procura generale della Corte dei conti.

Non risulta che la dottoressa Scalzo Valletta (all'epoca dirigente della direzione centrale personale ed amministrazione) sia stata estraniata dalla commissione di congruità ex articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 a seguito di rilievo del collegio dei revisori dei conti, in quanto la stessa ha regolarmente svolto l'incarico sino al termine della durata della nomina. Risulta, peraltro, che

il predetto organo di riscontro, in passato, abbia suggerito all'ente di evitare, per motivi di opportunità, la designazione come membri delle commissioni in materia contrattuale di funzionari del servizio competente.

Il dottor Bruno Amoroso, nominato con decreto del presidente del CNR n. 6447 del 2 giugno 1980, componente della commissione di congruità ex articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979, da tempo non ricopre più tale carica.

Si soggiunge, infine, che la procura della Repubblica di Roma, interpellata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, ha riferito di aver avviato, per i fatti menzionati nell'interrogazione, il procedimento n. 6947/84A, con imputazione di interesse privato continuato a carico di Mondì Edmondo.

Tale procedimento in data 17 maggio 1984 è stato formalizzato e con sentenza del 10 febbraio 1988 l'imputato, su conforme richiesta del pubblico ministero, è stato prosciolto con la formula «perché il fatto non sussiste».

Il Ministro del tesoro: Carli.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'industria, commercio ed artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che il comitato di gestione dell'Agenzia per il Mezzogiorno ha recentemente approvato il piano finanziario di circa due miliardi, distribuiti tra contributo in conto capitale e contributo in conto interessi, per la «Manifattura del Matese Spa» di Piedimonte Matese volto all'ammodernamento dello stabilimento di produzione di filati in cotone ed altre fibre —:

in che cosa consista tale ammodernamento, quale sia la sua portata ed in quale percentuale determini l'ampliamento ed il potenziamento di strutture e personale dell'azienda in questione;

quanti dipendenti ha tale stabilimento, quali sono le loro condizioni di

lavoro, se risultino rispettati i loro diritti sindacali e se esistano vertenze;

quali garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali e, anzi, di potenziamento delle maestranze attraverso nuove assunzioni a seguito dell'ammodernamento in oggetto, garantisca la «Manifattura del Matese Spa»;

a tale proposito, quali iniziative a garanzia del rispetto di eventuali impegni assunti sono state assunte e quali iniziative di promozione di eventuali nuove assunzioni si ritenga di attivare. (4-17921)

RISPOSTA. — L'impianto della ditta Manifattura del Matese SpA di Piedimonte Matese ha beneficiato delle agevolazioni previste per le industrie del Mezzogiorno fin dal 1960. Si riferisce di seguito la situazione delle pratiche per le quali non è intervenuta la liquidazione a saldo:

1) in data 14 dicembre 1989 sulla base dell'istruttoria dall'ISVEIMER, per un programma di ammodernamento, concernente l'acquisto di macchinari che, attraverso nuove tecnologie, realizzano sia fibre sintetiche che fibre in cotone, l'Agenzia ha concesso alla ditta in argomento le agevolazioni previste dalla legge n. 64 del 1986 e più precisamente, a fronte di investimenti fissi di lire 3.700 milioni, un contributo in conto capitale di lire 1.130.140.000 ed un contributo in conto interessi di lire 904.600.000 su un finanziamento deliberato dall'ISVEIMER di lire 1.459 milioni.

A tutt'oggi, per il contributo in conto capitale, risulta erogato un acconto per l'importo di lire 490.175.000 in data 7 febbraio 1990.

Per altri due acconti, pur essendo state evase le richieste di mandato, in data 7 febbraio 1990 e 2 aprile 1990, l'effettivo pagamento è stato temporaneamente sospeso per problemi connessi alla nota limitazione di tesoreria e successivamente per l'acquisizione dei documenti antimafia.

2) in data 8 luglio 1989 la ditta ha presentato domanda per ottenere le agevolazioni previste dalla legge n. 64 del 1986,

per un ammodernamento dell'impianto consistente nell'acquisto di attrezzature e macchinari di avanzata tecnologia, prevedendo una spesa di lire 4.720 milioni.

Per detta pratica, la relativa istruttoria è stata trasmessa dall'ISVEIMER il 26 gennaio 1990.

3) in data 30 gennaio 1989 la ditta ha presentato domanda per un ampliamento leasing per soli macchinari, a fronte di una spesa di lire 998.240.000.

La relativa istruttoria, non è stata ancora trasmessa dalla Sud leasing Sp.

L'Agenzia per il Mezzogiorno ha, infine, comunicato che non risulta che la ditta in argomento non rispetti i contratti collettivi di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Fiorino.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri della sanità e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la stampa napoletana ed in particolare *Il Mattino* nei giorni 13, 14 e 15 marzo 1990 ha dato molta rilevanza alla circostanza che alla salute dei consumatori attenti il fatto che l'80 per cento della carne commercializzata a Napoli non passi per il macello di Napoli per la controvisita sanitaria;

negli articoli citati si parla con insistenza di infiltrazioni camorristiche nel controllo del commercio all'ingrosso delle carni e si afferma che vengono sistematicamente falsificati i bolli del macello comunale;

viene fuori un quadro ben più allucinante se si esamina anche la situazione igienico-sanitaria del macello comunale stesso —:

dal ministro della sanità quali concrete iniziative abbia intrapreso per ga-

rantire che il macello comunale sia perfettamente funzionante ed in condizioni di perfetta efficienza igienico-sanitaria;

se l'impianto *de quo* sia munito di impianto di depurazione delle acque ai sensi e per gli effetti della legge Merli;

se corrisponda al vero la notizia che l'amministrazione comunale di Napoli, ben cosciente delle carenze igienico-sanitarie del macello comunale, sia orientata a sospendere la macellazione, requisendo all'uopo un macello privato, e quali siano a Napoli le situazioni igienico-sanitarie di tutti i macelli privati che, se non in regola, andrebbero immediatamente chiusi;

dal Ministro dell'interno, quali concrete iniziative siano state intraprese per eliminare il regime di monopolio delle società cooperative che agiscono in concessione a trattativa privata nel macello di Napoli, che è comunque una struttura comunale e, quindi, pubblica, considerato, come riportato dalla stampa, che le tariffe praticate sono così esose e spropositate che non trovano riscontro in alcun altro macello d'Italia e dell'Europa comunitaria e costituiscono la vera causa per cui gli operatori disertano la controvisita sanitaria che è comunque in via di abolizione in ottemperanza a normativa CEE e ciò anche avuto riguardo al fatto che gli autentici pii-lavoratori delle cooperative andavano da lungo tempo inseriti negli organici comunali;

perché il comune di Napoli, pur soccombente in giudizi civili riguardanti la ripetizione dell'indebito delle tariffe pagate per i servizi all'interno del macello di Napoli, non ottemperi alle indicazioni della Suprema Corte di cassazione, ovvero ottemperi solo per alcuni operatori con transazioni a dir poco dubbie e che vanno debitamente valutate anche sotto l'aspetto penale, mentre con altri grossisti rinvii il pagamento fino a far maturare crediti addirittura per decine di miliardi di lire... (4-18840)

RISPOSTA. — *Nell'impossibilità di disporre in via ordinaria di diretti elementi di valutazione su problematiche, ancorché del massimo rilievo sanitario, inerenti a funzioni amministrative devolute alle dirette attribuzioni delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge istitutiva 23 dicembre 1978, n. 833, si può rispondere soltanto in base alla documentazione da esse acquisita attraverso il commissariato del Governo nella Regione Campania.*

Premesso che per tale via sono state fornite assicurazioni sull'assenza di infiltrazioni malavitose almeno riguardo all'organizzazione del macello comunale, l'assessorato comunale interessato ha reso noto di essere riuscito, pur se con mille difficoltà, a garantire a tale struttura gli standards minimi di igienicità, come pure lo stato di perfetta efficienza del relativo impianto di depurazione, comprovato da referti analitici riscontrati nella norma, nel maggio 1990, dal servizio multizonale - sezione chimica dell'unità sanitaria locale n. 46 di Napoli su campioni prelevati dagli scarichi.

Da quanto è stato possibile appurare non risponde al vero, quindi, la notizia secondo cui l'amministrazione interessata sarebbe orientata a sospendere la macellazione in loco per la situazione igienico-sanitaria carente, provvedendo a requisire allo stesso fine un macello privato. È vero, al contrario, che l'amministrazione comunale, ha frattanto realizzato i più urgenti lavori di manutenzione ordinaria indispensabili al ripristino di irrinunciabili condizioni di igienicità, nonostante le difficoltà obiettivamente incontrate, anche per le innegabili condizioni di degrado dei locali.

Per quanto riguarda il problema delle tariffe praticate dalle cooperative operanti all'interno del pubblico macello, viene fatta rilevare l'esigenza di una preliminare distinzione fra le cosiddette tariffe di macellazione, corrisposte dagli operatori-utenti della struttura pubblica direttamente all'amministrazione comunale, e le tariffe invece applicate per il carico e scarico delle carni foranee, che vengono tuttora corrisposte ai

soci delle cooperative di addetti al settore, in attività nel pubblico macello da oltre 50 anni.

Nel doveroso intento di eliminare siffatta situazione senza creare conflittualità sociale, il consiglio comunale ha adottato una deliberazione espressamente intesa ad assorbire progressivamente dette maestranze nell'organico del personale comunale, ma tale atto non ha superato il riscontro di legittimità della commissione di controllo. Resta ancora allo studio un nuovo provvedimento finalizzato a regolarizzare la presenza degli operatori delle cooperative nel macello.

Le notizie sui crediti di vaste dimensioni vantati nei confronti dell'amministrazione comunale dagli utenti privati per la ripetizione degli indebiti relative alle tariffe pagate ai soci di dette cooperative sono indubbiamente fondate, ma vengono spiegate con il convincimento dell'assessorato all'annona che fosse nell'interesse dell'amministrazione comunale resistere a tutti i ricorsi presentati dai privati per ottenere il rimborso delle somme così anticipate.

Si conferma, altresì, la veridicità delle notizie sui sequestri, avvenuti negli scorsi anni, di carni fresche sprovviste del prescritto bollo sanitario, ma va detto che il pur preoccupante fenomeno ha assunto - in realtà - dimensioni meno eclatanti, poiché risulta che su 150 rivendite controllate fino ad oggi nel triennio 1988-1990 i suddetti sequestri ope legis hanno interessato 17 esercizi, in ambito comunale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Bruno.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, delle partecipazioni statali, delle poste e telecomunicazioni. — Per conoscere - premesso che:*

con nota del 6 febbraio 1990 il ministro del tesoro rispondeva all'interrogazione n. 4-15403 del 13 settembre 1989 con la quale gli interroganti avevano sollevato la questione dell'odiosa, miope con cecità discriminazione operata dalla Con-

findustria nel non invitare il MSI al convegno organizzato dai suoi comitati regionali e dal comitato centrale dei giovani imprenditori sul tema « Imprese, partiti, istituzioni », svoltosi a Capri il 22 e 23 settembre 1989;

con lo stesso atto ispettivo gli interroganti denunciavano però la gravità contestuale dell'illegittima discriminazione stante la clientelare - a questo punto - sponsorizzazione del convegno da parte dei vari organismi istituzionali o a partecipazione e proprietà statale o sottoposti a vigilanza dello Stato o beneficiari di risorse dello Stato stesso;

nella sua nota di riscontro il ministro del tesoro, per la parte di sua competenza, sottolineando che i poteri della Banca d'Italia sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di carattere generale che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie ha affermato che quindi non le compete come organo di vigilanza esprimere valutazioni in ordine ad iniziative come quelle in questione, rimesse alla autonoma determinazione dei competenti organi degli enti creditizi;

tuttavia tra gli organismi istituzionali patrocinanti il convegno, si ribadisce, vi sono stati il Consiglio regionale della Campania e la amministrazione provinciale di Napoli, il Banco di Napoli Holding con tutte le sue consociate, l'ISVEIMER, l'ITALTEL, la SIP, tra le altre;

tali enti e società pubbliche usufruenti di pubbliche risorse, a partecipazione o di proprietà o proprietà dello Stato, sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia od enti locali e regionali in relazione funzionale ed istituzionale con lo Stato, non possono sostenere, specialmente se ciò avviene mediante contributo di qualsiasi genere all'organizzazione del convegno, una manifestazione che compie una tale odiosa discriminazione nei con-

fronti di una forza politica rappresentata in Parlamento sin dalla nascita della Repubblica -:

quali censure siano state adottate nei confronti di tali comportamenti inammissibili da parte di enti di tale specie;

in quale modo i singoli enti e le singole società citate hanno patrocinato e/o sponsorizzato il convegno suddetto, se hanno elargito contributi in danaro (pubblico) o in altra natura, con quali modalità e per quale ammontare;

se si ritenga comunque ammissibile che un partito costituzionalmente riconosciuto e garantito possa essere vittima di un simile oltraggio quasi che i suoi iscritti, militanti ed elettori non partecipassero, attraverso l'erogazione fiscale, alla formazione delle pubbliche risorse di cui non possono evidentemente tollerare l'uso privilegiato e *ad escludendum* del loro partito politico in manifestazioni pubbliche che ne ignorino artificiosamente l'esistenza. (4-20174)

RISPOSTA. — Le questioni sollevate esulano dalla specifica competenza del Ministero del tesoro, atteso che la natura delle stesse, come precisato dalla Banca d'Italia, non consente agli organi di vigilanza creditizia di esprimere alcuna valutazione. Tali questioni attengono, infatti, ad aspetti di natura non creditizia dell'attività delle banche, in merito ai quali ogni scelta è rimessa all'autonomia decisionale dei responsabili aziendali.

Il Ministro del tesoro: Carli.

PIRO, ANIASI, COLUCCI FRANCESCO e AMODEO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e per gli affari sociali. — Per sapere — premesso che: da un articolo apparso sul Corriere della Sera il 27 ottobre 1989 risulta che nello scorso mese di ottobre un'insegnante — signora A.M. Lombardi — responsabile (dall'inizio dell'anno scolastico) del sostegno scolastico dell'alunna M. Cristina Ceccarelli, presso la scuola media statale di For-*

mello, denunciava alla magistratura l'alunna per un ematoma, guaribile in cinque giorni, dalla stessa procuratore;

già nei giorni precedenti era emersa la difficoltà di rapporto tra l'insegnante, priva di una specializzazione idonea, e l'alunna, cerebrolesa fin dalla nascita e bisognosa di attenzioni particolari, senza alcun intervento dei responsabili della scuola;

il *curriculum* dell'alunna dimostra con chiarezza la proficuità dell'insegnamento scolastico con un'evidente crescita personale, nell'area delle capacità rappresentativo-figurativa, manipolative e di relazionalità;

nessun intervento vi è stato dal Ministero della pubblica istruzione e dal Provveditorato agli studi di Roma a seguito della denuncia ed a seguito di una richiesta di aiuto da parte dei genitori dell'alunna e di una precisa segnalazione da parte del segretario confederale della CISL Franco Bentivogli;

ad oggi la situazione risulta immutata e vede ancora la stessa insegnante, forse impreparata, a fianco dell'alunna, con gravi conseguenze non solo per la ragazza, ma anche per tutto il gruppo-classe;

inutilmente il preside della scuola, conscio del fatto che la piccola M. Cristina necessita di un assistente specializzato, si è rivolto al comune e alla USL RM n. 23 di Riano —:

se non ritengano di adottare urgenti atti per garantire un assistente specializzato a Maria Cristina, onde consentire una serena conclusione dell'anno scolastico per l'alunna e per i suoi compagni di classe;

quali giustificazioni porti il Ministero della pubblica istruzione in merito all'assegnazione di incarichi così delicati a personale non preparato adeguatamente;

se non ravvisi nei fatti in questione inadempienze e trascuratezze dei respon-

sabili del Provveditorato e della presidenza della scuola di Formello, da sanzionare con eventuali provvedimenti disciplinari;

quali iniziative i ministri intendano disporre per consentire una qualificazione adeguata dei docenti da assegnare all'insegnamento di sostegno, nonché se non ritengano opportuno predisporre — ad anno scolastico avviato — iniziative di controllo dell'efficacia delle misure intraprese, per garantire una corretta integrazione degli alunni con bisogni particolari in scuole che restano purtroppo handicappate e non solo per le barriere architettoniche. (4-19247)

RISPOSTA. — Il caso segnalato, a proposito della vicenda dell'alunna handicappata Maria Cristina Ceccarelli, è ben noto all'amministrazione scolastica che, ha avuto modo di approfondirne i vari aspetti attraverso le risultanze di un'accurata indagine, a suo tempo disposta dal provveditore agli studi di Roma.

Da tali risultanze — corroborate dalle numerose testimonianze acquisite dall'ispettore nell'ambito della scuola frequentata dall'alunna — è emerso in effetti che quest'ultima, per le serie menomazioni psicofisiche da cui è afflitta, abbisogna di un'assistenza piena e continua, che la scuola da sola, nonostante l'impegno e l'abnegazione di quanti vi operano, non sempre è in grado di assicurare con la dovuta puntualità.

Nel caso specifico, infatti, la scuola, oltre a non aver potuto contare sulla fattiva collaborazione della famiglia, ha visto pressoché disattese le richieste volte ad ottenere dal comune un operatore specializzato, venendosi così, a trovare del tutto isolata fino a quando, a seguito dell'epipodio di cui è cenno nell'interrogazione — conclusosi con l'imprevista aggressione di Maria Cristina alla docente di sostegno — non sono intervenute la competente unità sanitaria locale e l'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, che hanno svolto invero una proficua opera di assistenza e di collaborazione.

Quanto, comunque, all'avvenuta denuncia alla magistratura del citato episodio, la docente interessata — professoressa Lombardi A. Maria — ha precisato di avervi proceduto non già a titolo di reazione per l'aggressione subita, ma soltanto come esito e conseguenza burocratica dell'assistenza ricevuta al pronto soccorso, ove era stata costretta a recarsi e presso il quale è presente com'è noto il nucleo ospedaliero di polizia giudiziaria.

Dagli elementi ultimamente forniti dal provveditore agli studi di Roma è risultato ad ogni modo che, dopo l'increscioso episodio sopra accennato, l'allieva fu seguita ed assistita con intensificato impegno, tanto che, all'inizio del secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico, aveva cominciato a mostrare apprezzabili segni di miglioramento, sia nel senso dell'interesse sia a livello di socializzazione ed era riuscita ad applicarsi, anche se per tempi brevi, nello sviluppo di alcuni test, consigliati dal centro medico di Mestre, presso il quale è in cura.

Purtroppo, tutti gli sforzi fatti, sia dalla stessa allieva, che dal corpo docente, sono stati vanificati dal momento che i genitori ritenendo — si ignora in base a quali valutazioni — che la propria figlia « non dimostrava tranquillità » nell'andare a scuola, decisero improvvisamente di ritirarla.

Della questione risulta essersi pertanto ampiamente occupato il competente consiglio di classe il quale — facendo propri gli orientamenti emersi nel corso di una riunione, svoltasi prima della fine delle lezioni, tra i docenti della scuola, l'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e lo psicologo dell'unità sanitaria locale — ha ritenuto di formulare nei confronti di Maria Cristina, il giudizio di non ammissione agli esami di licenza, al fine di permetterle, attraverso un ulteriore e più proficuo inserimento nel contesto scolastico, di migliorare la sua crescita emotiva e relazionale e di consentirle l'acquisizione di nuove interiori esperienze.

Quanto, comunque, alla circostanza che situazioni di particolare gravità siano, talvolta, affidate ad insegnanti non all'altezza del delicato compito, si deve far presente

che evenienze del genere sono da ricollegare alla scarsità di docenti in possesso di regolare specializzazione ed alla conseguente necessità — prevista peraltro dalla normativa vigente — di utilizzare, per far fronte alla totalità delle esigenze, il personale comunque in servizio, che si dichiara disponibile ad espletare attività di sostegno.

Al fine di ovviare a tale stato di cose, questo ministero, attraverso i propri organi periferici non manca di dare impulso alle iniziative atte ad aggiornare e preparare i docenti alle mansioni connesse all'integrazione scolastica. Si ricorda, in particolare, che da parte dell'ufficio scolastico provinciale di Roma sono stati finora attivati ben dieci corsi biennali di specializzazione polyvalente e tre di riconversione, mirati a promuovere nell'insegnante le competenze specifiche per il recupero dei vari tipi di menomazione.

Si confida che le iniziative in parola possano essere quanto prima intensificate, in modo da colmare le carenze che tuttora si registrano in particolare, nel settore della scuola media, ove è maggiormente avvertita la mancanza di docenti di sostegno di ruolo, in possesso della prescritta specializzazione.

Si assicura infine, che i risultati, conseguiti nel campo dell'integrazione e del sostegno, vengono attentamente verificati da questo ministero attraverso i propri ispettori, sia centrali che periferici.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

POLI BORTONE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere:

se non ritenga di dover indagare sul comportamento del comitato di gestione della USL LE/6 (Nardò) e segnatamente in merito alla circostanza che avrebbe esercitato l'attività di medico, senza essere provvisto del requisito della residenza, il dottor Elvino Oliva;

se, nel caso rispondesse al vero detta circostanza, non ritenga di dover intervenire nei modi e nelle forme con-

sentite per ricondurre la gestione dell'USL LE/6 nell'elenco della legalità.

(4-16484)

RISPOSTA. — *Dagli elementi conoscitivi acquisiti dalla competente regione Puglia, sullo specifico problema prospettato con l'interrogazione, si desume che la vicenda considerata ha avuto origine da un ricorso promosso dinanzi alla sezione di Lecce del tribunale amministrativo regionale (TAR) della Puglia dai medici direttori Oliva, Costa e Faggiano contro la delibera n. 698 del 3 agosto 1987 dell'unità sanitaria locale di Lecce n. 6 di Galatone e contro il connesso provvedimento n. 36565 del 7 luglio 1987 del comitato regionale di controllo. Dall'accoglimento del ricorso nel merito da parte dello stesso TAR, con decisione n. 423 del 27 ottobre 1988, e dal conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, derivava il nuovo provvedimento n. 698 del 14 settembre 1989 della USL n. 6 di Lecce, con cui quest'ultima deliberava di dare esecuzione a detta pronuncia, non sospesa dal Consiglio di Stato, disponendo nel contempo la copertura delle zone carenti di Galatone e Seclì secondo la graduatoria a suo tempo approvata con delibera n. 48 del 3 marzo 1987.*

Per diretta conseguenza, il predetto dottor Oliva veniva reintegrato nel diritto di optare per la copertura di una delle tre zone carenti del comune di Galatone, a decorrere dal 31 ottobre 1989.

A questo fine, come prescritto, il dottor Oliva ha a suo tempo esibito all'unità sanitaria certificato di residenza nel comune di Galatone, che risulta da quest'ultimo rilasciato in data 13 ottobre 1989 e che è pervenuto in copia anche agli atti di questo ministero.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

alla interrogazione n. 4-12374 del 16 marzo 1989 il Ministro dei trasporti ha

risposto il 3 febbraio 1990, anche a nome del Ministro di grazia e giustizia, non solo con un anno circa di ritardo, ma con notevole incompletezza;

infatti, nella risposta non è fatto minimamente cenno alla circostanza precisamente riferita che « in seguito si è verificata l'assunzione di oltre 30 appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 482 del 1968 senza far ricorso a coloro che erano già risultati vincitori del concorso (ed indebitamente esclusi) »;

è ben strano che la procura della Repubblica di Roma abbia ritenuto che non appaia corretto sulla base di « voci » avviare una indagine penale;

l'autorità giudiziaria si muove persino sulla base di documenti anonimi e nel caso specifico si trattava, invece, di una segnalazione fatta da un deputato della Repubblica —:

dal Ministro dei trasporti, sulla base di quale criterio siano state assunte 30 persone, in base alla legge n. 482 del 1968;

dal Ministro di grazia e giustizia quali provvedimenti intenda assumere.

(4-18302)

RISPOSTA. — *La dichiarazione di inidoneo a seguito di un procedimento concorsuale, non costituisce sic et simpliciter appartenenza alle categorie espressamente tutelate dalla legge del 2 aprile 1968, n. 482, la quale, per l'appunto, tutela i cosiddetti invalidi all'uopo iscritti nelle speciali liste di collocamento ed assumibili mediante richiesta normativa o numerica esclusivamente tramite l'ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione.*

Pertanto, l'assunzione di 30 invalidi da parte della gestione governativa ferrovie del sud-est è avvenuta dando priorità cronologica alle domande appartenenti alle categorie protette tutelate dalla citata legge n. 482 del 1968 nel pieno rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge stessa.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha ribadito che in base

a voci di indeterminata provenienza non ritiene di poter avviare indagini penali, atteso che, secondo quanto disposto dall'articolo 333 comma terzo del codice di procedura penale, non può essere fatto alcun uso delle denunce anonime.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

RIVERA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'avvocato Luigi Giordano, iscritto dal 16 maggio 1966 all'albo degli avvocati e procuratori legali, il primo febbraio 1979 è stato inserito dal consiglio dell'ordine di Roma nell'elenco speciale annesso all'albo, all'instaurarsi di un rapporto di lavoro parasubordinato presso l'ufficio legale dell'Ente nazionale idrocarburi;

l'avvocato Giordano, nei primi del 1980, ha prestato assistenza legale al professor Giorgio Mazzanti, presidente *pro tempore* dell'ENI;

dopo le dimissioni del professor Mazzanti dalla presidenza dell'Ente, l'ENI ha messo in atto contro l'avvocato Giordano una serie di azioni persecutorie quali l'estromissione immotivata dall'ufficio legale, un trasferimento in Venezuela, l'assegnazione al settore burocratico amministrativo con mansioni di impiegato subordinato non equivalenti a quelle forensi effettivamente svolte;

l'avvocato Giordano è stato licenziato senza giusta causa;

il presidente dell'ENI si è rifiutato o, comunque, ha omesso di eseguire numerose decisioni del pretore del lavoro di Roma e cioè l'ordinanza 23 gennaio 1982 r.g. 75950/81, la sentenza 6 febbraio 1985 r.g. 69576/84, l'ordinanza 3 giugno 1986 r.g. 91892/86 e la sentenza 9 giugno 1987 r.g. 68695/86 —:

se siano state accertate eventuali responsabilità dell'avvocato Giordano;

i motivi che inducono l'ENI a perseverare in una linea di condotta verso l'avvocato Giordano non comprensibile;

se ritengano che esistano i margini per dar corso alle sentenze citate.

(4-17791)

RISPOSTA. — *L'avvocato Giordano è stato assunto alle dipendenze dell'ENI il 12 settembre 1978, in qualità di impiegato, ed assegnato alla direzione assistenza legale di San Donato Milanese (MI) ove si è occupato di problematiche afferenti alla capogruppo Snamprogetti e sue consociate.*

Dalla data del 25 novembre 1980, su sua particolare insistente richiesta, venne assegnato alla direzione per i rapporti con l'estero ed inviato a Caracas per ricoprire la posizione di assistente presso la rappresentanza locale dell'ENI.

L'inserimento non ha dato però esito felice, per il conflitto apertosi tra l'avvocato Giordano e la struttura lavorativa locale preesistente.

Al termine di una lunga diatriba giudiziaria, sorta per effetto delle resistenze opposte dall'avvocato Giordano al conseguente richiamo operato dall'ENI dalla sede di Caracas in patria, l'ENI ha assegnato allo stesso una posizione di lavoro in Italia presso la sede di Roma, direzione per i rapporti con l'estero, unità rapporti con le organizzazioni internazionali, con decorrenza 1 dicembre 1982.

Dopo un iniziale gradimento di tale inserimento, l'avvocato Giordano rifiutava la propria collaborazione ad ogni incarico di lavoro propostogli.

Tale situazione, dopo svariati provvedimenti disciplinari, conduceva — da ultimo — al licenziamento per giusta causa, operato dall'ENI con lettera 16 gennaio 1989, sul duplice presupposto espresso del rifiuto di adempimento e dell'insubordinazione ai massimi vertici direzionali dello ente. Da tale travagliata situazione è sorto un notevole contenzioso giudiziario, tuttora in attesa di pronunzie definitive tanto in sede di legittimità quanto in sede di merito.

Al riguardo l'ENI ha fatto presente che consapevole del fondamento giuridico della propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro con l'avvocato Giordano, sta soltanto sperando tutti i rimedi giudiziari,

nella doverosa osservanza delle regole processuali, per vedere definitivamente riconosciuto il suo ben diritto.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Piga.

ROSSI DI MONTELERA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — considerando:

tutte le iniziative assunte negli ultimi anni per rafforzare l'operatività dell'aeroporto di Torino Caselle per garantire alla città e alla regione il necessario collegamento con aree italiane ed estere fortemente interessate a rapporti con l'area piemontese;

la primaria importanza dei settori industriale, terziario, turistico dell'area piemontese, che necessitano tutti di efficienza e rapidità di collegamenti che, soprattutto nel campo economico, costituiscono una delle condizioni essenziali che vengono valutate in occasione di nuovi investimenti;

che negli ultimi tempi vi è stata una forte crescita dei collegamenti aerei di tale aeroporto, a cui è corrisposto un aumento del traffico fra i maggiori d'Italia;

che, però, nelle ultime settimane, per diverse ragioni, e difformemente da quanto previsto dagli orari pubblicati, sono stati soppressi da Alitalia e Aliblu i collegamenti con Genova, Dusseldorf, Stoccarda, Pescara, e in questi giorni anche Pisa, e che poco tempo fa erano già stati soppressi i collegamenti con Firenze e Bologna;

che così l'aeroporto non ha più collegamenti aerei nazionali a nord di Roma —;

quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire a tale aeroporto i collegamenti assolutamente indispensabili per la dimensione umana ed economica dell'area interessata. (4-18077)

RISPOSTA. — *I servizi aerei Torino-Pisa, hanno mostrato coefficienti di occupazione tali da non giustificare i collegamenti in essere.*

Pur tuttavia, sino al 31 agosto 1990, la città di Torino è stata collegata a Pisa con due voli settimanali.

D'altro canto, è intendimento dell'ATI sviluppare i flussi di traffico da/per Torino incrementando il proprio offerto su rotte ritenute più importanti come avvenuto per esempio, nel collegamento tra Torino e Napoli, che è stato potenziato di 10 voli settimanali.

Si fa, infine presente che per cessata attività dell'Aliblu Airways spa, avvenuta il 31 dicembre 1989, sono stati chiusi sia i collegamenti aerei fino a quel momento eserciti in proprio dalla suddetta compagnia, quali il Torino-Pescara, Torino-Bologna, Torino-Firenze, sia quelli eserciti dell'Alitalia con l'impiego di aerei dell'Aliblu, quali Torino-Dusseldorf e Torino-Stoccarda.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i ritardi nell'espletamento delle prove concorsuali abilitative per i docenti di educazione musicale beneficiari del combinato disposto dell'articolo 44 della legge n. 270 del 1982 e dell'articolo 15 della legge n. 326 del 1984 in Sicilia non sono imputabili ai candidati, ma alla amministrazione che non si è attivata affinché la Commissione concludesse i suoi lavori entro il 31 agosto 1989, nonostante una esplicita richiesta in tal senso da parte dei candidati;

la circolare ministeriale n. 51 del 2 marzo 1990 stabilisce l'annullamento dei provvedimenti di nomina in ruolo dei docenti che non abbiano conseguito la abilitazione entro il 31 agosto 1989 e ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 417 del 1989 i docenti beneficiari della stessa legge (concorso per titoli doppio canale) debbono essere immessi in ruolo

soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'articolo 44 della legge n. 270 del 1982 e dell'articolo 15 della legge n. 326 del 1984;

le leggi nn. 270 del 1982, 326 del 1984, 326 del 1988, 426 del 1988, 417 del 1989 non hanno stabilito per i docenti di educazione musicale di cui all'articolo 44 della legge n. 270 del 1982 una data di immissione in ruolo, prevedendo che i docenti interessati presentassero domanda di immissione in ruolo entro 30 giorni dal superamento della prova orale come è richiesto pure dalla circolare ministeriale 207 del 13 giugno 1989;

sarebbe opportuno evitare la proposizione di azioni giudiziarie e di ricorsi amministrativi al TAR da parte dei docenti di educazione musicale con un contenzioso che vedrebbe la amministrazione sicuramente soccombente —:

se non ritenga opportuno, per ridare serenità agli operatori scolastici, il mantenimento della attuale situazione, cioè immissione in ruolo dal 1 settembre 1989 con sede definitiva da raggiungere dal 1 settembre 1990 che trova copertura nell'articolo 59 della legge n. 270 del 1982, norma comune mai abrogata da leggi successive che afferma che le assegnazioni di sede possono essere anticipate se si determina disponibilità di posti e nella legge n. 603 del 1966;

se non ritenga opportuno, inoltre, uniformare in tal senso il comportamento di tutti i Provveditorati agli studi della Sicilia e della Calabria interessati al problema per eliminare una immotivata disparità di trattamento fra docenti beneficiari della stessa disposizione normativa;

se non intenda procedere alla assegnazione della sede definitiva da raggiungere in pari data, prima ai docenti di educazione musicale di cui all'articolo 44 della legge n. 270 del 1982 e poi a quelli beneficiari della legge n. 417 del 1989, ferma restando la decorrenza giuridica della immissione in ruolo dal 1 settembre 1990.

(4-19361)

RISPOSTA. — Dopo la correzione degli elaborati scritti, la citata commissione, nella considerazione che non tutti i candidati ammessi alle prove orali avrebbero potuto essere esaminati entro la suddetta data del 31 agosto 1989 al fine di non dar luogo a discriminazioni — che inevitabilmente si sarebbero verificate ove soltanto alcuni dei candidati avessero potuto conseguire l'abilitazione prima della stessa data — ritenne di differire per tutti la prova orale, fissandone gli inizi al 5 settembre 1989 e la conclusione al successivo mese di novembre.

Si è trattato, in effetti di un'autonoma valutazione della commissione giudicatrice che ha trovato, peraltro, giustificazione nella circostanza che, durante il periodo estivo — coincidente com'è noto con lo svolgimento degli esami di maturità e con la fruizione del congedo ordinario — sarebbe stato oltremodo difficile reperire docenti disponibili ad assicurare il normale funzionamento della commissione medesima.

Quanto, comunque, alle proposte di sanatoria suggerite, si deve far presente che in nessun caso è possibile disporre nomine in ruolo con effetto dal settembre 1989, nei confronti di soggetti che abbiano conseguito il prescritto titolo abilitante solo successivamente a tale data.

Né sarebbe possibile nel caso in esame procedere all'assegnazione della sede definitiva con l'anzidetta decorrenza, in via di applicazione analogica dell'articolo 59 della legge n. 270 del 1982; per effetto di tale norma infatti, l'assegnazione della sede avrebbe potuto essere effettivamente anticipata ove si fosse determinata la necessaria disponibilità di posti, ma esclusivamente nei confronti dei docenti che avessero già conseguito la nomina in ruolo, il che non risulta essersi verificato nel caso segnalato.

D'altra parte, l'assegnazione della sede è, come noto, provvedimento contestuale a quello di immissione in ruolo, che non può certo essere effettuata sugli organici del 1989-90 nei riguardi di docenti aventi titolo a tale beneficio solo con effetto dall'anno scolastico 1990-91.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

RUSSO SPENA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

Francesco Murrone, dipendente dell'Alfacavi-telecomunicazioni Sud SpA di Battipaglia (gruppo Pirelli) il 9 gennaio 1988 aveva chiesto di avvalersi della facoltà di lavorare fino al 65° anno, mentre l'azienda lo licenziò il 20 luglio 1988, al compimento del 60°; il licenziamento fu impugnato davanti al pretore di Eboli (Salerno) nell'agosto dello stesso anno;

lo stesso pretore per medesime impugnative ha dato risposte positive in tempi brevi;

dal 25 agosto 1986 presso la stessa pretura pende un ricorso contro un licenziamento collettivo mascherato con cassa integrazione guadagni straordinaria (articolo 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge n. 675 del 1977), tra cui F. Murrone, sulle cui lungaggini è stato sollecitato l'intervento del Consiglio superiore della magistratura il 13 dicembre 1988 dalla federazione salernitana di democrazia proletaria;

l'Alfacavi, contraddicendosi con quanto affermato nella lettera del 30 giugno 1987 avente in oggetto «Proroga a 30 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, ha assunto nel 1989 oltre 30 lavoratori mediante contratti di formazione lavoro;

il lavoratore in questione, capofamiglia con a carico moglie e due figli, con appena 12 anni di contributi INPS versati, posto in modo palesemente discriminatorio in cassa integrazione guadagni straordinaria, per altro scaduta, attualmente non percepisce nè salario, nè cassa integrazione guadagni straordinaria nè pensione —:

quali iniziative urgenti intendano adottare in merito ad una situazione che, a giudizio dell'interrogante, è doppiamente punitiva, se non addirittura vendicativa e persecutoria. (4-17893)

RISPOSTA. — *Il signor Francesco Murrone, cui si riferisce l'interrogazione in oggetto, all'udienza del 21 febbraio 1990 ha rinunciato alle domande proposte nei confronti dell'Alfa Cavi, rinunzia della quale il giudice ha preso atto dichiarando cessata la materia del contendere.*

La causa è stata transatta dietro versamento al Murrone della somma di lire 26 milioni in aggiunta al trattamento di fine rapporto.

Il Murrone ha beneficiato del prepensionamento avendo i requisiti richiesti dalla legge

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

SAPIENZA e NICOTRA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che la Selenia Spazio di Misterbianco (Catania), opera per il gruppo Selenia nel campo delle telecomunicazioni via satellite, occupando tecnici altamente specializzati, e ottenendo (nonostante le difficoltà operative) brillanti risultati tecnico-produttivi, tanto da essere punto di forza della divisione stazioni terrene —:

come giudichino il disimpegno che l'azienda sta portando avanti nei riguardi dell'insediamento siciliano, col blocco di tutti gli investimenti strategici a suo tempo decisi per i prossimi anni e ciò malgrado un nutrito portafoglio di ordini relativi a prodotti interamente lavorati nello stabilimento di Misterbianco;

quali iniziative intendano intraprendere per impedire che l'azienda trasferisca ad altri stabilimenti alcune linee di produzione, provocando l'arresto dello sviluppo dell'insediamento siciliano (senza, peraltro, risolvere i problemi che essa ha in altre aree);

se non ritengano, conseguentemente, di intervenire per garantire lo sviluppo della Selenia Spazio di Misterbianco, esaltandone le potenzialità e verificando le possibilità d'ampiamiento delle attività

attraverso il recupero di tecnici specializzati provenienti da altre aziende in fase di ristrutturazione facenti capo alla stessa finanziaria Finmeccanica e ubicate nel catanese. (4-17157)

RISPOSTA. — *Le attività della Selenia Spazio, unica società italiana operante esclusivamente nel settore spaziale, si articolano su quattro divisioni operative: tre si occupano del segmento spaziale ed una del segmento terreno.*

La divisione stazioni terrene dell'azienda — nel cui ambito lo stabilimento di Misterbianco effettua la progettazione e lo sviluppo prototipico di sottosistemi di apparati per stazioni terrestri di telecomunicazioni — ha superato, a partire dal 1987, le precedenti difficoltà di carico d'ordini, con una positiva espansione di attività, grazie al forte impegno esplicato dalla società ed all'evoluzione dei programmi spaziali nazionali ed internazionali.

La positiva dinamica del settore in questi anni ha in particolare determinato, già nel decorso — esercizio, la saturazione delle capacità dello stabilimento di Misterbianco, che si stima resti assicurata anche per i prossimi tre anni in funzione del portafoglio in essere e delle prevedibili ulteriori acquisizioni di ordini della divisione.

Va, peraltro, rilevato che — questa prospettiva di sviluppo è condizionata dalla capacità dell'azienda di poter offrire prodotti concorrenziali per prezzo e qualità, e ciò comporta la necessità di utilizzare in modo ottimale le risorse e gli investimenti già effettuati.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Piga.

SERAFINI MASSIMO, ARNABOLDI, CIPRIANI, TESTA ENRICO e RUSSO SPENA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la pericolosità dell'amianto è riconosciuta da molti anni dalla scienza;

malgrado ciò l'amianto viene ancora utilizzato in alcune produzioni e in parti-

colare nell'ambito delle ferrovie dello Stato, dove si sono verificati 65 casi di morte, sulle quali sono state avanzate denunce alla magistratura;

ancora nessuna sentenza è stata pronunciata a causa di continui tentativi di vanificare questi processi, come nel caso dell'imprenditore Graziano, che ha tentato di ricusare il pretore Deidda;

a causa di tale tentativo non è stato possibile dare inizio al processo, previsto per il 9 ottobre, essendo la richiesta di ricusazione tutt'ora all'esame della Cassazione —:

quale sia lo stato del procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione. (4-17381)

RISPOSTA. — *La Corte suprema di cassazione con ordinanza emessa in camera di consiglio il 12 febbraio 1990 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Elio Graziano avverso l'ordinanza con la quale il tribunale di Firenze in data 18 ottobre 1989 aveva dichiarato inammissibile la istanza di ricusazione proposta dallo stesso imputato nei confronti del pretore di Firenze.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

SERVELLO. — *Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso*

che a Milano circa centomila automobili nuove sono ferme in attesa di immatricolazione;

che giornalmente l'Ispettorato della motorizzazione di questa città registra 700/800 auto in meno rispetto a quelle che vengono presentate;

che il provvedimento deciso ne giorni scorsi, in seguito ad una riunione svoltasi in prefettura (aumento degli straordinari subito e nuove assunzioni a settembre), ha carattere provvisorio —

se e quali misure urgenti intende adottare per risolvere in maniera defini-

tiva questa grave crisi che comporta non pochi disagi per gli operatori e per i consumatori, e che si trascina fin dal tempo dello scandalo che travolse molti dipendenti della Motorizzazione. (4-07512)

SERVELLO e BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

già in una precedente interrogazione presentata nell'ottobre 1988 si chiedeva, fra l'altro, se le competenti autorità erano a conoscenza « dei disagi cui è sottoposto l'automobilista a causa delle lungaggini nel disbrigo delle pratiche da parte degli uffici della motorizzazione civile di Milano ». Nella risposta data, il ministro dei trasporti *pro tempore* asseriva, fra l'altro, che « a tali carenze strutturali è ora possibile ovviare con la nuova stazione di controllo autoveicoli ed annesso ufficio provinciale », ed ancora: « alla gravissima carenza di personale si sta fornendo adeguata soluzione »;

un camion acquistato in *leasing* viene immatricolato dopo circa quattro mesi, dopo aver seguito una trafila burocratica per la presentazione dei documenti occorrenti;

il concessionario deve rilasciare, oltre all'atto di vendita, i certificati di omologazione e di conformità;

nel caso si tratti di autotrasportatori, la società che chiede la immatricolazione deve presentare vari documenti, compreso il certificato di iscrizione all'albo, ed essere in possesso di un « conto terzi », il che vuol dire acquistarlo « in nero » e quindi procedere al necessario trasferimento dell'autorizzazione;

una volta presentata la complessa documentazione all'ufficio provinciale MCTC di Milano, occorrono ancora oltre due mesi per ottenere la targa e poter utilizzare l'automezzo;

di conseguenza, gli operatori economici sono costretti a tenere inutilizzati

automezzi nuovi pagando, nel frattempo, le rate *leasing*, con gravi disagi economici —:

se sono in atto adeguati provvedimenti, o comunque si intendano urgentemente adottare, per consentire a questo importante ufficio un normale funzionamento, onde evitare disagi materiali ed economici a categorie di operatori, già sottoposte ad altre gravi difficoltà di carattere diverso. (4-15798)

RISPOSTA. — *Le procedure eccezionali di reclutamento di personale per gli uffici della motorizzazione civile della Lombardia contemplate dalla legge 5 agosto 1988, n. 328, giunte ormai nella fase finale, hanno consentito un deciso miglioramento dei servizi resi all'utenza dall'ufficio provinciale di Milano.*

L'attuazione della legge ha avuto un andamento più rapido per l'assunzione del personale delle carriere inferiori (65 unità hanno già preso servizio), mentre una certa difficoltà si incontra nel reclutamento di laureati in ingegneria in quanto i neo-laureati si orientano prevalentemente verso l'industria privata.

Sono comunque attualmente in servizio 83 unità della carriera direttiva e di concetto, assunte in forza della legge di cui trattasi.

Benefici indubbi sono anche derivati all'utenza dal trasferimento degli uffici, avvenuto nel luglio 1988, nelle nuove ampie strutture di via Cilea, ubicazione particolarmente felice in quanto posta al termine della linea 1 della metropolitana.

Circa i tempi di risposta alle richieste dell'utenza nel settore veicoli, si può affermare che, in generale, le pratiche di immatricolazione vengono svolte giorno per giorno, per cui la consegna delle targhe e del foglio di via avviene entro due giorni dalla richiesta.

Per quanto riguarda invece le immatricolazioni di autoveicoli per il trasporto di merci, i tempi necessariamente si allungano per la necessità di acquisire preventivamente la documentazione dal richiedente.

Considerando che ovviamente l'amministrazione non può intervenire sui tempi necessari alle formalità preliminari (acquisto del mezzo, acquisto della licenza, eccetera), la durata dell'iter burocratico rimane legata al puntuale rispetto dalla normativa sul trasporto merci, rispetto reclamato dal resto dalle stesse associazioni degli autotrasportatori.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere — premezzo:*

che lo stato di crisi che da tempo attraversano gli enti lirici ed i teatri stabili di prosa non sembra vedere alcun cenno di ripresa;

che, al contrario, si registra con sempre maggiore frequenza la necessità di ricorrere alla gestione di commissari governativi, sintomo che — senza alcun dubbio — manifesta la incapacità dei vari consigli di amministrazione, che troppo spesso non riescono a mettersi d'accordo e rendono così impossibile lo svolgimento dell'attività;

che, proprio in conseguenza di questa politica, da tempo è stato commissariato sia il teatro di Roma che l'Opera, dove sembra che vi siano addirittura 2 commissari —;

se sia a conoscenza che nei più importanti teatri italiani si verificano situazioni sempre più inspiegabili:

a) alla Fenice di Venezia il direttore artistico non può partecipare al consiglio di amministrazione, in quanto straniero;

b) a Napoli il nuovo teatro, sebbene terminato ormai da anni, non ha ancora visto la sua inaugurazione;

c) il teatro comunale di Cagliari è in costruzione dal 1968, con un preventivo di spesa che lievita di anno in anno:

se il Governo, davanti a questa generalizzata situazione di crisi, non ritenga di intervenire con urgenza, al fine di restituire il dovuto lustro ad uno dei settori di più diuturna fama e tradizione, che da sempre riscuote l'ammirazione di tutto il mondo. (4-20162)

RISPOSTA. — *Si rappresentano come elementi di crisi generale talune situazioni riguardanti singoli grandi teatri italiani:*

Ente autonomo teatro Le Fenice di Venezia.

La circostanza evidenziata nell'atto parlamentare circa la mancata partecipazione del direttore artistico al consiglio d'amministrazione trova conferma agli atti di questo ministero, atteso che tutte le deliberazioni consiliari, a far data dall'inizio dell'anno, sono state assunte senza quella partecipazione.

La vicenda può così riassumersi:

l'atto consiliare di conferimento dell'incarico al M. Fisher, cittadino britannico, ha formato oggetto di intervento in sede di vigilanza, (telex n. 135/T24 del 26 gennaio 1990) con cui è stato richiesto all'ente di rimuovere il provvedimento soprattutto in relazione al disposto dell'articolo 13 della legge n. 800 del 1967 che prevede l'incardinamento del direttore artistico nel consiglio di amministrazione dell'ente.

Lo stesso non ha assunto, a tutt'oggi, alcun formale provvedimento salvo il comportamento consistente nel fatto che il direttore artistico non partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione; quanto sopra, ovviamente, per motivi precauzionali onde evitare l'invalidità degli atti già assunti che conseguirebbe alla illegittima costituzione dell'organo.

Sulla questione, comunque, è stata formulata richiesta di parere al Consiglio di Stato e si è in attesa di una risposta che dovrebbe intervenire entro breve.

Ente autonomo teatro San Carlo di Napoli.

Dopo i lavori effettuati tra il 1989 e il 1990, l'attività artistica dell'ente è ripresa il 19 aprile e prosegue regolarmente tuttora non essendo ostacolata dagli ultimissimi lavori che il provveditorato alle opere pubbliche sta facendo effettuare per conformare gli impianti alla normativa vigente (installazione sipario tagliafuoco).

Istituzione dei concerti e del teatro lirico
Giovanni Pierluigi da Palestrina - Cagliari.

Si è a conoscenza, pur non essendo pervenuti gli elementi richiesti all'autorità locale, che in effetti la costruzione di detto teatro procede da molti anni.

La revisione in aumento dei prezzi rispetto al preventivo di spesa è da ritenersi conseguenza fisiologica e direttamente proporzionale alla durata dei lavori.

Può aggiungersi che il comune di Cagliari, proprietario dell'immobile, modula le spese dei lavori in questione in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Quanto alla situazione dell'Opera di Roma la situazione è all'ordine del giorno del nuovo consiglio comunale, che dovrebbe trattarla entro breve tempo.

Pertanto, salve le particolari circostanze degli enti lirici veneziani e romani, che o in via amministrativa (parere del Consiglio di Stato) o in via politica dovrebbero risolversi al più presto in modo soddisfacente, non sembra che i fatti esposti assumano il senso di segnali di una condizione di crisi generale, per fronteggiare la quale si renda indispensabile ed urgente l'intervento di questo ministero.

Si assicurano comunque gli interroganti che la situazione della lirica in Italia è tenuta costantemente sotto controllo e che non si mancherà di intervenire con ogni opportuna azione di vigilanza o di stimolo in presenza di eventuali e non auspicabili condizioni di reale deterioramento del settore.

Quanto alla situazione degli stabili di prosa cui pure si accenna in modo generale nell'interrogazione, si ricorda che questa amministrazione — alla luce dell'attuale quadro normativo — interviene annualmente in applicazione di circolare ministeriale nell'assegnazione di sovvenzioni ovvero contributi in favore degli organismi teatrali di prosa — tra cui i richiamati teatri stabili (ad iniziativa pubblica ovvero privata) — utilizzando gli stanziamenti del fondo unico dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 previo parere delle commissioni consultive della prosa che tiene conto dei programmi artistici e finanziari e dei requisiti prescritti; la relativa liquidazione viene condizionata all'accertamento del regolare svolgimento dell'attività preventiva.

In ordine all'entità degli interventi — si tiene ad evidenziare che la sovvenzione in favore dei teatri stabili non può, per norma, eccedere il pareggio del bilancio dell'iniziativa e comunque non può superare il 70 per cento delle uscite complessive del bilancio stesso, nel quale, peraltro — ai sensi della nuova circolare n. 14 del 31 marzo 1990 — può essere inserita la quota di ripiano di eventuali deficit consolidati relativi a esercizi finanziari pregressi.

Va comunque chiarito che i teatri stabili a differenza degli enti lirici sono organismi dotati di piena autonomia artistico-organizzativa e che non sussistono diretti mezzi di vigilanza sugli stessi da parte dell'amministrazione. Dette strutture agiscono — nel perseguimento delle finalità proprie — secondo un indirizzo distinto e relativamente indipendente da quello ministeriale, essendo esenti da controlli di merito vincolanti le proprie autonome scelte.

Pertanto se stato di crisi sussiste nel settore della prosa con riferimento all'assunta incapacità gestionale di qualche consiglio di amministrazione di teatri, il ruolo svolto dal ministero per farvi fronte è assai limitato nel quadro dell'attuale carente normativa legislativa.

Il problema posto e l'esigenza di una più adeguata ed opportuna incisività del-

l'amministrazione sulle gestione dei teatri stabili va allora riguardato nella diversa ottica tracciata dal progetto di legge sull'attività teatrale di prosa attualmente all'esame del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Giovanni Cresti, ex direttore del Monte dei paschi di Siena, il ragioniere Carlo Zini, attuale direttore del Monte dei paschi di Siena, e il dottor Mario Vasetti, attuale direttore generale della Banca toscana, sono stati processati con l'accusa di peculato;

i suddetti sono stati assolti nei due gradi del giudizio;

la sentenza della suprema Corte di cassazione dedica la maggior parte delle sue pagine a dimostrare come del reato di peculato non si possa parlare, essendo i fatti contestati avvenuti alla Banca toscana, che è una società per azioni;

la Corte di cassazione conclude ravvisando reati diversi da quello di peculato e decidendo di rinviare gli atti processuali alla sezione istruttoria della Corte di appello di Firenze, per procedere in merito a detti reati —:

se risulti che l'onorevole Gorla, all'epoca dei fatti processuali qui sopra rievocati ministro del tesoro e firmatario della nomina di Zini a direttore del Monte dei paschi di Siena, fosse al corrente del processo allora in corso;

infine, quali atti istruttori siano stati compiuti a seguito di detta sentenza, risalente al 28 febbraio 1989. (4-15879)

RISPOSTA. — *Il dottor Giovanni Cresti, il ragioniere Carlo Zini e il dr. Mario Vasetti, in data 8 marzo 1985, sono stati prosciolti — in linea con l'orientamento della corte di*

cassazione che considera come privatistica l'attività svolta dall'impresa bancaria — dal reato di malversazione e, limitatamente al dottor Cresti, anche da quello di interesse privato in atti di ufficio.

Il procuratore generale di Firenze ha promosso ricorso per cassazione relativamente alla configurabilità, nella fattispecie, del reato di appropriazione indebita.

La suprema corte, nell'accogliere tale richiesta, ha rinviato gli atti alla corte d'appello di Firenze che ha di nuovo prosciolti i menzionati dirigenti.

Si soggiunge, infine, che il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato che dagli atti processuali non risulta che siano state richieste o inviate notizie al Ministero del tesoro.

In ordine, poi, agli atti istruttori assunti dopo la sentenza del 28 febbraio 1989, di cui è cenno nell'ultimo punto dell'interrogazione, il citato ministero ha precisato che dopo tale sentenza sono stati adottati i seguenti atti istruttori: assegnazione al giudice istruttore, 6 settembre 1989; requisitorie del procuratore generale, 9 settembre 1989; deposito degli atti, 21 settembre 1989; sentenza istruttoria, 12 dicembre 1989.

Il Ministro del tesoro: Carli.

TAMINO, RONCHI, RUTELLI e RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da informazioni che gli interroganti hanno ricevuto dagli studenti occupanti dell'Ateneo di Milano, che sono entrati il 12 febbraio 1990 nell'Istituto di Fisiologia Umana, sono venuti a conoscenza che:

a) sono stati trovati numerosi gatti fra cui uno con elettrodi nel cranio che pare non fossero registrati nelle apposite bolle di accompagnamento che, per legge, devono riportare la provenienza dell'animale;

b) numerosi anfibii in celle frigorifere;

c) numerosi conigli vivisezionati e ancora vivi;

gli stessi studenti hanno liberato gli animali affidandoli al veterinario dottor Celeste;

il caso ricorda la già segnalata irregolarità dell'Istituto di Fisiologia Umana di Palermo (interrogazione 4-18107 - Tamino ed altri);

gli studenti hanno ripreso le immagini del laboratorio e raccolto documentazione;

pare che anche gli agenti di pubblica sicurezza intervenuti abbiano constatato l'irregolarità degli esperimenti svolti sugli animali nell'Istituto di fisiologia umana dell'ateneo di Milano -:

se le notizie di esperimenti illegali nell'ateneo di Milano corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali provvedimenti intendano attuare per fermare tali pratiche;

se non intendano attivare controlli e verifiche puntuali sulle attività di sperimentazione sugli animali in tutti gli atenei italiani per verificare che atti del genere non si ripetano. (4-18227)

RISPOSTA. — *Dietro segnalazione dei partecipanti all'occupazione dell'Ateneo di Milano, si è venuto a conoscenza che, il 12 febbraio 1990, presso i due istituti di fisiologia umana di quell'università, fossero in atto esperimenti di vivisezione, specificando, nei tre punti a), b) e c), le varie situazioni riscontrate.*

Per quanto attiene l'omologo documento ispettivo n. 4/18107 del 6 febbraio 1990, richiamato nella presente interrogazione, si precisa che sin dal 29 maggio 1990 lo scrivente ha fornito le necessarie notizie per la predisposizione della risposta al Ministero della sanità, primo destinatario del documento stesso.

Premesso quanto sopra, questo ufficio, secondo le informazioni assunte nelle com-

petenti sedi in merito alle questioni sollevate, può precisare quanto segue:

a) *alla corrispondente voce dell'interrogazione si legge che sono stati trovati numerosi gatti ... eccetera. I gatti erano tre, regolarmente acquistati da un allevamento autorizzato. Uno di tali gatti aveva elettrodi impiantati con un casco; l'animale era da qualche tempo in osservazione presso uno dei laboratori per la registrazione cronica;*

b) *per quanto attiene questo secondo punto, è bene rammentare che gli anfibi, rane nella fattispecie, nella stagione fredda si pongono spontaneamente sotto uno strato di terriccio o sabbia umida in prossimità dei corsi d'acqua, dove la temperatura è pochi gradi al di sopra dello zero. Pertanto, in inverno esse, onde evitarne il decesso, vengono stabulate in sabbia umida in cella frigorifera;*

c) *per tale voce, infine, si fa presente che trattavasi di conigli morti - di proprietà del I istituto di fisiologia umana - (uccisi al termine dell'esperimento, come risulta dall'apposito registro) che gli antivivisezionisti hanno estratto dai sacchi della cella frigorifera (con grave pericolo di contagio ed infezioni, ove vengono raccolte le carcasse degli animali da esperimento, le quali successivamente vengono asportate 2-3 volte alla settimana dall'apposito servizio dell'azienda municipale servizi ambientali), abbandonandole sul pianerottolo dello scantinato ove hanno sede entrambi gli istituti di fisiologia. Quanto sopra è stato espressamente fatto presente dal professor Mauro Mancina, direttore del II istituto di fisiologia umana nella denuncia presentata alla competente autorità di pubblica sicurezza.*

È vero che i tre gatti vivi sono stati portati nello studio veterinario del dottor Celeste, ma sono stati, poi, riaffidati all'istituto proprietario sotto sequestro giudiziario.

È il caso qui di sottolineare, infine, che l'affermazione che gli agenti della polizia di Stato avrebbero constatato la irregolarità degli esperimenti svolti sugli animali è da

definire del tutto priva di fondamento, in quanto nessun esperimento si è svolto alla presenza dei suindicati agenti.

Per quanto sopra esposto, questo ministero non ha ritenuto di assumere alcuna iniziativa sulla presunta irregolarità degli esperimenti segnalati dagli interroganti.

Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere:

come sia possibile in Italia la pur semplice indicazione in un atto giudiziario della pretesa dell'interesse dello 0,97 per cento giornaliero senza che si siano immediatamente *ex* articolo 3 del codice di procedura penale avviate indagini per usura, specie quando debitore è un povero salariato di campagna, tant'è che la esecuzione del credito per cui si procede è fatta a mezzo di giudizio di propalazione al terzo datore di lavoro, imprenditore agricolo;

quale sia la consistenza patrimoniale e l'attività della *Fasterfin-leasing* spa, precedente avanti la pretura di Fidenza in esecuzione civile;

quali controlli siano in atto da parte del Governo e dei ministeri delle finanze e del tesoro sulle « finanziarie » operanti sul territorio, a parte le indicazioni nominalistiche di titoli e ditte di fantasia esterofila;

se, in particolare, siano state disposte o siano in corso indagini e inchieste amministrative, o di polizia giudiziaria o tributaria nei confronti della predetta *Fasterfin-leasing*, che agisce *in executivis* contro un povero lavoratore pretendendo di ottenere l'interesse giornaliero, ancorché « pattuito » dello 0,97 per cento, vale a dire in buona moneta contante del 360 per cento su base annua. (4-13044)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia.

— Per sapere — premesso che:

un caso clamoroso e, si spera, limite è quello acclarato addirittura in una esecuzione mobiliare avanti la pretura di Fidenza, ove certa *Fasterfin Leasing* spa agisce con pignoramento presso terzi (agricoltore datore di lavoro) nei confronti di un salariato agricolo, per una somma capitale di qualche milione di lire con « l'interesse giornaliero dello 0,97 per cento » vale a dire, fatti, ancorché sommariamente i calcoli in ragione del 350 per cento all'anno;

appare particolarmente allarmante che in quell'esecuzione l'udienza del giudizio di propalazione al terzo è già stata tenuta da quel pretore e nulla sembra sia stato rilevato d'ufficio, in merito alla clamorosa usura con interessi del 350 per cento all'anno, nei confronti di un povero salariato « fisso » in agricoltura —:

se non intendano disporre controlli specifici, anche incaricandone gli uffici del registro per le segnalazioni del caso, in merito alle pattuizioni imposte da certe società finanziarie con interessi veramente usurari, di oltre il 100 per cento all'anno;

se non ritengano opportuno, quindi, di controllare più strettamente ed efficacemente l'attività di tante società finanziarie anche in relazione alle attività vietate *ex* articoli 416 e 416-bis in relazione all'articolo 344 del codice penale;

se in merito siano già in atto inchieste amministrative anche di controllo del rispetto delle relative licenze e autorizzazioni alle attività « finanziarie », indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, segnalazioni al Consiglio superiore della magistratura. (4-13065)

RISPOSTA. — L'attività di prestito svolta da soggetti non bancari non è sottoposta al controllo degli organi di vigilanza creditizia.

La banca d'Italia ha, altresì, riferito che non risulta che enti creditizi abbiano partecipazioni nella menzionata società.

Per quanto concerne, infine, i segnalati casi di usura, il Ministero di grazia e giustizia, interessato al riguardo, ha comunicato che presso la pretura di Parma, sezione distaccata di Fidenza, a seguito di denuncia penale presentata in data 8 aprile 1989, pende procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della Fasterfin Leasing SpA per ipotizzabile reato di cui all'articolo n. 644 del codice penale, per il quale sono state disposte indagini di polizia giudiziaria.

Presso la stessa pretura è stata, altresì, promossa dalla citata Fasterfin Leasing procedura mobiliare presso terzi, definita nell'udienza del 3 aprile 1989 con provvedimento di assegnazione.

Il Ministro del tesoro: Carli.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, delle finanze e del tesoro. — Per sapere — premesso che i diritti dei cittadini sono spesso garantiti da una corretta archiviazione di atti e fascicoli che li riguardano, presso le varie pubbliche amministrazioni —:*

se il Governo concordi sull'esigenza dell'ordinato svolgimento di tale attività, tenendo presente che una delle attività di archiviazione più delicate e importanti è quella relativa alla tenuta dei fascicoli giudiziari presso le varie cancellerie e segreterie degli uffici di amministrazione della giustizia;

se in particolare non si ritenga che presso gli uffici giudiziari di Lodi, l'endemica carenza di personale, già inutilmente quanto diffusamente denunciata in varie occasioni, sia stata la causa della perdita del fascicolo, registrato presso quel tribunale n. RG 119/79 già a carico del cittadino Pietro Galdana, e rispedito a Lodi dalla corte di appello di Milano il 30 giugno 1984, assolutamente indispensabile oggi, si dice, per la certificazione

di avvenuto pagamento delle spese, che blocca di fatto la richiesta di riabilitazione cui quel cittadino ha pieno diritto, anche se trattavasi di reato solamente colposo. Altrettanto è avvenuto presso la pretura di Lodi per una querela proposta dal cittadino Giovanni Leccacorvi, depositata alla pretura di Piacenza in data 27 ottobre 1986 e spedita per competenza a quella pretura sin dal 25 novembre 1986, con plico raccomandato n. 1208. Si tratta di fatto particolarmente grave, poiché nel primo caso si impedisce una doverosa riabilitazione, nel secondo addirittura lo svolgimento del procedimento a carico del cittadino Pietro Cattaneo e la possibilità di costituzione di parte civile per il risarcimento del danno, compresa la possibilità di ottenere la provvisoria di legge. (4-13181)

RISPOSTA. — *Il presidente della corte di appello di Milano, richiesto di fornire i necessari elementi per la risposta, ha trasmesso copia di una nota con la quale il presidente del tribunale di Lodi ha comunicato che il fascicolo relativo alla querela sporta da Leccacorvi Giovanni contro Cattaneo Pietro (registro generale 83/87), archiviata dal pretore di Lodi in data 16 gennaio 1989, è regolarmente conservato nell'archivio di quella pretura. Invece il fascicolo relativo al procedimento penale a carico di Galdana Pietro (R.G. 119/79), nonostante numerose ricerche, non è stato rinvenuto in archivio; comunque, al fine di ricostruire il fascicolo relativo a detto procedimento penale, è stato possibile acquisire in fotocopia, atteso il lungo tempo trascorso, parte degli atti interessanti il processo stesso e, ad acquisizione ultimata, gli atti verranno trasmessi dalla procura della Repubblica al tribunale ai sensi degli articoli 162 e seguenti del codice di procedura penale per quanto di competenza.*

Il tribunale di Lodi, peraltro, ha provveduto a rilasciare all'avvocato difensore del Galdana apposita dichiarazione che ha consentito di sbloccare la pratica di riabilitazione, che risulta essere stata concessa dalla corte di appello di Milano con sentenza in data 17 luglio 1989.

Il presidente del tribunale di Lodi, infine, ha individuato le cause dello smarrimento del fascicolo in questione nell'inidoneità dei locali, nelle carenze di personale, in particolare ausiliario, e nell'insufficienza dell'assegno spese d'ufficio.

Quanto al trasferimento degli uffici giudiziari di Lodi nel nuovo edificio, la cui costruzione è stata ultimata, si fa presente che la stipula del contratto per la fornitura degli arredi è ormai imminente e che la successiva procedura amministrativa lascia prevedere una probabile consegna entro il mese di ottobre prossimo.

In relazione alla carenza di personale si fa presente che effettivamente dei 3 posti di commesso previsti in organico, 2 sono vacanti.

Alla copertura degli stessi si provvederà con gli idonei del concorso regionale, indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 1985 o con i vincitori del concorso distrettuale indetto con decreto ministeriale del 7 gennaio 1987 (per i distretti di Torino - Milano - Brescia i posti a concorso sono 86 ed il 22-26-27-28 e 29 settembre 1990 si svolgeranno le prove scritte) ovvero, infine, con gli aspiranti appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge n. 482 del 1968.

Infine, in ordine ai provvedimenti adottati in tema di spese di ufficio si segnala quanto segue.

Per gli anni 1984, 1985 e 1986 sono stati concessi assegni ordinari, rispettivamente di lire 2.400.000, 2.400.000 e 3.600.000, aderendo a richieste dell'ufficio di cui trattasi per eguali importi.

Anno 1987: a fronte di una richiesta dell'ufficio di lire 3.600.000, è stata assegnata la somma di lire 3.600.000.

Anno 1988: in difetto di richiesta dell'ufficio è stata assegnata somma equivalente a quella corrisposta per il 1987.

Anno 1989: è stato richiesto dall'ufficio un aumento a lire 6.000.000 dell'assegno.

Si rileva, sempre per il 1989, che a fronte dello stanziamento di lire 16.500.000.000 gli uffici giudiziari hanno avanzato richieste a titolo di assegno ordi-

nario pari a lire 18.000.000.000 ed a titolo di contributo straordinario di oltre lire 700.000.000.

Questa amministrazione si è trovata nella impossibilità di procedere all'aggiornamento dell'assegno ordinario fermo al 1988 in quanto, a decorrere dal 24 ottobre 1989, con la istituzione degli uffici di procura presso le preture circondariali, si è dovuto provvedere alla assegnazione di un contributo straordinario al fine di garantire l'attività giudiziaria e l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, e ciò ha comportato la erogazione complessiva di lire 932.700.000.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

UMIDI SALA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'8 novembre 1989 è stato ucciso Antonio Mastromatteo di ventidue anni;

l'omicidio è avvenuto a Muggiò, in provincia di Milano, durante una rapina alla filiale della banca popolare di Milano;

fra i presunti autori del delitto sono due detenuti in permesso: Matteo Ruggeri detenuto nell'istituto di Alessandria e Giuseppe Mancini ristretto nel carcere di San Vittore a Milano —:

per quali reati erano ristretti in carcere il Mancini e il Ruggeri;

se erano in regime di custodia cautelare o in esecuzione di pena;

quale era stato il loro comportamento in carcere;

se avevano usufruito di altri permessi (sembrerebbe che al Ruggeri, resosi responsabile di un tentato omicidio durante l'utilizzo di un precedente permesso, sia stata riconosciuta la semi infermità mentale);

quale valutazione esprimevano le relazioni comportamentali degli istituti pe-

nitenziari e degli organi di polizia in ordine alla pericolosità sociale dei due detenuti;

infine, in quale fase processuale si trova il procedimento penale per l'omicidio di Antonio Mastromatteo. (4-18075)

RISPOSTA. — *Ruggeri Matteo* — (condannato definitivo a 15 anni e 7 mesi per concorso in omicidio, rapina ed altro, arrestato il 4 gennaio 1985 coimputato per gli stessi reati di Cataldo Antonio e ristretto all'epoca dei fatti, nella casa di reclusione di Milano) — In data 26 ottobre 1989 il magistrato di sorveglianza di Alessandria gli concedeva un permesso ex articolo 30-ter ordinamento penitenziario (il primo) di giorni 2 a decorrere dal 1° novembre 1989. Allo scadere dello stesso, in data 3 novembre 1989 si rendeva latitante ed in data 8 novembre partecipava alla rapina di cui all'interrogazione.

Per il permesso, tra l'altro non impugnato dal pubblico ministero, veniva espresso parere favorevole da parte del direttore dell'istituto. La stessa relazione di sintesi relativa all'osservazione della personalità formulata dall'equipe a ciò preposta nella sua completezza, ed i successivi aggiornamenti, ipotizzavano la fruizione dei permessi premio quali passaggi gradualmente ed anticipatori rispetto alla eventuale fruizione di misure alternative.

Cataldo Antonio — (condannato ad anni 11 per concorso in omicidio e rapina, coimputato di *Ruggeri Matteo*, arrestato l'8 marzo 1985 e ristretto presso la casa di reclusione di Alessandria dal 15 giugno 1986 fino all'epoca dei fatti). Il permesso di giorni 7 concessogli dal magistrato di sorveglianza in data 23 agosto 1989, con decorrenza 19 settembre 1989 era l'ultimo di una lunga serie, avendo il *Cataldo* già fruito precedentemente di giorni 34 e 12 ore di permesso.

Allo scadere dell'ultimo, però, in data 26 settembre 1989, come è noto, si rendeva latitante.

Per il permesso, tra l'altro non impugnato dal pubblico ministero, veniva espresso parere favorevole dal direttore dell'istituto.

La stessa relazione di sintesi, anche qui formulata dall'equipe nella sua interezza, si esprimeva favorevolmente per la concessione di ulteriori giorni di liberazione anticipata, avendo già fruito dello stesso beneficio per giorni 225, mentre evidenziava la fruizione positiva di permessi premio precedenti.

Mancini Giuseppe — (condannato per concorso in rapina ed altro a 6 anni di reclusione, ed arrestato il 31 agosto 1987) fruiva dal 19 novembre 1988, presso la casa circondariale di Milano, del regime di semilibertà concessagli dal tribunale di sorveglianza di Venezia in data 21 ottobre 1988, senza acquisizione di relazione di sintesi sull'osservazione della personalità. In data 7 novembre 1989 non rientrava in istituto.

Bonaventura Gioacchino — dimesso dal giugno u.s. per fine pena dalla casa circondariale di Bergamo dove era stato trasferito da Piacenza per motivi di opportunità, dopo aver espiato una condanna a 3 anni per concorso in rapina aggravata.

Tutti i partecipanti al delitto sono stati riassociati in carceri giudiziari in periodi immediatamente successivi ai fatti.

Il processo di primo grado per l'omicidio in questione è terminato in data 31 maggio 1990 avanti la quarta corte di assise di Milano presieduta dal dottor Samek Ludovici.

L'imputato *Ruggeri Matteo* è stato condannato all'ergastolo; gli imputati *Mancini Giuseppe* e *Bonaventura Gioacchino* sono stati condannati a 27 anni di reclusione; l'imputato *Cataldo Antonio* a 10 anni di reclusione.

Per i primi tre la Corte, in conformità con le richieste di questo stesso pubblico ministero, ha ritenuto in sentenza il reato di omicidio volontario.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

VAZZOLER, STRUMENDO e CECCHETTO COCO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la legge 27 dicembre 1989, n. 417, attinente al reclutamento per l'accesso ai

ruoli del personale scolastico prevede all'articolo 11 una norma specifica riguardante il superamento del precariato di sostegno della scuola elementare;

sulla base di detta norma, i provveditori agli studi, su disposizione del Ministero della pubblica istruzione, dovevano attivarsi per applicare le disposizioni di legge;

da informazioni raccolte, risulta che in numerose province, i provveditori agli studi hanno evidenziato una esplicita volontà di elidere il precariato di sostegno, riconoscendo il diritto al lavoro di personale docente che presta il proprio qualificato servizio con esperienza pluriennale;

invece, il provveditore agli studi della provincia di Venezia, di fronte ad un organico di fatto di n. 271 posti ed un organico di diritto di 181 posti, nelle richieste al Ministero della pubblica istruzione di fatto disattende le possibilità offerte dalla legge n. 417 per risolvere il problema del precariato di sostegno —:

quali siano le motivazioni del comportamento del provveditore agli studi di Venezia e se il Ministro intenda intervenire direttamente perché, con l'applicazione piena delle disposizioni della legge n. 417, si provveda ad una definitiva sistemazione del personale docente di sostegno, attualmente precario. (4-20705)

RISPOSTA. — *La legge n. 417 del 27 dicembre 1985, di conversione del decreto legge n. 357 del 1989, ha espressamente incluso tra i titoli prescritti per l'immissione in ruolo del personale docente precario i servizi prestati ... per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo ... nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso (articolo 2 — comma 10 lettera b).*

Si intende, peraltro, che i docenti risultati in possesso dei suddetti titoli possono beneficiare della normativa in parola soltanto nei limiti dei posti vacanti nell'organico di diritto, così come risulta essere avvenuto per quanto concerne gli insegnanti elementari della provincia di Venezia.

Nel caso specifico, i posti vacanti nell'organico di diritto dell'anno scolastico

1989-90 sono stati accertati in numero di ventidue, il che ha indotto, quindi, il competente provveditore agli studi a nominare in ruolo un corrispondente numero di docenti, previa inclusione dei singoli aspiranti nella graduatoria del concorso per soli titoli, e dopo l'esaurimento della graduatoria nazionale di cui all'articolo 8-bis del decreto legge n. 140 del 1988.

Stante, quindi, la tassativa prescrizione della citata legge n. 417 del 1989, né il provveditore agli studi di Venezia né questo ministero avrebbero potuto procedere all'immissione in ruolo dei precari, addetti al sostegno nelle scuole elementari ed in servizio su posti autorizzati soltanto nell'organico di fatto, per eccezionali e comprovate esigenze.

Si ricorda, con l'occasione, che, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 12 — comma 6 della legge 20 maggio 1982 n. 270, i posti di sostegno, nella scuola dell'obbligo, vanno determinati in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante ... ogni quattro bambini o alunni portatori di handicap.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

VESCE, MELLINI, FACCIO, RUTELLI e CALDERISI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Domenico De Simone, in carcere da 16 mesi dopo una coraggiosa denuncia del padre che aveva cercato in questo modo di farlo uscire dal circuito della droga, sta attualmente attuando uno sciopero della fame per protesta contro l'assurda mancata autorizzazione che gli ha impedito di vedere il padre prima che lo stesso morisse;

il padre del De Simone aveva avuto un gravissimo incidente stradale ed il figlio aveva appunto richiesto l'autorizzazione a poter incontrare l'uomo ricoverato, in fin di vita, all'ospedale di Bergamo —:

quali motivi forse individuabili in incredibili ritardi burocratici o in una as-

surda decisione, non si è consentito ad un uomo di poter incontrare il proprio padre sul letto di morte, tenuto conto oltretutto della particolare vicenda umana e della coraggiosa scelta attuata dal padre del De Simone che era arrivato addirittura a denunciare il proprio figlio pur di poterlo salvare dalla spirale della droga;

se non ritenga che, in questo modo, punendo ed emarginando ulteriormente gli individui, si ottiene il risultato opposto a quello previsto, sulla carta, che dovrebbe tendere al recupero e al reinserimento sociale degli stessi;

se si ha intenzione di aprire un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità in merito a quanto avvenuto.

(4-17334)

RISPOSTA. — *In data 12 ottobre 1989 De Simone Domenico, detenuto a Siracusa in attesa di giudizio, rivolgeva istanza al tribunale in sede per far visita al padre, De Simone Luigi, ricoverato presso l'ospedale civile di Siracusa in seguito ad incidente stradale.*

Il tribunale, con ordinanza del 20 ottobre 1989, accoglieva l'istanza e concedeva al De Simone un permesso di tre ore, escluso il viaggio, perché, con accompagnamento a mezzo scorta, lo stesso si recasse a visitare il padre in ospedale.

Successivamente, il 17 novembre 1989, mentre era in corso la fase dibattimentale del procedimento penale n. 567/88 del registro generale del tribunale di Siracusa, instaurato contro De Simone Domenico - 22, lo stesso detenuto presentava altra istanza per essere autorizzato a recarsi con scorta a Bergamo per visitare il padre, ricoverato presso l'ospedale di quella città, avendo ricevuto dalla sorella Maria un telegramma del seguente tenore: Papà è stato ricoverato. Le speranze sono limitate..

Il presidente del tribunale, decidendo con ordinanza del 20 novembre 1989, respingeva l'istanza ritenendo che l'eventuale accoglimento della stessa si ponesse in contrasto con la motivazione dell'ordinanza collegiale del 14 novembre 1989 di diniego della misura degli arresti domiciliari. Al De

Simone era stato negato, infatti, quest'ultimo beneficio sussistendo inderogabili esigenze cautelari, nel timore che il predetto potesse intimidire i principali testi di accusa che erano i suoi familiari. Inoltre, l'istanza non veniva accolta, in quanto non adeguatamente documentata.

In seguito ad ulteriore istanza, in data 28 novembre 1989, lo stesso tribunale concedeva al De Simone un permesso di tre giorni dalla data di partenza con scorta, per presenziare ai funerali del padre che dovevano tenersi a Bergamo il 30 novembre successivo.

Detta ordinanza, però, veniva revocata il 2 dicembre 1989 in seguito ad istanza del difensore del De Simone depositava il 30 novembre 1989 (giorno dei funerali) con la quale di chiedeva la elevazione del permesso a giorni 7 per avere il De Simone la possibilità di visitare la tomba del genitore e di incontrarsi con le proprie sorelle di cui una residente a Bergamo e l'altra altrove. La revoca veniva motivata, oltre che con l'impossibilità di esecuzione del provvedimento da parte dei carabinieri per esigenze di servizio e per indisponibilità della scorta, anche principalmente con il fatto che era venuta meno la ragione del permesso giacché i funerali avevano avuto luogo.

Successivamente, il De Simone veniva rimesso in libertà con ordinanza 23-27 dicembre 1989 del tribunale di Siracusa.

Il procedimento penale a carico del De Simone è tuttora pendente in fase di giudizio.

Tutto quanto sopra premesso, si fa presente che attesa la posizione giuridica di imputato, la concessione di un permesso ricorrendo le circostanze previste ai commi 1° e 2° dell'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, ovvero il verificarsi di eventi familiari di particolare gravità, è di competenza dell'autorità giudiziaria procedente: nel caso di specie il tribunale di Siracusa, nei cui confronti non sussistono gli estremi per iniziative di competenza di questo ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

VITI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso:

che la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI n. 1347 del 31 dicembre 1988, secondo la quale l'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fine di assicurare le esigenze didattiche delle singole facoltà, proroga gli incarichi universitari dei «professori incaricati stabilizzati» indipendentemente dal conseguimento dell'idoneità e dal mancato esercizio della facoltà di passaggio ad altra amministrazione contemplato nell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sopra citato;

che molte amministrazioni universitarie hanno tolto detti incarichi, causando disagi anche gravi nella didattica e mostrando di fare cattivo uso del pubblico denaro, sia perchè tengono da anni forzatamente inoperosi, anche se retribuiti, incaricati che hanno chiesto il passaggio ad altra amministrazione in base all'articolo 120, sia perchè assumono ogni anno, per ovviare almeno in parte alle disfunzioni didattiche, professori a contratto assai più onerosi dei professori incaricati interni —:

quali iniziative intenda assumere per far attuare quanto previsto dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato e far riconferire gli incarichi a coloro che ne hanno diritto. (4-16938)

RISPOSTA. — *Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel dettare fra l'altro disposizioni tendenti ad eliminare ogni forma di precariato nelle università, ebbe a prevedere, agli articoli 50 e seguenti, giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati.*

In particolare il provvedimento in questione statuiva due tornate di giudizi di idoneità a professori associati cui avevano titolo a partecipare, fra gli altri, i professori incaricati stabilizzati, nonché i professori

incaricati non stabilizzati che al termine dell'anno accademico 1979/80 avessero maturato il triennio di incarico, ai fini della stabilizzazione, previsto dal decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modifiche nella legge 19 febbraio 1979, n. 54.

Il provvedimento ha disposto anche che sarebbe stata indetta, per coloro che avessero maturato il diritto a partecipare ai giudizi di idoneità successivamente alla prima tornata, una terza tornata ad essi riservata cui avrebbero potuto partecipare coloro che avessero ottenuto giudizio negativo nella tornata precedente.

L'articolo 113 del citato decreto n. 382 del 1980 ha stabilito inoltre la proroga degli incarichi di insegnamento di coloro che fossero in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso: l'incarico doveva essere mantenuto, salvo rinuncia, fino alla chiamata di un nuovo titolare nella disciplina e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale, dovendosi tale ultima espressione intendere, giusta l'interpretazione data dal Consiglio di Stato, come seconda tornata dei concorsi liberi a posti di professore associato.

Successivamente la legge n. 724 del 1982 consentì anche a coloro che avessero ottenuto l'incarico nell'anno accademico 1979/80 di partecipare ai giudizi di idoneità a professore associato purché avessero maturato un triennio di insegnamento.

Sempre il decreto n. 382 del 1980 ebbe a statuire all'articolo 52 che: i professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono giudizio positivo, decadono dall'incarico.

Tale disposto viene ribadito nell'articolo 118 del citato decreto presidenziale che, nell'estendere ai professori incaricati stabilizzati la disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto stesso, stabiliva che qualora la situazione di incompatibilità cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità, essi hanno il diritto a riprendere l'insegnamento per il quale sono incaricati, fino a tale scadenza.

Con tale ultima espressione appare confermato che debbano decadere gli incaricati stabilizzati che non si presentino alle tornate dei giudizi di idoneità per associato o che non conseguano giudizio di idoneità neppure nella seconda tornata.

Alla luce delle citate disposizioni sono stati emessi dai rettori i provvedimenti di cessazione degli incaricati stabilizzati che si sono venuti a trovare nelle condizioni previste dall'undicesimo comma dell'articolo 52 sopra riportato.

Avverso tali provvedimenti sono stati peraltro presentati ricorsi al tribunale amministrativo regionale (TAR), che si sono variamente pronunciati. L'interrogazione in esame cita la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in sede d'appello, con la quale sono stati accolti i ricorsi di alcuni docenti incaricati dell'università di Sassari.

Ciò premesso, poiché, com'è noto, le pronunce giurisdizionali hanno effetto solo nei confronti dei singoli ricorrenti, l'amministrazione non ha ritenuto di estendere il giudi-

cato alla generalità degli incaricati stabilizzati che versavano nella descritta situazione.

Si ritiene, infine, opportuno precisare che gli incarichi di coloro che avevano prodotto domande di passaggio ad altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 120 del decreto n. 382 del 1980, sono stati prorogati in applicazione dell'articolo 17 della legge n. 705 del 1985 ed i loro titolari sono stati esclusi da ogni compito di insegnamento. Peraltro non sono stati mantenuti in servizio gli incaricati interni. I relativi provvedimenti sono stati adottati dai rettori delle università a seguito delle direttive impartite d'allora competente Ministero della pubblica istruzione con le circolari n. 6847 del 23 ottobre 1986 e n. 7415 del 24 novembre 1986.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.